LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

QUADRO

STORICO-POLITICO

DEGLI ATTI DEL GOVERNO

de' dominî al di quà e al di là del faro

OVVERO

LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

Opera

Esposta metodicamente in tanti parziali trattati per quanti sono i diversi rami della pubblica amministrazione e del dritto internazionale; comprendendovi tutte le leggi, decreti e regolamenti emessi fino al 1840, e classificati secondo il piano del CAVALIER DE THOMASIS.

COMPILATA PER CURA

di Francesco Dias

UFFIZIALE NEL MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

NAPOLI
Dalla Tipografia di Matteo Vara
Vico 1.° Portaria a S. Tomaso n.° 11.

1840

Le Leggi si apprendono nelle Leggi stesse.

Bacone.

PREFAZIONE

Volge l'ottavo anno dacchè io impresi a pubblicare l'opera che ora di bel nuovo riproduco — Debbo confessare per onor del vero, che non appena essa vide la luce nel 1833 nel breve periodo di un mese dovetti ristamparla per le tante richieste che ne venivan fatte; nè diversamente potea verificarsi; poichè un' opera che per la prima volta mettea in veduta tutto il nostro sistema di pubblica amministrazione, che sviluppava le attribuzioni del supremo potere, che distingueva gli organi pei quali questo si diffonde, le diverse amministrazioni che ne divengono depositarie, le facoltà delle stesse a renderlo operativo, ed i tanti funzionarî ed agenti che ne sono le braccia di esecuzione, devea senza alcun dubbio formare un quadro di somma utilità, perchè in un sol corpo racchiudeva quanto bisognava andare quà e là raccogliendo, nella incertezza sempre che si fosse tutto raccolto.

Se non è falsa la massima che la ricerca di un' opera è il solo elogio pel suo autore, se il merito di una produzione è misurato dallo spaccio di essa, io ho motivi di altamente esser grato al colto pubblico che volle compatire un mio primo giovanile lavoro.

La mancanza ora assoluta di quest' opera, e l'accoglienza favorevole che altra volta otteneva, mi hanno

indotto a rivederla e migliorarla per quanto le mie deboli forze me l' han permesso: laonde dopo le più assidue ricerche che in materia di pubblica amministrazione per lo decorso di otto anni ho esaurite, ho pensato di riprodurla adorna di tutti gli atti del Governo che risguardano i dominî oltre il faro, di cui la prima edizione ne andava priva.

E ciò facendo io non mi sono attenuto al mio primo lavoro: novella forma, novella distribuzione, novella classifica ho voluto seguire. Dietro un piano di metodica legislazione pubblicato dall' ottimo ed integerrimo magistrato e giureconsulto Cavalier de Thomasis, ho io creduto util cosa seguir questo in tutta la sua estensione, trasantando il mio; poichè rendere in atto il concepimento di un tanto uomo di stato è inesplicabile indicare di quanta utilità sia esso per riuscire.

Questo piano consiste nel ripartire tutti gli oggetti e tutti gli svariati rami della pubblica amministrazione in tanti parziali metodici trattati e dare ad ognuno di essi una specie d' indipendenza dall' altro, sicchè soli formar potessero una parte isolata dal tutto e servire esclusivamente alla parte istessa; e che quindi questi spicciolati trattati riuniti in un sol corpo formato avessero un monumento di patria vigente legislazione e da tanto che potesse ad una volta interessare ed essere di sommo vantaggio ed all' uomo pubblico ed al privato, ed al magistrato ed al cittadino, ed al governo ad ai governati . . . . e che ciascuna delle suddette parti o particolari trattati racchiudesse non solo i principî generali di quella legislazione cui imprende ad esporre, ma ancora la storia delle sue vicende ed il

dritto positivo che presentemente ne regola l'andamento.

Un piano cosiffatto non deve che incontrare il pubblico gradimento, poichè i vasti concepimenti del nobil uomo, del sullodato Cavalier de Thomasis, hanno sempremai meritato la generale approvazione. — Solo si potrebbe obbiettare qualche osservazione sulla esecuzione di un'opera di tanta mole—Egli è vero, ed a me non lice di profferirvi motto alcuno; dirò solo che tutte le mie cure e tutta la mia diligenza ho impiegato per conseguire lo scopo prefissomi; e se mai la disgrazia o un perverso destino o una malaugurata sorte non mi avessero permesso di bene ed esattamente corripondere ad un sì lodevole incarico, e che non potess' io incontrare il gradimento de' miei lettori e dei miei colleghi, ai quali in ispecialità è questa mia opera indritta, mi auguro che il pubblico voglia perdonarmi un tanto ardire, in me nato dal desiderio di essere utile alla patria ed a' miei: ed a chi non è noto che *anche il voler nelle grandi opere è molto !*

Dopo questa profession di fede non mi resta se non di quì aggiungere, che per la esecuzione del lavoro era indispensabile e della più grande importanza fissare un punto determinato per gli atti legislativi emessi dal Real Governo e che ho io creduto saggio consiglio di stabilirlo a tutto l'anno 1840, dopo quale epoca pei mutamenti successivi si potrebbe aver ricorso ai bullettini ovvero collezione delle leggi; come pure è da porsi mente che pei principî generali dei varî rami della pubblica amministrazione, ho io fatto tesoro delle utili ed erudite opere del de Ritis, del Bianchini, del de Augustinis, del Liberatore e del Rotondo, nomi

classici e cari ai cultori delle scienze sociali; e che se di frequente ho attinto alle loro fonti, non mai per far la *Cornacchia di Esopo*, ma sibbene per viemmeglio spargere e divulgare i pensamenti di questi patrî ingegni, senza aver ricorso a quelle notabilità straniere che spesse fiate non ci danno con le loro opere se non false idee e strani ragionamenti e complessi di cose *ove stillato ogni velen si bee.*

Da ultimo debbo avvertire che riuscendo quest'opera di una smisurata mole, ad onta che la medesima potesse in più volumi dividersi, la paginazione di essa sarà una e sempre crescente; sistema necessarissimo per lo rinvenimento di tutte le nostre leggi, decreti e regolamenti che a trabocco ho riportati nella loro testuale integrità; poichè per quanta esattezza avessi io potuto usare ed impiegare per classificare sotto ciascuna materia tutte le leggi decreti e regolamenti all'uopo pubblicati, non mi è riuscito conservar per ogni ramo di pubblica amministrazione esattamente questo sistema, essendo tante volte avvenuto che un decreto o un regolamento per se stesso abbraccia più materie unite insieme; è perciò che in talune parti è stato indispensabile l'averlo dovuto semplicemente mentovare senza poi aver potuto indicar la pagina ove inserito esso si trovi. — All'oggetto io prego i miei lettori di consultare tanto la tavola analitica, quanto l'indice ragionato che si trova in fine dell'opera, ove saranno tutti gli atti del governo e le disposizioni legislative in vigore fino all'anno 1840 precisati con ordine ed esattezza, avendo notato il numero della pagina ove sono essi riportati; e quì si fa chiara la ragione perchè ho io conservato per tutta l'opera una paginazion progressiva.

Giova non pertanto avvertire che attenendomi io scrupolosamente al piano ed al progetto del sullodato Cavalier de Thomasis niuna menzione ho fatto nella mia opera:

1.° De' puri atti di amministrazione, come a dire di quei che riguardano nomine ed impieghi, approvazione di contratti stipulati coi corpi morali, o di statuti dati ad essi, premî e privative accordate, decisioni di casi particolari, perciochè non fan parte del dritto comune, nè appartengono alla giurisprudenza;

2.° Degli atti legislativi che consigliati da circostanze ed occasioni passaggiere, svanirono colle stesse occasioni;

3.° Di quelli all' intutto abrogati da leggi posteriori: eccetto quelli però che, comunque abrogati sono tuttavia invocabili nelle quistioni che si rapportano all' epoca del loro impero;

4.° Delle leggi e de' decreti anteriori alla pubblicazione del codice attuale in materie penali o di procedura penale o civile e commerciale, perciocchè non possono essere oramai di alcun uso, nè invocati in alcuna occasione;

5.° E finalmente degli atti legislativi concernenti l' organizzazione e la disciplina de' corpi militari, perchè tali materie sono estranee al dritto pubblico e privato del Regno delle due Sicilie.

Ogni altra disposizione legislativa sarà da me esattamente conservata, sia che riguardi oggetti, i quali per loro natura hansi a riguardare come il complemento del dritto civile, prendendo la voce *civile* nel più ampio senso, e tale che comprenda gli atti legislativi ancora, che appartengono alla materia feudale, alla commer-

ciale ed alla liturgia de' giudizi ; sia che risguardi la legislazion penale e la legislazione ecclesiastica in tutti i suoi rami, sia in fine ogni altra disposizione che costituisce il nostro dritto pubblico interno o internazionale.

Ed affinchè questo lavoro riuscisse del tutto esatto, ho raccolto in una *addizione*, che farà parte di quest' opera istessa, tutti gli elementi che costituiscono l' antica legislazione in tali materie, poichè è troppo noto che non si possono impunemente ignorare le leggi preesistenti, per la ragione, che può tuttavia avvenire, comechè raramente, che occorra di regolare dritti acquistati sotto l' impero appunto di quelle leggi che ora non sono più.

È questo il piano della presente opera ; comunque esso sia, ho io scritto per essere utile. Me fortunato, se coll'esempio almeno, avrò al TRONO ed al mio paese qualche servizio recato! Questo dolce e caro sentimento sarà di sommo compenso al mio lavoro.

Napoli 8 DICEMBRE 1840.

Francesco Dias.

INTRODUZIONE.

INTRODUZIONE

Le costumanze tennero luogo di leggi nell'infanzia de' popoli, e furono le prime leggi conosciute, credendo la società dover essere necessarie alcune regole ed usi pel mantenimento de' rapporti pubblici, fondati su di un consentimento sia tacito, sia manifesto, i soli che almeno in parte, dominar potessero le passioni, vigilare su le persone, proteggere le proprietà, dirigere le azioni, e condurre insensibilmente gli spiriti a quel principio di unità, che forma una sola volontà di tutte le volontà particolari, e che dà a tutte un impulso uniforme. Queste leggi tanto antiche quanto le società, ma nate dagli usi praticati qualche volta per bisogno, altre volte per necessità, e consecrati in seguito dall' esperienza mercè di formali convenzioni, non furono altro in origine che convezioni fatte pel mantenimento della polizia interna. Così la primitiva idea di legislazione si rinviene in quelle stesse convenzioni informi, stabilite dall'uso pel mantenimento de' rapporti sociali nell' interesse comune, ed in ciò, che posteriormente insegnò l'esperienza, di essere le più conformi a questi rapporti; dappoichè gli uomini ignorando tuttavia il carattere proprio delle leggi, la loro essenza, ed i loro principj, le primitive convenzioni nacquero più tosto dalla naturale tendenza, che guidava ciascun individuo ad assicurare la propria persona, ed i propri beni, anzi che dall'idea di una legislazione con saviezza combinata.

Nota. Questa introduzione è stata tratta dall'opera di Carlo Bonnet sulla pubblica amministrazione che noi, per la precisione delle idee che essa racchiude, abbiamo creduto saggio consiglio di qui riportare.

Quel naturale sentimento, che in su le prime fondato avea su di semplici usi i mezzi di conservazione delle persone e delle cose, quel bisogno di una polizia più precisa, che in seguito sanzionato avesse quegli usi medesimi, mediante formali convenzioni, le quali sovente modificarono le prime regole, furono parimenti le cause, che diressero gli uomini alla instituzione della pubblica autorità. Ma non conoscendo ancora tutt'i principii dell'organizzazione sociale, e quindi sovente dominati da alcuni eventi, o circostanze, che influito aveano di già su'costumi, il carattere, le opinioni, le forme delle loro amministrazioni racchiusero gli stessi vizî de'loro governi.

In mezzo a quell'ignoranza de'principii constitutivi dell'armonia politica interna, e delle leggi che assicurar la poteano, i capricci, e le passioni di una moltitudine che agiva per impulso, ovvero gl'interessi personali delle corporazioni, o la volontà di un capo, unico dispositore degli uomini e delle cose, ebbero la direzione de'pubblici affari.

Per tal modo, i popoli, or vittima delle proprie passioni, tormentaronsi ne'disordini di una mal'intesa libertà, or sottomessi a tutti gli abusi dell'arbitrio, sopportarono i mali della servitù; e quando la libertà pubblica, e la sicurezza individuale non erano compromesse dalle corporazioni, o da un capo geloso del potere ch'esercitavano, non erano difese da altri, che dalle divisioni intestine sempre rinascenti. Da ciò derivarono, secondo i costumi, la polizia, ed il carattere de' popoli, sieno quelle calamità interne, le disunioni di famiglie, le divisioni de'cittadini in partiti fra di loro nemici, sieno tutt'i mali delle guerre civili, o quella cupa e feroce tirannide che spargeva il sangue per prevenire le rivolte, per estinguere le mormorazioni ed i lamenti, e per dominare colla scure del carnefice, col timore, e coll'apparato de'supplizî; ovvero quella tirannide più pericolosa ancora, la quale senza spargere apertamente il sangue, accostumava al giogo senza far uso dell'aperta violenza e degradava insensibilmente gli uomini, senza che indicar si possa l'epoca reale della comun servitù.

Se qualche volta, l'amor del pubblico bene ne'cittadini, le virtù delle corporazioni bene intenzionate, le qualità di un capo di animo ben formato, supplirono per intervalli presso alcuni popoli, all'instituzione di una buona pubblica amministrazione, il bene passaggiero risultante dalla saggia amministrazione degli uni, e dallo zelo di tutti, non mai fu un sicuro garante per l'avvenire.

Sia adunque in un paese piano, dove la coltura è più facile e produttiva, dove gli uomini più si moltiplicano e riavvicinano, dove le permute si eseguono con maggior facilità, dove la vita in conseguenza è più socievole e dolce, i costumi più puliti, la lingua più per tempo perfezionata, più precoci i talenti, e dove gli uomini spogliandosi più presto della loro rozzezza si rivestono di una certa urbanità, che accresce la loro intelligenza, diminuendone l'energia; sia in un paese montuoso, l'aspetto del quale ha sempre qualche cosa di aspro e selvaggio, dove la coltura è più difficile, gli abitanti più rari, e meno dipendenti gli uni dagli altri riguardo alla loro esistenza, dove la vita al par de' costumi è più rustica e più semplice, meno perfetta la lingua, dove le comunicazioni incontrano difficoltà maggiori, e dove il carattere è più fermo, risoluto e costante, dappoichè gli uomini conservano più lungamente le loro primitive abitudini, si succedono i popoli; e spessissimo le loro convenzioni sociali si trasmettono colle generazioni che le videro nascere, senza di che, abbandonati sempre a' tormenti della libertà, od all' abbattimento della servitù, entrambe piaghe politiche, sarebbero stati più instruiti, e quindi più felici: essi non di meno ignorano i beneficî di una saggia pubblica amministrazione.

Gli uomini addottrinandosi col tempo indubitatamente conobbero gl'inconvenienti di un tale stato sociale, senza però saperne correggere i vizî. Come mai avrebbero potuto conoscere con quali mezzi potevano essere garentite realmente le persone ed i beni, secondo quali forme il governo e l'amministrazione esser doveano ordinati, non conoscendo sopra quali principii le pubbliche leggi riposano?

Ma per non risalire a'tempi dell'antichità, tanto da noi lontani pe'loro costumi, opinioni e polizia, cosa ritroviamo noi nella storia de'popoli fondatori de' moderni stati, prima che la rivoluzione francese avesse fatto sentire la sua influenza a'loro discendenti? L'uniforme e pur troppo vero racconto de' pubblici mali, in tutt'i paesi per molti secoli cagionati dalla mancanza delle leggi, da' vizi, e dall' arbitrio in amministrazione!

Le inondazioni de' popoli nomadi del nord sul mezzogiorno dell' Europa, successe ne' primi secoli dell' era volgare, trascinarono con esse l'invasione, i saccheggi, e portarono ovunque la distruzione. Questa invasione ruppe le catene di cui i romani aggravato aveano l'universo conosciuto, e sostituirono in vece quelle della barbarie. La divisione dell'impero, la superstiziosa debolezza, o la imbecillità

degl' imperatori di Oriente, e di Occidente, coll' indebolire il proprio potere, lasciarono le province romane senza difesa, aperte a tutt'i popoli che le inondavano a gara, o che si affrettavano di scuotere un giogo con impazienza sofferto. L'impero romano fu rovesciato, e con lui scomparvero tosto i residui delle leggi cadute già in disuso, delle cognizioni e delle arti quasi distrutte.

Da' rottami di questo colossale impero si formarono una moltitudine di piccoli stati, fondati tutti colla forza e la violenza, de'quali i popoli originari si perderono posteriormente, del pari che la loro origine, nella notte de' tempi.

Guerre e continue distruzioni segnano questa prima epoca dell'antica Europa, così divisa in tante diverse nazioni, per quanti capi audaci, o destri vi furono che s' impadronirono del potere. La debolezza però di questi capi e del loro governo militare, permise tosto a quelli che dopo di essi, occupavano i primi posti, di rendere le cariche ereditarie nelle proprie famiglie, mediante l'importanza che diedero alle loro funzioni, le quali per forza dell'intrigo, riguardate furono come inerenti alle persone, ed attribuironsi quindi il dritto del potere su' popoli, perchè acquistati aveano grandi prerogative e ricchezze, e godevano grandi privilegi.

L' usurpazione de'grandi e de' nobili, sempre armati, assicurò sin da quell' epoca la loro indipendenza col pubblico servaggio, e diede origine al governo feudale, governo mostruoso che pose molti stati nello stato, lo indebolì, ed arrestò ogni coltura. Ammessi esclusivamente a' consigli de' Principi, per far le veci delle antiche pubbliche assemblee, governarono realmente gli stati così divisi.

Quindi non vi fu più nozione di giustizia e di ordine pubblico per que' popoli, sotto il potere di una nobiltà senza freno. Non vi fu più nè amministrazione, nè regole protettrici delle persone e de' beni, e non essendovi nè proprietà, nè sicurezza personale, sparì l'industria dalle città e dalle campagne; non vi fu altro commercio, che il ricambio de' prodotti territoriali, e di alcuni oggetti grossolanamente manifatturati: oppresso troppo il commercio in que'tempi, non ardiva ancora di avventurarsi più in dentro delle coste, e delle frontiere delle province. Le guerre stesse non furono, che guerre di rapine senza scopo politico, o vantaggio per l' umanità; le quistioni piuttosto civili che politiche, furono raramente interrotte da parziali trattati, o da tregue comandate dall'ambizione de' grandi, dalla stanchezza de' loro sforzi per aver esauriti i mezzi e le forze.

In ogni paese i regimi deboli e disastrosi, il dispotismo, o l'indolenza de' capi, l'audacia de' nobili, la dominazione di molti, più insopportabile di ogni altra cosa, il pubblico servaggio, la più grossolana ignoranza ne' popoli e ne' loro oppressori, la deficienza di leggi positive, e gli stati, al pari delle nazioni governati sia nell'interno, sia nelle relazioni esterne, dagli abusi passati in consuetudini, dalla violenza o dalla mala-fede, offrono il quadro monotono della barbarie di que' primi tempi.

Nell' avvilimento generale in cui tanti mali gittato avevano l'Europa, quel poco di pubblica sicurezza residuale obbligò, pur nondimeno alcune città marittime del nord e del mezzogiorno a rendersi del tutto indipendenti, od a collegarsi insieme per assicurare la loro navigazione commerciale; in tanto che gli eccessi medesimi del potere forzarono, in talune province, ad accordare delle franchigie ad alcuni comuni, e sia per opporli a' nobili, sia per prevenire le rivolte, e gli smembramenti, concederono loro de' privilegi per garentire le loro franchigie, ed eressero alcuni usi locali in costumanze particolari per dare una maggiore stabilità alla sicurezza delle persone e de' beni degli abitanti; per tal modo vi fu una gran confusione nelle province, essendo le une divise dalle altre e senza ligame politico fra loro.

Insensibilmente però le conoscenze e le arti, prodotto delle crociate, cambiarono ed addolcirono i costumi. I Principi elevarono la loro autorità su quella de' grandi. Si fissò il potere fin' anche nelle famiglie, e parve di prendere con ciò consistenza maggiore. La milizia de' Principi fu sostituita alle volontarie prestazioni della nobiltà, la quale in seguito perdè ancora il dritto di batter moneta, di fare a suo genio leva di soldati, di formare delle alleanze politiche, e di giudicare esclusivamente in linea di giustizia i popoli, che divisi aveva fra' suoi membri; questi popoli sono oramai, dalla proprietà e dalle franchigie, invitati alla industria, ed al sentimento de' loro dritti. Queste prime retrogradazioni verso l'ordine pubblico, e la generale inquietudine, necessaria conseguenza, prepararono da quell'istante gli spirti agli avvenimenti del decimoquinto secolo.

Guttemberg inventò l'arte della stampa; Cristofaro Colombo fa premura per la scoverta di un nuovo mondo nell'Ovest dell'Europa, ed un felice istinto che lo guida a traverso di mari sconosciuti, gli fa scovrire la nuova terra da lui predetta; Vasco de Gama navigatore non meno ardito ed intraprendente indica una nuova strada dal-

l' Oceano alle coste meridionali dell'Asia. La invenzione della prima, ed il desiderio degli altri due di assicurarsi, cioè di ciò ch'essi sospettavano dovervi esistere, ebbero per lo spazio di tre secoli, una influenza distinta su la civilizzazione, l'industria, il commercio, la navigazione, le ricchezze, i lumi, ed i destini degli stati. Ma questa rivoluzione fu lenta e progressiva, come lo sono tutte le scoverte dello spirito umano.

Se i tempi anteriori alle avventurose scoverte di questi tre benefattori dell' umanità non offrono che la barbarie in cui l' Europa giaceva da dieci secoli, senza nè anche sperarne la fine, i tempi che seguono présentano almeno i continui sforzi della ragione, e quella naturale inclinazione, che somministra agli spirti umani di cercare sempre il migliore nell'ordine sociale.

Ben tosto una generale emulazione agita i popoli del mezzogiorno, i quali si fan padroni dell'arte della stampa, per far passare, o tentare d'imitare nelle loro lingue, da essi formate, e che in ogni paese vengono sostituite in seguito negli usi ordinari della vita, alla latina, gli scritti dell'antichità, che scovrir si possono, trasportati da'degenerati discendenti della Grecia nelle loro emigrazioni. I popoli del nord successivamente seguono quest'esempio e rinascono in Europa le scienze e le arti dagli antichi conosciute. L'accoglimento delle persone, che le coltivavano, la fondazione delle pubbliche scuole per lo insegnamento, la facilità d'instruirsi per la moltiplicazione de' libri, perfezionano a poco a poco le lingue nazionali, arricchite in seguito da'progressi dell'industria, e dalle comunicazioni di una moltitudine di vocaboli, per comunicare le idee nuove. Le nazioni in fine sentono il bisogno della civilizzazione, e delle leggi. L'arte della stampa è il primo sforzo che sveglia l'Europa dal suo letargo, intanto che la scoverta dell' America e del Capo-di-Buona-Speranza, invitando la cupidigia de'popoli verso que'paesi sconosciuti, crea la navigazione ed il commercio, eccita l'industria, e dà un altro corso al genio de'Principi, aprendo loro una nuova strada.

L'umore inquieto e turbolento che fomentato aveva tante guerre intestine e straniere, favorisce il braccio de sovrani degli stati marittimi, vogliosi di possessioni e di potenza, cose che essi delle volte comprar doveano in Europa colla perdita delle loro province, ed anche della loro autorità, colgono queste occasioni come mezzo per accrescere il credito e la preponderanza loro. Su le relazioni de' primi viaggiatori esagerate sovente, fan leva di truppa, ed equipag-

giano flotte per mandarle, in lor nome a conquistare e difendere in seguito i paesi, ne' quali il solo caso dirigeva le prime invasioni, e de' quali per lo più ignoravano la posizione ed i nomi. Ma l'ambizione e la cupidigia ve li chiama, e si affrettano di stabilirsi i primi, come se la terra stata fosse vacante, per appartenere di dritto al primo occupante, ovvero come se l'eccesso della popolazione de' loro stati li forzasse a farla rifluire al di fuori. Ciascuna potenza conquistatrice, non conoscendo ancora che le vere ricchezze de' suoi stati consistono nella coltura, industria, e consumazione interna, misurava il valore e l'importanza delle sue invasioni sull'estensione e la fecondità delle miniere, e de' paesi che devastava. Quasi tutto il nuovo mondo sorpreso, e non potendo opporre al fanatismo di conquista degli agguerriti europei, se non sparse popolazioni, passava per tanto sotto il cupido dominio di alcune potenze europee, le quali per rapirgli l'oro, distruggevano gl'indigeni, e correvano in seguito a strappare gli abitanti dell'Africa, per farli coltivare quelle contrade delle quali distrutti ne aveano i popoli: vergognosa schiavitù, orribile commercio che gemer fecero per più di tre secoli l'umanità, e che furono un misfatto aggiunto a quello della devastazione!

Col tempo però queste potenze più rischiarate da' loro errori, e sicure posseditrici delle loro colonie vi trasportarono l'industria, la cultura, le arti loro, equo compenso de' mali cagionati al nuovo mondo. L'America quindi divenne per l'Europa la sorgente di nuove ricchezze e di nuova industria; pur nondimeno gli stabilimenti di oltre-mare non possono bilanciare la perdita annuale, che le rispettive metropoli fanno nella popolazione, e ne' capitali, per mantenere la loro intera cultura ed industria, dappoichè i progressi sperati non sono tanto rapidi, quanto li avea fatto credere la rivoluzione operata nel sistema sociale.

La stessa avidità di possedere colonie e ricchezze, guidò parimenti queste potenze su le coste e ne' mari dell'Asia e dell'Africa; e per tal modo aggiunsero il commercio di queste regioni a quello dell'America. I vantaggi di tale utile rivoluzione, per i popoli dell'Europa furono, l'esser valutati per qualche cosa nell'ordine politico, e l'aver migliorato il proprio sistema sociale; e pe' Principi poi l'aver acquistato maggior sicurezza nel possesso del loro potere e territorio, una continuità maggiore nelle politiche combinazioni, e più costanza pel mantenimento dell'ordine già stabilito.

Quindi il potere divenne meno vessatorio, e più assicurata la tranquillità, si accrebbe la popolazione con più agio, e vi fu maggior sicurezza nelle persone e ne' beni; si ripulirono i costumi, nuovi bisogni svegliarono l' industria; ed il commercio, col trasportare i prodotti ed i lumi da una in un'altra regione, aumentando colle negoziazioni le conoscenze, diventò un legame fra le nazioni, ed addolcì a poco a poco l' umor guerriero de' Principi, col soddisfare in parte la loro inclinazione. Si rischiararono i popoli, e conobbero di essere necessari gli uni e gli altri per la conservazione comune, e pel mantenimento delle loro relazioni, e senza considerarsi ancora come membri di una gran famiglia, videro almeno ch' esistevano alcuni rapporti naturali che li univano, e che bisognava una corrispondenza fra di essi pel bene comune.

In mezzo a questa generale effervescenza, l'amministrazione pubblica ricevè sensibili miglioramenti. Si stabilì un cert'ordine in questa parte del pubblico potere, e si valutò maggiormente l' azione della società su le persone, e le cose. Furono meglio coltivate le terre, ed arricchita l'agricoltura di animali stranieri, e di piante esotiche. Si formarono le strade, si stabilirono le poste, si diseccarono alcune paludi, si scavarono de' porti, si costruirono città, fu meglio diretta la polizia, e più favorevole a' cittadini la pubblica sorveglianza. A lato di questi utili stabilimenti si elevarono monumenti e palagi decorati dalle arti di una perfezione per lo innanzi sconosciuta. L' instruzione fu affidata ad un numero maggiore d' individui, ed alcuni principii di tolleranza cominciarono a riavvicinare gli uomini, in tanto che, mediante le ricerche e gli sforzi, stimabili scrittori dimostrarono alcuni errori, distrussero alcuni pregiudizi, annunziarono utili verità, e furono i primi a far conoscere le scienze.

Il bene però dell'umanità risultante da questi felici cambiamenti ne' costumi, opinioni e polizia de' popoli, fu sovente bilanciato da quell' abuso, che le passioni fecero de' proccurati vantaggi. La causa di ciò esiste nella situazione in cui trovavansi allora gli spirti. Più l' oppressione e l'ignoranza che malversavano i popoli ed i Principi erano grandi, maggiori e più violenti sforzi fecero per liberarsene.

A que' tempi di agitazione, e di effervescenza, in cui al meno vedonsi quelle anime forti, le sole capaci di grandi imprese, successe un altr' ordine di cose, del quale si va debitore alla politica de' Principi, ed alla maggiore stabilità de' confini territoriali.

La progressiva umiliazione della nobiltà assedò il potere de'Principi, ed operò insensibilmente la politica subordinazione delle nazioni. I grandi perderono fin'anche la speranza d'inquietare gli stati, sia sotto Principi potenti, col pretesto di sostenere il loro potere, dappoichè i successi di costoro su gli stranieri, e la grandezza che li circondava lusingavano la vanità de'popoli; sia sotto Principi deboli, che sono i primi ad essere sopraffatti dal dispotismo ministeriale.

Libero l'esercizio del potere da ogni freno gravitò, sin anche su le coscienze, cosa la meno dipendente dalla pubblica autorità. All'energia. a'costumi grossolani, ma austeri e franchi, alle guerre di religione, all'ambizione de'grandi, successero la dolcezza de'caratteri, una certa urbanità, la dissimulazione, l'interesse personale, l'abitudine di far la corte, e l'intolleranza politica e religiosa. Tutto prende un carattere uniforme, le idee e le arti partecipano di quella monotonia che le impicciolisce. La cultura esclusiva delle lettere, dà egualmente agli spirti un certo languore, che li devia dalle grandi cose, e che influisce su le lingue, gittando qualche lume nelle nazioni che le coltivano.

Al gusto esclusivo delle lettere successe in seguito quello delle scienze di unita allo spirito di sistema inseparabile da ogni incominciamento. Lo spirito prese un'altra direzione, secondata dalla maggior quantità di conoscenze che gli uomini acquistato aveano intorno al potere. Quindi tutto inclina verso il libero esercizio della ragione, e la totale civilizzazione de'popoli.

Per tal modo dopo l'invenzione della stampa, la scoverta dell'America, e del passaggio a'mari del sud pel capo meridionale dell'Africa, dopo di essersi introdotta la diversità delle opinioni religiose, l'Europa per tre interi secoli fa continuati sforzi per ritrovare un miglioramento nel sistema sociale, e per sortire dalla barbarie de'suoi primi tempi, e dopo che la politica e la navigazione riavvicinarono i popoli, si formarono fra di essi interessi pubblici e commerciali rapporti, i quali rivolsero la loro attività verso la cultura, e l'industria, inutilmente fino a quel momento consumata in guerre intestine.

L'Europa intanto avvanzava lentamente verso la civilizzazione, col perdere sovente da una parte ciò che guadagnava dall'altra. Il corpo politico, soperchiato affatto ed impotente annunziava una vicina dissoluzione, per quella progressione naturale delle cose che tutte hanno il loro periodo di accrescimento, di grandezza e di decadenza.

Ciascuna parte dell' edificio sociale, priva di un appoggio concentrico si stacca, ed attende la prima scossa per crollare. Il disordine nelle finanze, il peso de' debiti pubblici, la poca abilità ne' Principi, le prodigalità delle corti, il dispotismo e la cupidigia de' ministri, la versatilità de' consigli, preparavano insensibilmente gli stati ad un cambiamento nella polizia interna, ed i popoli a desiderarlo: in tal guisa successivamente s'incatenarono gli avvenimenti gli uni agli altri, come conseguenze relative ed assolute.

In quest'ultima epoca della storia antica, l'Europa formò un'associazione, la quale priva di esatte nozioni sul dritto delle nazioni, come pure di un atto positivo di unione, all' infuori di alcuni particolari trattati, si mantiene, alle volte mediante il contrappeso nascente dalla debolezza degli stati, e spesso mediante la gelosia, la quale faceva che ogni potenza si credesse interessata alla conservazione di ciò che trovava stabilito, anzi che per quell'interesse ben inteso da ognuno, di mantenere cioè la specie dell'ordine esistente. Ma quest'ordine più apparente che reale provò de'cambiamenti, ogni qual volta piacque all' ambizione de' grandi stati di pertubarlo. Gli avvenimenti per quanta influenza aver possano, pruovano che indipendentemente dalla debolezza per mantenersi, e dall'ambizione per attaccare, le massime di politica si riferiscono sempre all'attitudine de' governi. Quindi l'Europa languì nella sua indolenza, ed abituale soggezione, malgrado gli sforzi da essa fatti per sortirne. La mancanza di leggi positive fu la causa della sua malsania politica interna ed esterna, e della non civilizzazione de'popoli dopo il loro stabilimento.

Alcuni piccoli stati privi di forze interne, divisero in partiti l'Europa, ed infransero quell' armonia politica, che le grandi potenze conservar volevano per esse sole: questi piccoli stati furono per tali potenze un alimento, sempre rinascente, alla loro ambizione. I grandi stati conservarono sempre i loro particolari interessi, o per dir meglio, servirono la loro ambizione personale, inquietarono continuamente l'Europa con guerre stolte quanto rovinose; niuno stato però conosceva la rispettiva e vera sua posizione, e non era abbastanza instruito dell' uso che far dovevasi di quell' equilibrio politico, che ciascuno richiedava per se. Non vi fu potenza, la quale non vantò de' dritti su' dominj delle altre, e come che là dove i dritti sono eguali la sola forza è quella che decide, si combattè quindi pel conseguimento di tali dritti, senza anche realmente conoscerne la na-

tura. Tutti gli stati quasi trovarono degli ostacoli ne'paesi stranieri, come nel loro territorio, sul possesso di ciò che ad essi non apparteneva: ed ecco ciò che produsse la vera anarchia, introducendo una grandissima confusione ne' ripettivi dominj; ed è tuttavia una delle cause che fa nascere guerre e discordie. In mezzo a questa fluttuanza d'interessi diversi che continuamente intralciavansi, l'Europa si vide in continue agitazioni, le guerre nascevano dalle guerre, dappoichè finiti i combattimenti sussisteva ancora la rivalità, ed i trattati non erano che tregue rivestite delle forme politiche; un'ambizione priva di grandezza e di mezzi, urtanto più tosto, anzi che attiva ed intraprendente nelle sue vedute, n'era sempre la secreta cagione. L'Europa rimase adunque presso a poco qual'era un secolo indietro, val quanto dire ch'essa seguì colla sua politica lo spirito d'intrigo e di contesa, ed una certa abitudine di essere e di agire.

I popoli erano sotto la dipendenza de' capi, che ne disponeano arbitrariamente, ovvero sotto l'autorità de' magistrati elettivi, i quali usurpavano il potere delle leggi. La loro oppressione era altrettanto maggiore, per quanto grande era l'abbattimento in cui languivano, che si prolungava vieppiù per una conseguenza della deficienza di virtù e di talenti anche nelle persone che trovavansi alla testa degli affari. Una certa abitudine era la sola guida della loro amministrazione, e gli stati si sostenevano pel solo motivo che essi erano tutti egualmente mal governati, e perchè da lungo tempo erano su lo stesso piede. Essi erano diretti da taluni principii di condotta quasi simili, non dalla saggezza ne'consigli, nè dalla moderazione ed abilità negli affari. Niun governo possedeva idee giuste su la pubblica amministrazione; ed il sangue de' popoli inutilmente versavasi in mezzo alle guerre intraprese senza motivo, o per gelosia, o per soddisfare l'intrigo o la cupidigia, e spesso condotte senza abilità.

Gli stati ingranditi successivamente mediante l'usurpazione e la conquista, ed esposti sempre all'ambizione, ed alla gelosia de' loro vicini furono divisi in province senza alcuna proporzione su la loro rispettiva estensione, ciascuna delle quali avea la sua amministrazione, la sua giustizia, i suoi usi, le sue misure, i suoi diversi costumi, e fin'anco la sua lingua particolare. Questa differenza si trovava sovente da città a città. Alcuni costumi locali, e contrari, nati dalla barbarie de'primi tempi delle nazioni, allora quando i paesi divennero il patrimonio di altrettanti nobili ambiziosi per quanti se ne trovarono intervenienti alla divisione delle province, di unita

alle leggi romane, tanto straniere al carattere, ed a'costumi di que' popoli, formavano le leggi civili. Alcune province, ed anche paesi interi adottate aveano quest'ultime, per mancanza di leggi proprie. Per tal modo si videro molti stati nello stato. Gli abitanti dello stesso paese erano come stranieri gli uni agli altri, e secondo l'espressione di un oratore del governo, parlando della Francia: « Formavano « una società di società. La patria era comune, e le province par- « ticolari e distinte: il territorio uno, diverse le nazioni. Una sola « cosa univa tutte queste parti, cioè la medesima dipendenza dalla « volontà di un padrone. »

Alcuni antichi abusi passati in massime di stato, alcuni usi consecrati dal tempo, e dalla volontà de'Principi, mediante l'abuso illegale delle cose più sacre, constituivano le leggi politiche, che governavano i popoli. I poteri instituiti si trovavan sempre fuori de' loro limiti, dappoichè gli usi che li regolavano, si stabilivano successivamente secondo che ciascun corpo usurpava il potere, o ne abusava. Niuna corporazione conosceva, nè la natura del suo potere, nè quella de'suoi rapporti e della sua instituzione. In mezzo a tale ignoranza de'principii constituenti l'organizzazione sociale, i popoli erano continuamente il giuoco, o la vittima delle corporazioni dello stato, e schiacciati sempre dalle loro contese personali, perciocchè privi di un regolamento positivo che fissasse i dritti di queste corporazioni, e che servir potesse come baluardo comune, per opporlo alla loro ambizione. Cotanta ignoranza precipitò il governo, la pubblica amministrazione e la giustizia in una gran confusione.

A'mali, che risultavano dall'ignoranza de'dritti politici, si univano quelli nascenti dall'ignoranza de' dritti civili. Non vi era garentia alcuna nelle leggi criminali per la persona, i beni e l'onore de' cittadini. La procedura medesima era un nuovo supplizio (la tortura) che colpiva l'innocente del pari che il reo. La confessione o la negazione dell'accusa, la colpabilità, o l'innocenza che si pruovavano mediante la procedura delle torture e de' tormenti, sovente diveniva più orribile ed inumana della stessa pena inflitta col giudizio. La punizione de'delitti e la graduazione delle pene, non avevano per base la natura de'delitti medesimi ed il male che arrecano alla società, ma alcune false idee di politica e di religione; distruggendo così nella mente degli uomini l'esatte idee di giustizia, che comandano di essere giusto con umanità, severo con integrità. Nei giudizii criminali non si lasciava al cittadino, nè anche l'ultima

salva-guardia della sua sicurezza, cioè di non essere condannato che in forza della legge, e dopo di essere stato pubblicamente difeso.

La procedura civile non era più protettrice. Spessissimo i giudici pronunziavano intorno alla persona ed a' beni de' cittadini in conformità di antiche costumanze, o delle loro proprie decisioni citate come leggi dello stato. In mezzo ad una tal deficienza di leggi precise, l'astuzia o l'eloquenza ottenevano giudizi favorevoli. Col lasciare nella incertezza le persone ed i beni si arreca un reale pregiudizio alle famiglie, dappoichè dalla procedura dipende in gran parte la sicurezza delle proprietà e delle successioni. È similmente svantaggiosa allo stato, dappoicchè la sua lentezza e le sue forme privano i tribunali di quella confidenza, che il cittadino deve sempre riporre nella loro giustizia e ne' loro lumi.

Se alcuni governi gelosi un poco della tranquillità pubblica, della sicurezza personale e de' beni, prestavano qualche attenzione all' organizzazione giudiziaria ed alle regole di procedura avanti a' tribunali, accadeva perchè la sola giustizia era sempre considerata, dopo l'impero militare, una delle prime prerogative, e la più augusta funzione del potere supremo. Quindi malgrado lo stato d'infanzia in cui trovavansi allora le leggi giudiziarie, vedevansi oramai in alcuni stati de' saggi più o meno felici per regolarizzare questa parte dell' istituzion sociale.

Niun paese però possedeva un sistema amministrativo, niun popolo godeva il beneficio di una saggia amministrazione, dappoichè coloro, a cui davasi il nome di legislatori, sol per aver pubblicate alcune leggi particolari, ne ignoravano anch' essi i principii; non mettevano unità nelle loro leggi, e confondevano sempre nelle loro instituzioni sociali lo stato, il governo e l' amministrazione. Non vi era parte precisa di legge, o regola fissa che denotasse i dritti ed i doveri della pubblica autorità, che determinasse i rapporti degli amministratori colla società. Non si avea nè anche la idea degli elementi che constituiscono l'amministrazione, della natura delle sue attribuzioni, della sua differenza, e de' punti di contatto col governo ed i tribunali, de' suoi rapporti infine cogli amministrati. Non venne mai in pensiere a' legislatori di alcun popolo, che la pubblica amministrazione ha le sue leggi, le sue forme, ed i suoi principii fissi ed invariabili: non se ne sospettava nè anche la loro esistenza.

Amministrare valeva lo stesso che agire giornalmente, cioè non seguire che le illusioni, la volontà, o l'impulso del momento, eser-

citare impunemente una porzione importante del potere, inquietare i cittadini nella personalità, e ne' beni, fare insomma ciò che si chiamavano atti di autorità. L'arbitrio il più assoluto, ed una cieca pratica erano le sole regole, che seguivansi in amministrazione. I principii cambiavano con gli uomini, ed i cittadini divenivano il giuoco delle piccole passioni, dell'orgoglio, della gelosia, della negligenza, e dell'ignoranza di coloro, che erano chiamati a' pubblici impieghi o che vi si succedevano. Da questa imperdonabile ignoranza, cioè de' primi principii dell'amministrazione pubblica, derivavano i più grandi disordini nello stato, e gli abusi del potere, ed i popoli ne erano interamente la vittima.

Le persone ed i beni abbandonati a tutt' i mali dell'arbitrio, e dell'insufficienza, od oppressi da' regolamenti, che sotto l'apparenza di una garentia nuocevano egualmente agli uni che agli altri, erano in certo modo in balia dell'autorità che doveva proteggerli. Sempre forme capricciose, o violazioni legali de' dritti particolari; regolamenti amministrativi funesti nelle loro conseguenze, quanto viziosi ne' loro principii, che compromettevano di continuo il commercio e l'industria, ed impedivano lo smaltimento, e la consumazione. I privilegi e le corporazioni li paralizzavano, togliendo loro quella libertà, senza della quale non possono mai fiorire gli stati. Il potere stabilito per vegliare al mantenimento delle leggi pel comune vantaggio, col rendersi proprietario, fittajuolo, manifatturiere, mercante (cose tutte che di autorità pubblica lo costituiscono semplice privato e giudice e parte nella propria causa) divenne anch' egli nuocevole alle proprietà, all'industria, ed al commercio degli amministrati, ch'era nel dovere di proteggere mediante la sua amministrazione, e che continuamente opprimeva coll'interporre la sua autorità ne' giudizj, che lo interessavano. Le imposizioni non erano già un debito de' cittadini, ma una spoliazione della proprietà privata per servire alle pubbliche dilapidazioni. Le leve militari gravitavano su le sole campagne, come le prestazioni personali, sistema odioso pel modo con cui era stabilito, e per le cause per le quali esigevansi, anzi che la natura medesima dell' obbligazione.

La mancanza di ordine nelle finanze e nella contabilità; i debiti pubblici, gl' imprestiti smoderati toglievano all'agricoltura ed al commercio i fondi necessari, ed in gran parte le risorse all'industria ed alle negoziazioni. E quando i due terzi delle terre di un paese erano posseduti da' nobili, e dagli ordini religiosi, alcuni regola-

menti su l'agricoltura, sovversivi del dritto di proprietà, che riposa nell' unione dell' interesse pubblico col rispetto dovuto alla privata proprietà, privavano ben' ancho gli stati de' loro naturali vantaggi.

L'istruzione, abbandonata generalmente a persone inabili, escludeva ogn'idea di nazionalità, si limitava allo studio de'poeti o degli oratori dell' antichità. E da ciò nasceva quella vana erudizione, e quella inutile istruzione che si trasfondeva nelle pratiche sociali.

Il popolo, parto la più numerosa, ed utile degli stati, era disprezzato dalle primarie classi, disprezzo che colpiva ben' anco le professioni de' cittadini, quantunque solo su di essi gravitavano le pubbliche imposizioni ed in molte province languivano nella dimenticanza, e nell' umiliante mediocrità. Un tal disprezzo si osservava, sopra tutto nella dimenticanza delle convenienze sociali, le quali non vengono mai impunemente oltraggiate fra uomini instruiti, dappoichè un simil disprezzo era quello che meno si tollerava, e questo ultimo grado di avvilimento, facendo meglio ad essi conoscere i loro mali presenti, e quelli che li erano riservati, questi aumentavansi di peso pel timore che ne avvicinava il termine. Le classi di mezzo sopportandolo con impazienza dalle classi primarie, per imitazione lo facevan ricadere su le classi inferiori, delle quali disprezzavano le professioni, come pure le parentele. In tal modo negli stati esisteva una reale divisione, e l' orgoglio del rango aggiungeva a'pubblici mali un male morale che maggiormente li aggravava. Un' altra divisione nasceva ancora dalle opinioni religiose e dal libero esercizio de' culti. Tutto serviva di velo e di pretesto al potere; ed i governi privavansi in conseguenza de'lumi che ricever potevano dalle nazioni, coll' essere giusti e moderati.

Niuna di quelle cose che interessar potevano la pubblica sicurezza delle città e delle campagne, formava l' oggetto delle meditazioni de'consigli, o delle cure de' governi: solo quando il male stava per accadere od era già accaduto, si pensava poche volte a ripararvi. Quella scrupolosa previdenza che non isdegna di discendere ne' più piccoli dettagli, quando trattasi di assicurare la personalità, e la tranquillità degli amministrati, e ciò che contribuir possa alla pubblica salute, era un' arte ignorata dagli agenti dell'autorità. Erano troppo orgogliosi costoro del potere ch' esercitavano per degnarsi di discendere in tali dettagli: troppo di essi medesimi occupati nelle loro funzioni, per istruirsene; pur troppo non curanti di ciò che constituisce la felicità degli uomini in società, per occupar-

sene, ne abbandonavano la cura ed il lavoro a' subalterni, altrettanto orgogliosi, mal' intenzionati, ed occupati del pari della loro fortuna e del loro credito. In questo stato di cose in cui ciascuno agiva come l' intendeva, ne risultava alla giornata, una moltitudine di piccoli abusi e vessazioni, causa sempre rinascente di una muta guerra fra gli agenti dell' autorità e gli amministrati, e delle lagnanze, pur troppo fondate di costoro, contra del governo: ecco le conseguenze necessarie de' vizi, e degli errori di una cattiva amministrazione.

Il più grande arbitrio dirigeva la polizia, parte tanto importante della pubblica amministrazione, che interessa tanto da vicino i cittadini. La polizia sembrava di essere instituita esclusivamente per la protezione degli uomini ricchi o potenti, e per tormentare i particolari. I suoi regolamenti, de' quali burlavansi le persone molto elevate, per tenerli in verun conto, e le sue forme vessatorie compromettevano di continuo la libertà individuale, colpita dalla polizia secondo i suoi capricci. Il sistema dissorganizzatore dello spionaggio permettcale di adoperare il suo potere come meglio le piaceva, di spiare i discorsi ne' luoghi pubblici, d' impadronirsi sordamente di coloro i quali non avevano altri torti a rinfacciarsi, che di non esser piaciuti, di strappare segretamente i cittadini alle loro famiglie, ed a' loro amici, di penetrare nell'interno delle case, e distruggervi la fiducia e la confidenza. Tutto ciò che si diceva nel segreto dell'amicizia, nella confidenza dell' intimità, nella espansione del cuore, in mezzo al dolore delle cose che dispiacciono, imputato era a delitto. Col disunire i cittadini, si gettava e manteneva una segreta e generale diffidenza negli spiriti. Quella previdenza preventrice del delitto, e vigilatrice del mal'intenzionato, per impedir di commetterlo, senza inquietare il riposo delle persone; per far godere liberamente agli amministrati i vantaggi della società; per rispettare i loro dritti, con assicurare interamente la loro tranquillità; per garentirli di tutto ciò che potrebbe nuocere ad essi, senza nè anche sembrare farlo; quell' arte infine di agire con una influenza segreta, ma protettrice e benefica a somiglianza della natura nelle sue operazioni, erano elementi estranei alla polizia di que' tempi.

I naturali vantaggi de' paesi, il genio, l' attività e l' industria degli abitanti erano paralizzati da' vizi della loro amministrazione, vizi derivanti da' principii del loro governo, e che rimontavano alla sua origine ed antichità.

Se intanto alcuni regolamenti ed ordinanze potevano far sospettare, che in que' tempi l'amministrazione, e la giustizia avevano de'principii, ed una legislazione tutta propria; se anche talvolta sembrava che l'attenzione del legislatore erasi portata su di elementi di tal genere, questi erano tosto sconosciuti o posti in dimenticanza per le forme, le estensioni, o limitazioni che ad essi davansi. Quindi in niun luogo le persone, e le proprietà garentite erano contra gli attentati del potere e gli errori dell'ignoranza. Non poteva invero accadere altrimenti, dappoichè il governo medesimo conseguenza del quale è l'amministrazione, non era stabilito presso alcun popolo sopra principii fermi, e guidato dalla sana politica. S'ignorava ben' anche che le sole leggi formano la sicurezza delle persone e delle proprietà, assicurano la perpetuità degli stati, e constituiscono la gloria e la forza loro.

Dovevano finalmente i sovrani aprire gli occhi sui loro veri, e permanenti interessi, ed impegnarsi di proccurare a' rispettivi governati una legislazione saggia ed uniforme, e con ciò un'amministrazione regolata secondo le basi della buona politica, e della vera economia. La Francia fù la prima a dare questo gran passo, ed a rompere tutte le barriere che il tempo ed i pregiudizi resi avevano insormontabili. Essa la prima tentò di dare delle leggi a' suoi popoli, e fu la prima a concepire la magnifica e salutare idea di una legislazione uniforme. Fu la prima a conoscere in che consista l'amministrazione pubblica, e s' impegnò di organizzarla sopra basi fisse ed invariabili, divise quindi i suoi dominî in dipartimenti, e basò il suo sistema amministrativo su quella saggia e politica division territoriale, tanto per la situazione delle diverse autorità, quanto per determinare la rispettiva loro giurisdizione, quantunque questa giurisdizione non dipenda soltanto da' limiti del luogo in cui risiede, ma in certi casi ancora dalla specie propria e particolare delle attribuzioni conferite a ciascuna di queste autorità.

Oltre queste leggi su l'organizzazione amministrativa, la Francia ne pubblicò altre su le contribuzioni dirette ed indirette, e fissò con ciò un sistema, se non perfetto, più favorevole almeno alla proprietà ed all'economia sociale; pubblicò del pari leggi su le leve militari, la salubrità delle città, e la polizia delle campagne, su la manutenzione e la riparazione delle strade, su la mendicità, e gli stabilimenti di beneficenza, sul regime delle prigioni e delle case di detenzione, su l'agricoltura, le manifatture e 'l commercio, su'la-

vori pubblici, e la contabilià de' dipartimenti o delle comuni. Quindi fece fare un gran passo alla scienza amministrativa, che usciva alla pur fine dal caos in cui da tanto tempo giaceva.

Se le scosse politiche che provò la Francia in questa prima epoca della storia moderna, la impedirono di dare alle sue leggi quel grado di bontà che suole perpetuarle; l'opera sua si sarebbe anche perduta in mezzo a quei rovesci, se il grand'uomo a cui quello stato deve una saggia legislazione, e la civilizzazione l'Europa, salvata non l'avesse dalle sue rovine per perfezionarla; fu esso almeno che ne additò la strada, ed un grand'esempio diede a'tempi avvenire. Sì: il generoso e clemente Luigi XVI avrà sempre la gloria di aver sottratta la legislazione dalla confusione e barbaria in cui languiva, di averne distrigato gli elementi e di avere, sotto questo rapporto, arrecato l'utile più importante all'umanità!

I talenti intanto acquistavano uno slancio sconosciuto sin'a quel momento, e superando tutti gli ostacoli che opponevansi al perfezionamento dello spirito, e de' progressi della ragione, si estendevá il dominio del pensiero, e dilatavansi i limiti delle conoscenze umane, e tutto un'altra tendenza prendea. I numerosi cambiamenti avvenuti nell'interno della Francia, ne fan tosto nascere un'altro nell'intelligenza dell'uomo; i progressi della civilizzazione ricevendo un'influenza diretta da'progressi delle scienze, come le scienze la ricevevano da' progressi della civilizzazione; e come tutto ciò che è relativo allo spirito dell'uomo, ha per principio l'intelligenza, e per oggetto la ricerca del vero, sia nelle cose fisiche, sia nelle cose di ragionamento; le scienze, col perfezionarsi riflettevano le une su le altre una porzione del loro lume. Da questo momento in vero essendo lo studio esclusivamente delle scienze, le vere umane conoscenze, mediante altra direzione data agli spiriti, fà loro abbandonare le teorie, per andare in traccia del positivo, e fortunatamente sostituisce la ragione al gusto esclusivo delle cose immaginarie. L'umanità si risente di questo cambiamento ne' concepimenti dello spirito. Le scienze diventano mezzi di giornaliera applica zione a' bisogni delle società. L'industria si perfeziona, si moltiplica, ed i suoi prodotti suscettibili maggiormente di essere acquistati da tutti, aumentano, co' comodi della vita, le ricchezze dello stato. Le arti divengono la vera e scelta imitazion della natura. Gli scritti utili e profondamente meditati spandono le cognizioni in tutte le classi, e non si vedono più, in materia di scienze fisiche, di governo, e di legislazione,

que' sistemi, che aggirandosi sempre quasi nella sfera delle stesse idee, non avevan fatt' altro che indurre gli scrittori a richiamare gli errori precedenti, ed aggiugnervi tuttavia i propri.

L'Europa attenta a' cambiamenti politici che operavansi in Francia, e disprezzando le cause che li producevano, quantuque comuni co' principii che regolavano la polizia di tutti gli stati, vedeva con sorpresa una nazione forte per la sua numerosa popolazione, attiva ed intrapendente, soggiacere ad intestine turbolenze, le scosse delle quali temeva che si facessero sentire al di fuori. Bisognava intanto reprimere il torrente, che minacciava la sicurezza de' troni e la pace degli stati. Le armi si oppongono alle armi, e la lotta fu tanto ostinata, quanto nuovi i mezzi adoperati da' belligeranti per coronare le rispettive operazioni, e conseguire lo scopo da essi prefisso. In tanta e sì generale agitazione si ravviva la fantasia, si aguzza l'ingegno; ed i governi, che in circostanze di tal natura vanno in cerca degli uomini d'ingegno, e dei grandi talenti, prendendoli da qualunque siasi classe, per elevarli alle grandi cariche dello stato incoraggiano le scienze, proteggono e premiano que' che vi si applicano con successo. Da ciò in mezzo alla combustione dell'intiera Europa, nascer si videro tanti uomini illustri in tutte le parti delle umane cognizioni; e quindi i governi alla portata si videro di dare a' rispettivi popoli una legislazione savia e durevole, ed un' amministrazione provvida, salutare, e da formare la sicurezza delle persone, e delle loro sostanze.

La Francia pel corso di dieci interi anni immersa negli orrori della più spaventevole anarchia, ondeggiò fra leggi or buone, ed or dannevoli. Essa sdegnava oramai di vedersi così crudelmente dilaniata, quindi la salute pubblica ed il governo confidate furono all'autorità di un solo, e bandita quella di molti ambiziosi.

Allora il governo francese ripigliò quell'attitudine ferma ed estesa, e quella inflessibilità di carattere, che soggiogano le anime comuni, sorprendono e stancano le altre dotate di una prudenza e di un coraggio ordinario. Esaminò allora, con maturità di consiglio le piaghe dello stato, e concepì la salutare idea di dare ad un grande impero una legislazione saggia, uniforme e generale.

Con queste nobili vedute si perfezionano alcune cose, ed altre se ne creano e se ne producono; risorgono quindi le leggi e l'amministrazione dallo stato d'incertezza in cui d'apprima giacevano, ed i francesi ritornano su la strada segnata loro precedentemente dalla ra-

gione. Defatigati dalle politiche dissensioni, e sottomessi ad un governo dotato di fermezza diventano più docili nel ricevere il beneficio di una savia legislazione conforme a' loro costumi ed a' voti loro.

Le leggi relative all'interesse pubblico, fissarono primieramente le vedute del governo, già più esperto per la pubblicazione delle prime leggi, come che più importanti per gli amministrati, avendo per ispeciale oggetto di assicurare sopra principii costanti tratti dalla natura stessa de' rapporti de' cittadini colla società, la felicità e l'armonia sociale. La scienza amministrativa e quella del pubblico dritto incominciava a figurare fra' concepimenti utili all'umanità. Le leggi venivano meglio adattate a' bisogni degli uomini, e più conformemente a'loro rapporti sociali, ed all'interesse dello stato; dappoichè questi bisogni, rapporti, ed interessi si conoscevano meglio. La Francia ebbe quindi per la prima volta leggi fisse, e coordinate fra di loro.

Le circostanze però non permettevano ancora di pubblicarsi un compiuto sistema amministrativo; se ne gettavano tuttavia le prime basi, e camminando per dir così, co' tempi, si portavano su le leggi di pubblica amministrazione que' miglioramenti e quelle mutazioni, che l'interesse ben inteso dello stato esigeva. Furono quindi date alla Francia nuove leggi politiche, che constituiscono le prime leggi amministrative degli stati. I corpi intermedi fra 'l principe, e la nazione garentiscono la libertà pubblica, temperano l'azione del potere; e le grandi dignità accrescono lo splendore del trono, riunendo al governo le diverse parti dell'amministrazione.

Le leggi e le instituzioni insensibilmente vengono riformate in ciò che vi è di contrario ai principii del governo di un popolo, e poste in armonia co' costumi della nazione. Alla disorganizzazione, conseguenza del passaggio subitaneo ad un nuovo ordine di cose, alla diffidenza, ed allo scoraggiamento che risultati erano, succedono nello stato l'ordine e la confidenza nel suo capo. I partiti si tacciono, e quindi si estinguono. La direzione data agli spiriti dalla rivoluzione, ripiglia il suo corso, ed è più marcata ed attiva.

L'unità stabilita nel governo dello stato, si stabilisce del pari nell'autorità amministrativa per ottenersi l'azione in amministrazione. S'instituiscono i consigli di prefettura pe' giudizi amministrativi, ed i consigli generali, distrettuali, e municipali per farne il disame; l'instituzione di questi consigli coll'essere un beneficio per gli amministrati, gitta le basi di un buon sistema amministrativo.

Tutto pruova la saviezza del legislatore, e la sua previdenza nella fissazione delle funzioni, delle attribuzioni e de' rapporti degli amministratori co' consigli da lui creati.

L'amministrazione messa in armonia col governo, ricevè quindi esclusivamente da lui l' impulso, e le ruote inutili, o contrarie non arrestano più il movimento della macchina amministrativa. L' esecuzione delle leggi è più pronta, e non soffre veruno ostacolo. L'azione del governo, ricevuta dall' amministrazione, diviene più attiva, e diretta continuatamente dalla sua influenza si comunica nella sua purezza agli amministrati.

Le leggi promulgate dalle prime assemblee erano troppo moltiplicate, e senza ordine. La rapidità quindi degli avvenimenti, che inquietato avevano le famiglie nella persona e ne'beni lasciata non aveva a queste assemblee la necessaria calma per rivestire le loro leggi del carattere di durata che nasce esclusivamente da una savia meditazione su'rapporti fra gli uomini, ed i bisogni dello stato. Ma la Francia trovandosi in circostanze più favorevoli alla sua legislazione, consulta la esperienza dell' età, e persone le più abili mettono in opra i numerosi materiali sparsi nelle nuove leggi, le quali vengono riformate in ciò che contengono di vizioso. Si profitta parimenti della tradizione, concernente le regole e le massime, pervenuta sino a quell' epoca, e che formato aveva lo spirito de' secoli.

Un codice civile, tanto necessario per regolare i rapporti nelle famiglie, e le private azioni, dappoichè dall'ordine nelle famiglie, dalla sicurezza delle proprietà, dalla probità, e buona fede nelle azioni, esclusivamente si compone la morale individuale, che serve di base alla morale pubblica; un codice di procedura, compimento del primo, e da cui dipendono l'equità, la saviezza, e l' uniformità, e speditezza de' giudizi, l' imparzialità de' giudici, la confidenza de'cittadini nella giustizia, ed in gran parte la permanenza della proprietà; un codice di commercio, tanto utile per regolare quella parte de'contratti civili, che han rapporto alla transazione commerciale, estesi e multiplicati cotanto in una nazione numerosa, attiva, industriosa, manifattrice, e sparsa su tutta la terra, in relazione con tutt' i popoli, e dedita al commercio ed alla navigazione: un codice penale sì necessario alla tranquillità pubblica in mezzo ad una gran popolazione; un codice di procedura o per meglio dire d' instruzione criminale tanto importante alla conservazione della libertà individuale,

sono i nuovi beneficii del legislatore della Francia, ed i nuovi pogni della interna felicità della medesima.

L'esperienza fa tosto conoscere la saviezza di queste leggi; le migliori, non solo per essere corrispondenti a' particolari costumi di una nazione, ma adottabili ancora da tutt'i popoli.

Quello che niun popolo aveva ancora tentato, in mezzo alla calma di una lunga pace o sotto di un Governo da lungo tempo stabilito e rispettato, la Francia l'intraprende in seno all'agitazione, inseparabile sempre da una gran rivoluzione e lunga tempesta, ed in mezzo alle guerre sempre rinascenti, che aveano fin'anche estinto ogn'idea di giustizia e di moderazione.

Ma vittorie più gloriose e decisive, conquiste più rapide, ed anche più importanti, decisero alla pur fine de' destini dell'Europa. La vetustà de' Governi, le abitudini de' popoli, le opinioni accreditate, gli usi ed i costumi consecrati da' tempi, non sono più un ostacolo contra la corrente che scuote gl'Imperi, egli stabilisce tutti su di un piano uniforme, saggio pe' suoi principii, e salutare negli effetti. L'Europa quindi si bilancia per mezzo delle guerre fino a che rinviene il suo equilibrio politico, da lei conosciuto, solo quando ognuna delle sue parti si stabilì su di un nuovo sistema.

Meglio ordinata, dopo di ciò, ritrova nella sua armonia quel contrappeso che indarno cercato avea per tanti secoli, e che sol'esso stabilir poteva la tranquillità, la prosperità, la felicità, e lo sviluppamento della sua industria. Invano parlato essa avea del suo politico equilibrio, e della bilancia del suo commercio: la Francia le addita in che quest'equilibrio consista, e gli elementi che assicurar possono la bilancia.

Le nazioni equilibrate meglio fra di loro, più sicure nel loro interno, divennero egualmente più rischiarate intorno a' propri dritti e rispettivi doveri. Ogni potenza ristretta ne' limiti assegnatile dal suo potere, e dalla sua esistenza nella bilancia politica, per la tranquillità e la durata della federazione generale, si vede quindi in una determinata proporzione, corrispondentemente alle considerazioni fatte su la posizione relativa de' paesi, dappoichè son meno i trattati che assicurano il riposo degli Stati, che il sentimento che hanno di non potersi nuocere.

La confederazione Europea fu creata in quest'epoca la prima volta. La Francia ingrandita nel territorio, nella popolazione, nell'industria, e nella coltura, posseditrice di porti, e di mercati su

tutt' i punti vantaggiosi, cose tutte più reali delle sue antiche possessioni dell' America, partecipe del commercio dell' occidente e dell' oriente dell' universo, diviene il capo di questa confederazione, il punto concentrico da cui parte l'impulso comune, ed in cui vanno a terminare tutti gl' interessi delle nazioni. Governata da leggi ed instituzioni uniformi ha l' inapprezzabile vantaggio cioè, che tutt' i suoi popoli non formano che una nazione, e che quaranta milioni di abitanti applicati all' agricoltura ed all' industria, al commercio ed alla navigazione, alle scienze ed alle arti, naturalmente bravi, attivi, ospitali ed intelligenti, qualità ereditate da' loro antenati, ma che han ricevuto maggiore estensione, e sviluppamento, sieno attaccati allo Stato con gli stessi principii. Gli Stati federati vivono in pace sotto la sua protezione, restituiti ciascuno a' loro naturali vantaggi, ed al genio de' loro abitanti. Qualunque sia la loro posizione, e la natura del rispettivo suolo, si avvicinano mediante i particolari costumi, le abitudini, e le opinioni, e ricevono il beneficio della civilizzazione, e delle leggi fin allora ignorato, non formando più che una sola famiglia riunita per la somiglianza delle instituzioni e per lo stesso linguaggio. I loro Governi vi attingono le cognizioni e sentono che sopra le leggi è fondata la felicità de' popoli, e la pubblica prosperità! Uno è lo spirito che l'anima, e questo è quello della Francia, che dà a tutti l' impulso, e mantiene fra di essi l' unione, e l' armonia. Anche gli Stati stranieri alla sua confederazione travagliavano a perfezionare le loro leggi, prendendo per modello la sua legislazione. L' industria, il commercio, e la navigazione ricevono maggiore accrescimento; le scienze, a cui l' Europa deve i vantaggi che godè per la sua civilizzazione, pe' suoi costumi, pel suo commercio ed industria, sono in maggior preggio. Ad esempio della Francia, tutt' i Governi si occupano della statistica del loro paese, e cercano di distinguere la rispettiva amministrazione, mediante la conoscenza della situazione positiva delle loro province. Al di là de' mari la barbarie di quella moltitudine di popoli che avvicinano verso il Nord i paesi confeedrati dell' America, fugge e si arretra all' avvicinarsi della civilizzazione, col mezzo del commercio di permuta, ed i due vasti continenti del nuovo mondo vedono stabilirsi degli Stati indipendenti.

Per tanto, quelle guerre, che rivelato avevano alla Francia il sentimento delle sue forze, e dato all' Europa quella della sua grandezza, cambiano la faccia del mondo e riuniscono tutte le nazioni

in una gran famiglia, ciascun membro della quale, col travagliare per la sua prosperità, concorra alla felicità comune,

Col succedere l'ordine alle pubbliche turbolenze, in ciascun anno essendovi delle felici innovazioni nell'amministrazione, dalla quale dipenderà un giorno la felicità e la tranquillità delle generazioni future, si mette in regola questa parte tanto preziosa dell'autorità, ed elevasi sopra principii certi la scienza amministrativa. Alcune riforme meditate ne' consigli, semplificano le leggi amministrative, e le completano in molti punti. Le leggi relative all' agricoltura, all' industria, al commercio, a' dazi diretti, alle leve militari, vengono meglio stabilite su' rapporti degli uomini in società, e le ricerche statistiche servono al loro perfezionamento. Si creano alcuni depositi per la mendicità, e si ordina il lavoro nelle case di detenzione. Vien riformato il regime degli ospizi, spedali, e delle prigioni, riforme a cui sono assai debitrici l'umanità, e la morale pubblica. Un ministero di manifatture e commercio, alcune società di agricoltura, camere di manifatture e commercio, l' instituzione degli esperti mettono in regola la coltura, l'industria, ed il negozio. S'intraprendono numerosi ed utili lavori su tutt' i punti della Francia, si abbelliscono le città e si facilitano le comunicazioni. S' intraprendono due importanti lavori amministrativi, cioè la statistica, ed il catasto, che risultano amendue in vantaggio degli amministrati, mediante l'esatta conoscenza che acquista il Governo delle proprietà fondiarie, delle risorse nella popolazione, e delle ricchezze in prodotti territoriali ed industriali. Si ordinano ed incoraggiano alcuni nuovi prodotti della coltura e delle arti, e la Francia, ricca già pel suolo, può affrancarsi dalle variazioni del commercio dello straniero sempre incerto. Le invenzioni, e le scoverte utili all' umanità ricevendo un grand'impulso dalla natura degli avvenimenti e dal genio dell' uomo, lo spirito proccura nuove occupazioni, senza far negligere le arti consolatrici della vita. Una straordinaria attività si comunica anche a' Governi stranieri, e la reciproca influenza delle leggi e delle scienze, indebolisce insensibilmente le cause degli errori e de' pregiudizi co'loro effetti. La ragione anch' essa non ha a desiderare degl' importanti cambiamenti. Infine lo spirito di ordine, e di economia del Governo dirige tutt' i rami dell'amministrazione, ed il suo genio attivo e vigile, le sue vedute grandiose, utili e profonde, danno alla Francia quelle savie leggi amministrative, da cui sempre dipende l' unione dell' interesse pubblico col privato, e seguentemente la pro-

sperità degli Stati. Per la prima volta l' amministrazione ed il Governo camminano con passo fermo ed uniforme.

L' arte della pubblica amministrazione, scienza novella dovuta a' lumi de' tempi moderni, sarà dunque per le future generazioni un monumento del genio della Francia. Sino a quest'epoca abbandonata all' impero delle circostanze, sottoposta a tutti gli abusi dell' incertezza, limitata alle consuetudini delle officine, non consisteva quest' arte, che nella conoscenza superficiale di alcuni imperfetti regolamenti.

Son molto lontani da noi que' tempi in cui si passava dallo studio frivolo della letteratura alla gestione degli affari, in cui si era chiamato agl'impieghi e diventavasi uomo di stato, senza la prima nozione dell' amministrazione e delle leggi, e nell' assoluta ignoranza de' propri doveri, in cui sconoscendosi le leggi amministrative, le più idonee a regolare i rapporti pubblici degl' individui, si suppliva al positivo colle teorie, ed alla conoscenza de' principii co' sistemi, o colla pratica degli affari, e la presunzione negl' impieghi: que' tempi in cui mettendo in non cale l'industria non si seguivano in amministrazione che le bizzarrie, le volontà, ed i capricci dell'autorità, dappoichè l' uomo pubblico era più inorgoglito per quello che credeva d' innovare, e creare, che saggio per istudiare e conoscere ciò ch' era ed esser doveva secondo i bisogni del suo paese; in cui, senza mettere a profitto l' esperienza dell' età, si sopraccaricavano i popoli d' imposte senza proporzionarle a' bisogni ed alle risorse dello Stato; in cui si prodigava il sangue in guerre mancanti di motivo, e senza abilità dirette; in cui il cittadino abbandonato era, in quanto alla sua persona ed a' suoi beni, ed all' arbitrio ed all' ignoranza de' depositari dell' autorità, dappoichè la cupidigia si brigava poco della proporzione tra le rendite pubbliche, e la privata proprietà, perciocchè l' ambizione sdegnava di calcolare, se i suoi sforzi erano o pur nò in proporzione co'suoi mezzi; e l'esercizio del potere, trovandosi allora nelle mani de' prepotenti pe' loro impieghi, disprezzar faceva quelle persone che trovavansi, per dir così, come abbandonate alla discrezione di costoro.

Era necessario adunque, che un gran rovescio distruggesse e facesse valutare i sistemi e tutte le teorie a quell' epoca esistenti, per ricondurre gli spiriti a ricercare e studiare le conoscenze positive, le sole utili e degne di stima, e dirigerli verso ciò che interessa le leggi, il governo, e la pubblica amministrazione, che la

natura medesima degli avvenimenti dasse alla ragione quell' esperienza che sempre mai sdegnato avea di consultare, ed allo spirito la maturità conveniente, per valutare le cose che han rapporto col ragionamento, il quale esclusivamente si acquista collo studio del pubblico e del privato dritto, e della conoscenza esatta di ogni particolar ramo della pubblica amministrazione.

L' amministrazione quindi, fattasi oramai più circospetta, per la conoscenza delle sue obbligazioni e della positiva situazione dello Stato, calcola, nell' impiegarle, le forze e le risorse sue, ed essa la prima teme di oltrepassare i limiti de' suoi dritti, come la prima è a conoscere il male che ne risulterebbe, ed il precipizio che scaverebbe sotto i suoi piedi, se ciò facesse. Nello stesso modo, che il legislatore rinvenne gli elementi delle leggi amministrative già pubblicate, la conoscenza de' rapporti, e de' bisogni degli uomini in società, nel modo medesimo l' amministrazione conosce ora, ch' essa rinverrà gli elementi positivi della prosperità nazionale nella cognizione de' suoi doveri e de' rapporti della popolazione e dell' industria, e delle produzioni commerciali, colla forza, la ricchezza, e la potenza dell' Impero.

PROGRAMMA

PEL

CORSO DI PUBBLICO DRITTO

PRESENTATO

ALLA FACOLTÀ DI DRITTO DI PARIGI

dal barone de Gerando

CONSIGLIERE DI STATO E PROFESSORE DI DRITTO
NELL' UNIVERSITÀ DI PARIGI.

PROGRAMMA.

L'uomo dall'istante ch'entra in questo stato di Società, al quale è chiamato dalla Provvidenza, entra nello stesso tempo sotto l'impero di una legislazione universale, che non è altro che l'insieme dei doveri generali, e reciproci degli uomini, gli uni verso gli altri: non altro che la condizione istessa del genere umano. Legislazione non scritta, ma che l'autore di tutte le cose ha scolpito nel nostro cuore, ed impressa nella nostra natura; che la coscienza e la ragione promulgano; legislazione tanto antica quanto il mondo; comune a tutt'i popoli, invariabile, non peritura, uniforme, e che sotto il nome di *dritto naturale*, serve di base all'edificio intero della Legislazione.

Ora l'uomo non solo è ammesso nella universale società del genere umano; ma egli nasce nel seno della famiglia, è unito a molte comunanze più o meno naturali; prende il suo posto nella città, in quella particolare politica società che riunisce in un corpo di stato, in una nazione del pari tutte queste famiglie e tutte queste diverse comunanze.

Di qui nascono per l'uomo nuovi rapporti e nuovi bisogni, che sviluppano alla giornata i progressi dell'incivilimento. Quindi è mestieri dapprima che le leggi primitive di che è composto il dritto naturale ottengono una garentia efficace, che ne assicuri la reale e costante esecuzione, un esplicita definizione, che le rischiari per la osservanza di esse, un commentario che le applichi ai casi svariati, ed alla particolar forma della società, degli strumenti, e degli organi che le mettano, e le mantengano in vigore; fa d'uopo eziandio che tali leggi primitive siano accompagnate da altre leggi adattate a nuovi rapporti, a nuovi bisogni; e che reggendo gli uni, proteggano gli altri; siano sempre in accordo co' luoghi del pari che co' tempi. Queste leggi esplicite compongono il *dritto positivo*.

Il dritto naturale scopre il principio di quel che debb' essere; il dritto positivo prende come un fatto le istituzioni esistenti, ne spiega lo spirito, e le segue nell'abituale di loro applicazione.

Ora i rapporti, e gl' interessi, che formano il patrimonio del dritto positivo, sono di due specie: vi sono de' rapporti d' individuo ad individuo: del pari che degl' interessi del tutto particolari; vi sono de' rapporti tra gl' individui della società, come degl' interessi comuni.

Di qui le leggi positive si dividono in due grandi sistemi; l'uno riguardando l' individuo sotto il primo di questi due aspetti fissa lo stato delle persone; stabilisce la costituzione delle famiglie, assegna i titoli alla proprietà, regola il modo di goderne, quello della sua trasmissione, presiede ad ogni genere di transazione, determina le forme sotto le quali saranno esercitati e garentiti i dritti che ha riconosciuti ed istituiti, previene dippiù e punisce con le disposizioni repressive gli attentati che potessero minacciar la vita, l' onore, e la libertà di ciascuno. Ed a questo primo sistema di leggi appartiene quel che si chiama *dritto privato*.

L' altro avendo essenzialmente in veduta il corpo intero della società, fonda le istituzioni sulle quali esso riposa, assegna all'individuo come cittadino il posto che debbe occuparvi, e la parte che ha da prendervi; regola queste nuove famiglie, e queste progressive associazioni che formano una comunione d' interessi più o meno estesa, e che vanno a ligarsi e confondersi nella grande famiglia nazionale; determina come saranno trattati questi collettivi interessi; i quali non possono essere esercitati che in comune; li abbraccia tutti nella sua sollecitudine, e dividendosi in seguito a norma delle

loro varie specie non solamente procura a ciascuno la propria sicurezza, ma sforzasi di dar loro la maggiore soddisfaziono possibile, non esigendo dall'individuale interesse che i sagrifici assolutamente indispensabili, o piuttosto (poichè l'interesse collettivo non è che la riunione dello stesso interesse del quale ognuno partecipa) non esigendo da ciascuno su di una parte de' proprii personali interessi, che i sagrificii indispensabili ad un'altra parte più interessante, quelli ch'ei trova nell'associazione generale. Questo è il *dritto pubblico ed amministrativo*.

Pur tuttavolta nell'andamento del nostro codice questa distinzione non riceve una rigorosa applicazione, e non dà un'assoluta linea di remarcazione. Così il codice penale abbracciando tutta la sfera dei delitti reprime egualmente e coloro che minacciano le sociali istituzioni, e coloro che attentino ai dritti personali. In egual modo le leggi d'ordine pubblico racchiudono spesso delle disposizioni penali, od accasionalmente statuiscono su di alcune relazioni di privato interesse. Finalmente il nostro codice civile racchiude delle disposizioni d'ordine generale su la pubblicazione e su gli effetti della legge, sul godimento e sulla privazione de' dritti civili, e sul patrimonio pubblico ec.

Considerati anche nella loro essenza, i due grandi sistemi di leggi che noi abbiamo or ora distinti, benchè in effetti diversi, conservano tra loro sotto un gran numero di aspetti uno stretto legame. Dapoichè siccome la civile, e penale legislazione anche allora che sembra non occuparsi che delle persone, e delle condizioni private, ha costantemente in veduta l'interesse di tutti, o vi coordina le sue disposizioni, del pari le leggi formanti il dritto pubblico ed amministrativo, non solamente debbono ai dritti privati il rispetto il più costante, ed il più scrupoloso, ma tendono essenzialmente ad offrir loro nelle istituzioni generali questa garentia, e questo appoggio ch'è il fine principale dell'organizzazione sociale; il dritto privato, dico Bacone è messo sotto la protezione del dritto pubblico: *Jus privatum sub tutela juris publici latet*. Nella Legislazione civile, la società interviene (perchè vien riguardata in certo modo, come solidale, e responsabile in faccia a ciascuno) onde conservare all'individuo il libero esercizio delle sue facoltà, ed il pacifico possedimento de' frutti che ne raccoglie, considerando come un'offesa fatta ad essa stessa quella recata ad alcuno de' suoi membri. — Nel sistema delle leggi che forma il dritto pubblico ed amministrativo, la società sor-

ai loro organi una specie di sacerdozio. D'altronde qualunque siasi l'inevitabile imperfezione delle loro formole, imperfezione necessariamente attaccata ad ogni opera dell'umano sapere, le leggi ricevono questo augusto carattere della loro origine, e dal fine che propongonsì, ed è la morale pubblica, l'umanità, la religione istessa che in esse vivono, e son consacrate.

Da esse eziandio quel sentimento puro ed elevato di che ci riempie lo studio delle leggi, sentimento che si confonde col culto della virtù, e che lo fortifica, nobile studio, che tracciando in effetti le massime del buono, e del giusto ne mostra l'utilità pratica, e dalla quale, se noi l'avrem seguita nel vero spirito, ne sortiremo sempre migliori, più penetrati della nostra propria dignità, più affezionati ad ogni nostro dovere! Ora se la civile legislazione ne insegna sopratutto la probità, la legislazione pubblica c'insegna dippiù la generosità, l'ingenuità, e l'attaccamento al bene. Il dritto civile propriamente detto si racchiude quasi esclusivamente in una giustizia rigorosa, *vivere onestamente, non offendere alcuno, rendere a ciascuno quello che gli è dovuto;* ecco, dice il Codice Romano le sue tre regole fondamentali. Il dritto pubblico ed amministrativo si estende ad una giustizia distributiva, ad una specie di beneficenza, ad una generale ed attiva benevolenza, che ricerca ad un tempo l'utile comune, che aspira al perfezionamento, che si sforza di ottenere i frutti i più abbondanti, e di farne la ripartizione la più estesa, che si compiace dell'equa distribuzione de' premî, e delle ricompense.

I due grandi sistemi di queste leggi hanno finalmente ciò di comune, che nell'applicazione delle regole generali ad una determinata società, amendue debbono mettersi in accordo con lo stato di questa società, con l'estensione del suo territorio, del grado del suo incivilimento, della sua ricchezza, de' suoi costumi, de' suoi lumi e delle stesse sue tradizioni, e senza dubbio non per ubbidire servilmente a tutto quello ch'essi trovano introdotto dall'uso vengano tali leggi stabilite, ma per prevenire i mali, sviluppare i beni, di cui il germe è rinserrato nell'attuale condizione delle cose, per ricevere le forme, e l'estensione che essi richiedono, per esser proprii finalmente ad accomodarsi nella materia, che loro è somministrata. Perciò si è giustamente pensato, che lo studio dell'economia pubblica non è affatto estraneo alla scienza delle leggi, perchè metterebbe in chiaro aspetto l'una di queste essenziali circostanze, a norma delle quali dirigesi lo spirito della Legislazione, e perchè nello spie-

sviluppare le applicazioni, chiarirle con esempi, e con spieghe, rischiararle eziandio, quando è utile con paragoni presi dalla Legislazione di altri paesi, togliere le difficoltà ed i dubî quando è possibile, e per quanto è possibile; tale è lo scopo del corso che intraprendiamo.

La sua definizione basta per farne calcolare l' importanza, per far apprezzare i frutti che possono ottenersene, almeno se quegli al quale si è dato l' onore di confidarlo avesse ingegno, e forze eguali al suo zelo.

Le nostre istituzioni hanno saviamente aperto delle scuole superiori e particolari pei diversi rami del servizio pubblico; l' amministrazione, questa parte di uffizî, di cui l'influenza è si potente su la generale prosperità, benessere e riposo de'particolari, attendeva anche il noviziato che debb' esserle proprio, e tanto più lo desiderava, che in apparenza la scienza che la dirige può offrire qualche cosa di vago, d' indefinito, e d' incerto, mentre che nella realità questa scienza, deve come tutte le altre, avere i suoi principii, le sue conseguenze, e le sue regole.

Una tale apparenza ingannevole ha potuto inspirare a molti la confidenza di dare i primi passi in questa carriera con l' esercizio istesso di quella e con attiva partecipazione all' autorità. Da ora innanzi le idee potranno essere rettificate, e le cose riprendere potranno il loro corso naturale; non vi sarà più studio elementare dell' arte difficile dell' amministrazione, imparandosi ad essere amministratore col rischio, e col pericolo degli amministrati, non verrà più considerata quest' arte come unicamente ammessa ad una specie d' ispirazione; no senza dubbio, che non abbia così la sua ispirazione, ma simile a quella del genio nelle scienze e nelle arti, impadronendosi delle verità proclamate dalla ragione ed obbedendo alle regole stabilite; la sua ispirazione il suo genio è l' amor del bene pubblico, il vero patriottismo, l' attaccamento al Re, ed alla patria, e noi non lasceremo l' occasione di fomentare questo sacro fuoco nell' animo di coloro che ne fanno l' onore di ascoltarci, presentando loro i modelli, sviluppando lo spirito morale dell' amministrazione, e riportandoci con essi a queste vedute elevate, che un giorno dovranno sempre animarli, dirigerli incessantemente nella giusta confidenza di trovare già ne' loro cuori i nobili sentimenti che debbano commentare, e rendere fruttifere le nostre troppo deboli parole.

Or questo noviziato è tanto più naturalmente stabilito nel seno della facoltà di dritto, che lo studio di tutte le parti di esso è già per sè stesso un preparamento indispensabile per far de' buoni amministratori.

Ma non sono i soli agenti diretti dell' amministrazione generale, che possono desiderare un' istruzione propria a mettere in ordine le massime di essa, ma lo sono altresì tutti coloro, che ci prendono una parte più o meno estesa; tutti quelli che si dedicano al servizio pubblico; sono i giureconsulti stessi che nell' onorevole carriera del Foro si trovano spesso chiamati a dare i loro consigli in quistioni amministrative, i quali sedendo nei nostri tribunali, trovansi chiamati a pronunziare su materie miste, a riconoscere i confini della competenza, ed applicare finalmente le disposizioni delle nostre leggi ai regolamenti amministrativi delle numerose circostanze, in cui questi regolamenti invocano l' appoggio dell' autorità giudiziaria, ed in cui i nostri codici rapportansi a misure di pubblica amministrazione.

D' altronde, ed affrettiamoci a dirlo, le istituzioni generose di cui la Francia gode al presente rendendo tutt' i cittadini ammessibili ad ogn' impiego, invitandoli anche a prender parte per pubblica fiducia o per la scelta che ne fa il Monarca in questa bella gerarchia di consigli, che concorrono all' amministrazione de' nostri comuni, de' nostri ospedali, de' nostri pubblici stabilimenti, de' nostri dipartimenti, e che assistono il governo istesso nel centro della sua autorità (di questi consigli, ove i cittadini illuminati, portano in mezzo a noi con laudevole emulazione il tributo di uno zelo disinteressato) le nostre istituzioni loro aprono il recinto delle nostre camere legislative, ove ciascuno di essi può sperare di venire un giorno a compiere le più eminenti funzioni, associarsi alle più alte meditazioni di pubblico interesse, e cooperare alla confezione delle leggi, non lasciamo di dirlo, che non vi è quasi alcuno cittadino, qualunque siasi la sua condizione privata, che nel corso di un' educazione perfezionata, non possa applaudirsi di mettere nel rango de' suoi studi quello che in tanti modi, ed in tante occasioni, potrà fornirgli i mezzi di essere un giorno anche più utile al proprio paese. V' ha dippiù (e tale è anche lo spirito delle nostre istituzioni, che tendono a moltiplicare le garentie per tutti i diritti) gli amministrati, gli stessi semplici particolari nella qualità di amministrati,

non potrebbono essere indifferenti alla creazione di un' istruzione pubblica destinata a mettere in chiaro i principî che regolano i loro rapporti con l' autorità pubblica, nel corso di una savia educazione in cui essi coltivando le lettere, le arti, le più sublimi scienze potranno compiacersi di abbracciare un' ordine di conoscenze che sarà qualche volta per loro di utilità pratica, spiegando ciò che la amministrazione lor dimanda, i motivi de' suoi atti ed al bisogno, i dritti come mezzi di un legittimo reclamo, di modo che le regole di quest' autorità che agisce nell' interesse di tutti, e si dirige all'interesse di ciascuno non possano essere in avvenire nè un privilegio per alcuni, nè un mistero per altri. *Leges Sacratissimæ quae constringunt hominum vitas intelligi ab omnibus debent.*

Ma quel che mostra tutta l' importanza di questo studio ne mostra del pari le difficoltà.

E quando, o signori, noi parliamo di difficoltà non alludiamo a quelle che potrebbero far temere al primo colpo di occhio la natura delicata di certe quistioni, ed i loro rapporti più o meno lontani con l' interesse delle diverse passioni. Noi lo dichiariamo anticipatamente, queste difficoltà non esisteranno per noi. Nè all' arte, nè all' abilità, nè all' ingegno noi ci affidiamo per evitarli; noi ci affidiamo, per esserne liberi e non schiavi alla sola direttrice coscienza, ad una scrupolosa sincerità, ad una costante candidezza, alla semplicità istessa che ispira l' amor del giusto, e del vero; noi osiam dirlo, ne affidiamo al nostro proprio carattere, e nello sviluppamento delle leggi esistenti, unico obietto che ci appartenga, voi troverete sempre in noi e il magistrato integerrimo e il buon cittadino fedele a questi due ordini di doveri. Queste difficoltà non esisteranno più per voi; perchè siam certi del vostro buon animo; e i vostri generali sentimenti rispondono allo zelo di colui che ha ad onore di dedicarsi al vostro vantaggio, e ne aspetta la più dolce ricompensa. Noi potremo senza fallo ingannarci, ed è anche a presumersi, che noi c' inganneremo spesso in una materia tanto nuova, e così estesa; ma i nostri errori non saranno mai, lo speriamo, del numero di quelli che possono fare sconoscere il verace spirito delle leggi, la *giustizia*.

Le difficoltà di che vogliam noi parlare, sono proprie ed inerenti alla natura stessa dello studio che di presente noi intrapendiamo, e sebbene più di qualche altro ne abbia forse misurata l'estensione;

noi ne siamo stati sopra tutti tanto maggiormente spaventati, per quanto ci sentiamo più insufficienti. Esse nascono dalla grande varietà degli obietti che questa legislazione abbraccia, dalle particolarità delle regole proprie a ciascuno, da un' ordine di motivi che sovente non comporta delle definizioni rigorose, ed assolute; che riposa su di accordi delicati, o su di variabili circostanze. Esse nascono dacchè gli elementi di questa legislazione sono sparsi; qualche volta sono anche eterogenei al presente stato delle cose, presi da differenti epoche, ligati ad alcune parti di legislazione che non esistono più; in modo che sotto qualunque aspetto che si consideri questa materia, sembra resistere ad una coordinazione sistematica, sola base di un buono ammaestramento. Nascono esse dacchè l' amministrazione essendo di sua natura e per molti riguardi variabile e prudente, pare a prima vista che non comporti di avere il suo dritto, e la sua giurisprudenza, da ciò che possa parere essersi esposto o insegnandosi ciò come debbesi; a contradire ciò, o insegnandosi quello ch' è, a commentar ciò che può cambiarsi, ad osservare e a far l'apologia di quello che dovrebb'essere migliore. Ma ciò è propriamente quello che rende questo insegnamento necessario a fin di far conoscere, come de' principii fissi debbano presedere a delle circostanze variabili, e come ciò che presenta sotto l' apparenza di una determinazione spontanea debba essere governato con regole che dirigono la pubblica volontà, come quella de' privati. È un' illusione di credere che in amministrazione vi siano de' misteri. Non vi sono che dei principii, ed è nostro scopo di dimostrarli. Queste difficoltà nascono sopra tutto, dacchè noi non siamo stati preceduti in questa carriera dalle guide il cui esempio avesse potuto rassicurar noi stessi; dacchè all' eccezione di un piccol numero di opere, che trattano solamente di un ramo separato di questo vasto obietto, ma di cui alcuni frattanto l' hanno trattato in un modo distinto, noi manchiamo assolutamente di un corpo di opere sul quale noi potessimo appoggiarci; difficoltà tanto più sensibile, in quanto chiamati all' impensata all' onore di occupare questa cattedra, non abbiamo avuto nè anche il menomo agio di prepararci a riempirlo.

Il signor Portiez dell' Oise, della di cui perdita la facoltà di dritto di Parigi è stata tanto giustamente dolente, ha qui insegnato il dritto amministrativo per un solo anno, e sotto altre istituzioni.

Del resto questo ammaestramento è fra noi quasichè del tutto nuovo, e fino a questo giorno quasi senza esempio.

Nel meditare, o signori, questa osservazione, avrete provato un giusto sentimento di riconoscenza per lo augusto principe, il quale nella sua saviezza, e nelle generosità de' suoi disegni vi ha dato queste nuove istituzioni, e che dandovele, sembra in qualche modo confirmare dippiù i nostri statuti. Poteva meglio manifestare questa legale intenzione di far regnare l' equità da per ogni dove si estende la sua autorità, o piuttosto confonder questa autorità con l' equità istessa, se non facendo mettere al giorno i principii, e coordinare le massime che ne regolassero l' esercizio? Poteva meglio provvedere all' avvenire se non preparando una generazione di amministratori penetrati della conoscenza de' loro doveri, e meglio così annunziare alla gioventù francese tutto ciò che un giorno la patria attende da essa? Poteva scegliere una congiuntura più opportuna per questa creazione che quella in cui una tranquillità, sì lungamente sollecitata dalla Francia, sì spesso rapita ai voti suoi, fosse da ultimo fondata per mezzo della sua benefica mediazione, in dove le nostre istituzioni sviluppansi gradatamente, ove la nostra Francia respira in pace col mondo, ove dopo i mali che ce la rendon vieppiù cara, com' essi le hanno acquistato una nuova gloria, maturata dalle sue pruove, ma ringiovanita dalla sicurtà, essa nudrisce in avvenire delle alte e nobili speranze? Voi vi riconoscerete del pari la sollecitudine degli uomini chiarissimi, che presiedono all' istruzione pubblica, che nel momento in cui estendono con lo studio della storia la sfera delle scuole di questo genere, che occupano il secondo grado de' nostri stabilimenti, han proposto eziandio di completare il sistema di una scuola superiore, ch'è per tutti i riguardi una delle prime scuole del regno; perfezionamenti strettamente ligati l' uno all' altro; perchè l'istoria è una introduzione naturale alla giurisprudenza, e l'istoria di Francia diverrà altresì un preparativo naturale al corso che di presente noi intraprendiamo.

Voi, o signori, risponderete a queste pure intenzioni, voi che appartenete a questo avvenire di cui la prospettiva consola i vostri padri; voi che siete destinati a realizzare queste speranze alle quali le vostre anime si attaccano con tanto ardore, voi che testimoni della calma, senz' aver sentito la tempesta, esenti dalle nostre lunghe pruove, giungete nel teatro della società per raccorre almeno

le salutari sperienze: voi che circondati da questa abbondanza di lumi che i progressi delle scienze hanno riposto nel mezzo di noi, dovete alla vostra età, il bene di conservare questa freschezza di sentimenti che non ancora ha alterato il commercio del mondo; voi che godete di sì bell' epoca della vita, in cui è sì dolce unir la passione dello studio all' amor della virtù; voi che vicini a seguirci, chiamati a sorpassarci, vedete aprirsi dinanzi a voi tante onorevoli carriere, che aspirate a rendervene degni non solo per una solida istruzione, ma eziandio per lo zelo e la pratica del bene ch' è il miglior preparamento ad ogni carriera; voi che possedendo la più bella patria, le istituzioni le più generose, avete tanti motivi per confonderli col vostro rispetto, con la vostra fedeltà, e col vostro amore.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

Prenozioni storiche.

Appartiene alla storia la minuta disamina delle varie condizioni delle città e de' comuni, della loro costituzion prima e delle varie fasi de' loro reggimenti; ma è parte essenziale del pubblicista conoscerne il movimento legislativo in massa, specialmente per ciò che riguarda il proprio paese. Da per tutto rimangono ancora vestigi venerati di antichi stabilimenti, che dallo stesso legislatore si rispettano, e che costituiscono varie cardinali differenze tra popolo e popolo, certa speciale caratteristica di pubblico costume e d' indole nazionale, un complesso cioè di radicate abitudini, che da forza umana non mai totalmente si sbarbica.

Nell' ultimo libro del digesto e nel primo del codice gli autori della compilazione giustinianea riunirono tutte le disposizioni legislative che relativamente alle autorità municipali ed all' amministrazion de' comuni provvedevano nell' ultimo periodo del romano imperio, dopo cioè che Augusto e poi Adriano e finalmente gli Antonini ebbero introdotto quel sistema che le prime differenze fecero disparire di colonie e municipî e prefetture di città federate, città immuni e città vettigali. Ma essenzialissima variazione subiva il municipal reggimento quando Costantino fece della religion Cristiana la religion dello stato, e le parrocchie venner sostituite alle curie ed alle fratrie, ai tribuni del popolo i difensori delle città, e poi que' pii personaggi che assumendo la protezione degl' indigenti e de' più bisognosi uomini, proclamarono questi a' più potenti come loro fratelli, ed il guiderdone meritarono della venerazion pubblica e dell' autorità suprema: autorità tanto più legittima quanto che da beneficenza emergea e da non illusori vantaggi a prò della gran massa popolare. Il glorioso titolo di *abate del popolo* si è fino agli odierni tempi in alcuni comuni conservato nelle primarie loro magistrature municipali, come quasi generale lo era ne' famosi tempi del medio evo.

Allorchè genti nuove separarono le barriere dell' impero, spezzarono l' immenso colosso e sen divisero i frantumi, la specie umana

videsi quasi interamente rinnovellata, o nuovi pensiori e nuovi costumi si adottarono. Questo cangiamento però con insensibili differenze procedea. E perciò che riguarda precipuamente il civil reggimento, i nuovi popoli altro non faceano che estendere o più variare cho innovaro quelle operazioni di governo che l' antica civiltà, in Oriente tuttavia non estinta, nelle provincie a se soggette o momentaneamente riconquistate avova sancito. Dopo la guerra in Italia, il primo Esarca di Ravenna tolse i consolari, i correttori, ed i presidi da' Romani instituiti e mantenuti da' Goti, e in tutte le città e terre grandi alcuni capi elesse cho chiamò duchi con designato territorio, e stabilì in ciascuno di questi partimenti amministrazione e giudicature, e quell' assegnazione di beneficii andò ripartendo che poi feudi con piccola variazione di sistema in progresso di tempo si denominarono. Or di questi ducati suddivisi pel sistema di successione de' Longobardi in contee, variate anche più nella venuta de' Bulgari in castaldie, e finalmente nella irruzione ungarica e saracenica in tanto indipendente castella por quanto erano le isolate popolazioni che da quelle orde erranti con lo proprio forze cominciarono a difendersi, diedero l' iniziativa a quelle speciali associazioni parziali che poi *università, comuni e città* si addimandarono. Ma è noto quanta parte in questa specie di civil reggimento l' autorità pontificia e imperiale, ora in concordia, ora in dissidio, energicamente operassero. I capi di ciascun comune, da principio annuali, ottenevano dall'una o dall'altra la proroga e la concession dell' uffizio a vita, e poi trasmissibile agli eredi; ovvero per forza delle armi o per seduzione se l'arrogavano. Intanto l' autorità degli antichi codici non mai caduti in Italia in disuetudine, e rispettati ognora anche nella promiscuità de'nuovi statuti co'quali di mano in mano si andavano interpolando, due essenzialissime condizioni nel reggimento civile mantenevano, il rispetto cioè delle massime legali e l' integrità delle *regalie*, specialmente delle maggiori, sempre al supremo imperante riserbate. Le quali miste poi al sistema delle infeudazioni, più o meno or da possessori o usurpatori dell'autorità municipale, or da quelli che ne avevano legale delegazione si esercitarono. La giurisdizione però dei giudizi, eccetto le portolanio, catapanie ec. eran sempre ai giureconsulti affidate, tal chè giudico e giureconsulto de' tempi di mezzo eran voci sinonime o la prima soltanto veniva impiegata. Che anzi, quando le gare civili divamparono maggiormente nei comuni italiani, i giudici ed i podestà, per universali stabilimenti, esser sempre doveano forestieri. La qual cosa si rende manifesta nelle memorie che le storie de'tempi ci conservarono, nei movimenti sparsi che gli eruditi raccolsero, e negli atti di legge promulgati con generale assentimento nei campi di Roncaglia e nelle solenni adunanze ordinate dai Re delle due Sicilie, sieno periodiche, sieno straordinarie, conseguentemente alle pubbliche esigenze. E dagli stessi principi conviene ripetere il ristabilimento delle regalie sotto gli Ottoni, e la loro determinazione sotto il primo Federico; ristabilimento e determinazione dovuta al consiglio ed all'opera de' giurisperiti ed all' esempio ed all' autorità delle romane leggi, la cui corrispondenza è da ve-

dersi in Cujacio e nelle lugubrazioni non sempre ineleganti ed inerudite de' nostri Isernia, d'Afflitto, Sapia, Rovito ec.

Non chiara idea si formerebbe del reggimento delle due Sicilie chi senza gli elementi legali si facesse ad esaminarlo, false deduzioni traendo dalla condizione di questo o quel comune al vedere quà e là esercitati alcuni diritti di regalìa, anche de' maggiori quando per concessioni speciali o per infeudazioni o per prescrizione o perchè promiscui e transatti, sempre però nelle dipendenze del feudal sistema avean luogo. Così il Galanti, nel darci l'elenco de' documenti da servir di fonte onde attignere solide idee atte a formare la storia del regno, ci fa il regalo di una *repubblica di Senarica*, mentre questa piccola popolazione di soli 206 abitanti altro vantaggio non aveva su le altre picciole popolazioni della montagna di Roseto fuorchè quello dell'esercizio di alcuni dritti feudali da lui ricomperati. Così vorrebbe il Sismondi che da tempi remotissimi, o per l'intermedio e ad imitazione delle città marittime meridionali il reggimento municipale si costituisse da' comuni della lega lombarda; mentre è noto pei capitoli della pace di Costanza qual fosse l'indipendenza di governo comunale che reclamavano; e mentre le memorie istoriche del reggimento interno di Roma sino all'età delle famose contese su le investiture, memorie che con filo quasi non interrotto nella oscurità de' tempi di mezzo non mancano, fan bastante testimonio della subordinazione immediata al supremo imperante, anche dopo che col ristabilimento dell'imperio di occidente e col risorgimento delle buone lettere le antiche idee, nella forma esterna almeno e nella nomenclatura, a ripullular ritornassero. Nei vizi cardinali del feudal sistema, ancor dopo che da Corrado il Salico in poi sembrar dovessero sottratti all'arbitrio, e nello sminuzzamento del corpo sociale in tanti isolati frantumi per quanti il debole governo de' successori di Carlo Magno e poi il traslogamento della sede sovrana oltre i monti cagionar doveano, le sorgenti son da ricercarsi di quella quasi totale anarchia che forma il periodo tenebroso della età che prende lo stabilimento della monarchia delle due Sicilie.

Ma oltre al riordiamento de' studi legali ed allo zelo del chericato per rimuovere il regno dell'ingiustizia e delle soverchierie: quando cherico e uomo istruito si confondevano in una sola parola, lo sviluppamento progressivo dell'umana industria innalzava tra la classe de' proprietari e de' rustici una classe intermedia che, spezzando il giogo del dispotismo aristocratico, scioglieva le catene della servitù popolare. È danno che nessuno istorico finora determinato a seguir da vicino tutte le fasi di questo felice rivolgimento, quando, non ad esempio degli antichi romani per seduzione tumultuosa si reclamava il passaggio del dominio bonitario al quiritario, ma col proporre nuovi bisogni ed insiememente nuovi mezzi onde soddisfarli, la fiera alterigia degli armati venne dalla inerme industria soggiogata affatto e conquisa, e quel sistema di reciproca dipendenza e di scambievoli soccorsi tra popolo e popolo di mano in mano venne a coordinarsi, che tanta indifferenza cagionò tra il carattere distintivo delle antiche e delle moderne nazioni. Ciò che nella mezzana età

si dissero dritti signorili non fu nuova istituzione; ed i nuovi padroni delle provincie romane un uso inveterato conservarono del quale nemmeno i romani erano stati gl'inventori. I *decunani* erano per la famosa legge genorica già stabiliti in Sicilia pria che le aquile romane vi avessero dispiegato il volo. Ma nuova istituzione fu quella della protezione accordata a' vari collegi degli artieri, e la franghigia de' mercati e delle fiere, ove industriosi di ogni maniera convenivano e le prime città del demanio iniziarono. I confalonieri degli artigiani in Italia, le federazioni anseatiche in Germania sono lo sviluppamento e la iniziazione non mentita di quel sistema di civiltà che dalle regioni meridionali si attinse. Il celebre diploma del **1190**, che i nostri storici tutti trascrivono, dimostra che ben sedici consolari erano allora in Napoli costituiti: il quale messo a confronto con la costituzione *magistros mecanicorum artium* rende indubitato testimonio che non solo prima delle istruzioni di Federico II con l'autorità conceduta ai *maestri giurati*, che altrove si dissero *maestri de' borghi*, il riordinamento dell'autorità municipale si vuol ripetere.

Ma per dar qualche cenno del movimento legislativo che più particolarmente ci riguarda, premetteremo che tutto il territorio che attualmente compone il regno delle due Sicilie, venne da' Re normanni e svevi in grandi divisioni o giustizierati compartito, ognuno de' quali due volte all' anno aveva le sue generali adunanze. In queste degli affari relativi a ciascun giustizierato si deliberava, e quì il primo tipo vuol ripetersi degli attuali consigli provinciali. La costituzione di Federico II che riguarda una tale istituzione o meglio restaurazione, manca nella collezione delle nostre leggi. Matteo d'Afflitto ce ne ha conservato testualmente il tenore. Non sono da confondersi queste provinciali adunanze co' solenni concistori generali che si celebravano per le bisogne universali del regno.

Il vantaggio principale che da queste riunioni provengono, non fu tanto l'assicurazione di un regolar modo di procedimento nell'amministrazione e ne' giudizî, quanto la rimozione di quello spirito di scissura che rendeva non emoli, ma discordanti d'interessi e nemici quanti erano i componenti di ciascuna popolazione, specialmente se avean tra loro relazione di confine. Nella convergenza degli animi su la uniformità del pensiere non la sola potenza del monarca è riposta, ma la felicità solida altresì e la pace delle popolazioni.

Ed allo stesso scopo mirano le altre leggi dai fondatori della monarchia statuite, e specialmente la costituzione di Federico colla quale fu a tutte le università del regno vietato di eliggere qualunque podestà, console o rettore che per antica consuetudine fossero state solite di creare, ordinandovisi espressamente che dovessero quelle soltanto ubbidire gli uffiziali del Re nelle controversie che tra i loro cittadini nascessero. Con questa legge venne ristretta la facoltà che per dritto romano giustinianeo allo università era conceduta di poter cioè conferire ad alcuni la giurisdizione ordinaria su i loro cittadini. La legge di Federico fu poi confermata da Carlo d'Angiò e dalla regina Giovanna; ed un altra modificazione al dritto romano abbiamo nella costituzione *generalia iura*, dello stesso Federico, con la quale

ad ogni università si permette il dritto di potere per procuratore in tutti i casi accusare e difendere.

Son queste e non altre le disposizioni legislative dei normanni e svevi che a correzione e sviluppamento delle leggi romane nelle nostre regioni relativamente ai comuni si promulgarono. Ma è noto che tutte le speciali consuetudini che in ciascun paese si fosser mai trovate introdotte si conservarono e non solo le longobarde, ma anche le greche e le arabe istituzioni si rispettarono.

Per ciò che riguarda il sistema feudale propriamente detto, v'ha chi pretende ch'esso non fosse stato introdotto in Sicilia se non coll'arrivo dei normanni. Lasciando agli eruditi la discussione di un tal punto di storia patria ricorderemo che nelle provincie al di quà del faro quando Ruggiero riunì tutte le parti del regno in un principato, cominciarono le disposizioni legislative a correzione de' mali della feudalità. Lo stabilimento di giudici e magistrati regî, le provvidenze di Guglielmo II su le querele degli uomini de' feudi, furono passi vigorosi per la riforma degli abusi. Federico poi con gli stabilimenti soprannunciati, col diroccamento de'luoghi forti de'baroni, col proibire verso di essi qualunque obbligazione di servizio personale, stabilì la massima che tutto si dovessero presumere liberi e sudditi del sovrano; e col codice pel di lui ordine compilato e per l'introduzione di tanti savî stabilimenti che par cosa impossibile come combinar si potessero con la condizione di quei tempi, avrebbe spinta la monarchia all'ultimo grado d'incivilimento se forza umana compir potesse un'opera che sol esser vuole opera di lunghi secoli.

Le diverse condizioni di governo imposte a Carlo d'Angiò e gli avvenimenti della sua dinastia se non rovesciarono affatto, un crollo ben sensibile diedero all'edificio sociale da' suoi predecessori ristaurato. Non è già che varie disposizioni gli angioini non dessero per isvigorire la feudale aristocrazia sempre al sommo imperante infesta; ma in sostanza la favorirono. D'apprima furon prese indagini per le terre demaniali e feudali con le rendite rispettive. Furono mitigati alcuni rigori della feudalità, ma con provvedimenti particolari più tosto che con leggi o con un sistema di principî costantemente seguite. Carlo II e Carlo duca di Calabria girarono il regno riunendo i gravami delle popolazioni contro i baroni; e decidendo e creando commissioni per definirsi le particolari controversie di questa natura. Roberto stabilì i rimedi conservatori di ricorrersi all'autorità regia da chiunque fosse spogliato della proprietà. Le leggi di Roberto e di Carlo sono in vero piene di provvedimenti contro le masnade de' facinorosi che scorrevano il regno e contro i baroni che n'erano i ricettori ed i fautori. E leggi non mancarono per correggere abusi in generale. Ma il regno delle due Giovanne e di Ladislao rinforzarono i danni della feudalità colle concessioni delle terre demaniali e fin dell'amministrazion dell'alta giustizia.

Disposizioni particolari che direttamente mirano la sorte dei comuni sotto la dinastia angioina della prima e della seconda razza son le seguenti.

Tra i capitoli promulgati nell'assemblea del piano di S. Martino

l'anno **1323** salutari provvedimenti contengono a vantaggio delle università, sia per rimuovere abusi contro di essi introdotti, sia per disgravarle a soverchie esigenze di cui eran prima responsabili. Così l'elezione degli esattori delle collette fu allora a libera scelta de'comuni, senza che i giustizieri ed i notai della camera e qualunque altro regio uffiziale potesse immischiarvisi ed estorquere veruna somma per collazionare i quinterni e munirli di sugello: l'ammontare di queste collette rimase dal solo principe determinabile; qualunque prestazione o donativo ai regi uffiziali venne vietato, anche quelli che dicevansi *esculenta et poculenta* ed erano prima dalla legislazione sveva autorizzati; nè ad aumento di spese vennero più obbligati per istraordinarie costruzioni di opere pubbliche, il che trovasi con prammatica del Re Ferdinando di Aragona *de universitatibus non cogendis* confermato. Nella seconda promulgazione de' capitoli dopo il ritorno in regno di Carlo II le regolari proporzioni furono definite per pagar le collette, il che poi si disse *accatastare*: sistema perfezionato poi nel general parlamento del **1443** da Alfonso I, e meglio poi da Ferdinando figliuolo di Alfonso gli anni **1467** a **1470**.

I capitoli del Re Roberto degli anni **1330** e **1334** su la vigilanza de'comuni si versano relativamente alla occultazione de' banditi e famosi ladroni, e su la rifazione de' danni che mai ne derivassero, alla quale per metà da' comuni, per metà da' possessori del feudo contribuir si doveva. I nostri prammatici rammentano con compiacenza queste leggi del Re Roberto, l'ultima specialmente a testimonio della giustizia di lui, perchè volle che anche nelle terre possedute dalla Regina Sancia sua moglie e da Giovanna duchessa di calabria il rigor della legge si osservasse, benchè quelle non potessero essere accagionate di tal colpa. Noi rammenteremo le famose lettere arbitrarie da lui concedute ai baroni ed i passi retrograti a tal' uopo dati al perfezionamento dell' unità del sistema giudiziario al quale eravamo inviati.

Non è del nostro subbietto il minuto esame delle istituzioni aragonesi nella Sicilia oltre il faro e molto meno degli *atti siracusani* del Re Martino. E non entreremo neanche nella disamina degli errori del Re Alfonso nell'alienar che fece al di quà del faro l'amministrazione della giustizia investendone i baroni; nè di quell' oscillare ambiguo tra le soverchie liberalità ed i costringimenti soverchi di quella dinastia che poi fruttò la sommossa baronale contra Ferdinando, lo smembramento della monarchia, la feudalità radicata e l' autorità sovrana vilipesa. Deploreremo piuttosto la propizia occasione allora trascurata di riordinare le due Sicilie in un sol corpo di nazione, di riunire gli animi di due popoli destinati a fraternizzar tra loro non tanto per prossimità di stanza quanto per reciprocità d' interessi, per uniformità di avite abitudini. Un sistema di amministrazione e la concorrenza comune alle cariche del governo avrebbe evitato molti scandali. Ma questa grande opera era ai Borboni riserbata.

Intanto al regno di Alfonso I è da riferirsi il tipo di quel sistema di amministrazione civile e di quella giurisprudenza amministrativa che abbiam veduto sino ai giorni nostri prolungarsi. La cu-

ria del gran camerario ed il tribunale della zecca, istituzioni normanne, furono allor fuse nella regia camera della sommaria, investita tra gli altri dell' onorevole attributo di protettrice delle università; e si dee pur convenire che ordinariamente a lor favore propendea la sua giurisprudenza. Ma la concentrazione di tutti gl' interessi de' comuni alla sola discussione ed approvazione di un sol tribunale lontano, como n' era seguita nella sola città di Napoli tutta la rappresentanza, quello spirito di vertigine contenziosa dovea far sorgere che nella moltiplicità degli affari porge del pari alimento all'accumulato sciame de' forensi ed alla necessaria spossatezza dei magistrati. Le numerose prammatiche riunite sotto il titolo *de off. proc. caes.* a repressione dell' arbitrio dei curiali fan di questa teoria una pratica verità.

E già siamo a quell' epoca infelice nella quale *non era Rex in Israel*. Nel govèrno de'Viceré tutto fu venale e le calamità crebbero a dismisura. Il catalogo della denominazion sola dello varie prestazioni che da quell'epoca vennero tra noi introdotte, occupano nella storia degli abusi feudali dell'eruditissimo barone Winspeare ben sessanta pagine in minuti caratteri, e nella quale è da osservarsi come prima di disordini fosse l'amministrazione comunale nella desolazion constituita dal XVI alla prima metà del XVIII secolo. La legge che permise ai comuni di ricomperarsi il demanio ne produsse la rovina: si gravarono essi d' ingenti debiti e ricaddero per questo motivo nelle mani de' baroni. La corte sotto pretesto di causa pubblica, rivendè quelli che si trovavano già acquistati dal demanio. Più volte i comuni si ricomperavano: più volte eran rivenduti dal fisco. I debiti contratti dai comuni commercianti coi genovesi, conducevano con facilità all' alienazione dei feudi e de' titoli. I pesi eran pagati da' comuni senza riscuotere bonatenenza da' baroni. Gli stessi baroni s' ingerivano nell'amministrazion pubblica con l' occupazion delle rendite e gabelle e costituendosi creditori dei comuni. E la giurisprudenza fiscale divenne giurisprudenza conservatrice dei disordini. S' introdussero formole verbose nelle concessioni e nei contratti. Nelle successioni ai baroni, il fisco ritenne gli abusi da quelli introdotti, i quali eran contrarî talvolta agli stessi dritti della sovranità. Finalmente in mezzo a tante calamità si rendette più difficile alle popolazioni la revindicazione de' loro dritti.

Un languido splendore nel buio di tanta burrasca balenar si vede nel passaggio di Carlo V, e nell' ultimo periodo di quella età tenebrosa. Attraversando il regno per la spedizione dell' Africa, vide quell' imperadore gli abusi feudali e diè delle provvidenze per ripararvi. Assicurò l' esecuzione delle leggi con le istituzioni di un autorità straordinaria. Galeotto Fonseca e Pietro d' Atolo furon destinati suoi delegati per decidere i gravami che si presentavano dai comuni contro i baroni. Ma quelle risoluzioni rimasero ineseguite; molte carte originali presentate si riprodussero due secoli dopo idendicamente nell' ultima commessione feudale. Una giunta detta di buon governo venne creata per far disparire gli aggravî ond' erano oppressi i comuni: ma la lungheria del procedimento ne impedì i buoni effetti, e quella giunta fu abolita.

L' aurora di giorni più sereni spuntava intanto col ritorno della

sede regia tra noi. Il regno di Carlo Borbone e del suo successore si rilega con gli alti concepimenti legislativi di Federico Svevo e di Ruggiero. L' elogio de' principi è sospetto nella penna di chi scrive e sotto l' imperio della stessa dinastia. Ma quantunque la semplice esposizione de' fatti sia più che bastante a farne dimostrazione, pure ci piace di quì riprodurre un quadro, le cui tinte sono con somma saggezza ed accorgimento delineate. « — Gli atti de' due principi Borboni furon diretti con principî antifeudali : la giurisprudenza divenne più liberale ; fu ordinata la divisione de' demanî : i magistrati mostrarono zelo nelle cause de' comuni : il governo vendè i fondi sopprimendo la feudalità ; e quando le cento teste di quest' idra vennero al di quà del faro con un sol colpo recise, gli atti parlamentari della Sicilia insulare eseguivano la stessa impresa per isponta-nea rinuncia degli stessi baroni ».

Ciò non è tutto : allorchè nel 1815 l' immortale Ferdinando I riacquistò il suo regno ,, conoscendo, che le rivoluzioni e le guerre d' indicibili mali apportatrici, spesso causa sono di qualche utile istituzione, di ritener quelle si determinò che l' esperienza di dieci anni, aveva riconosciute utili ai suoi popoli. S' indusse anche il sovrano a ciò persuaso, che la maggior parte delle istituzioni medesime traevano origine dalle ordinanze di uno de' più illustri suoi antenati, Luigi il Grande, o erano il risultamento di quei progetti, ch' egli medesimo avea ordinati ed accolti e che realizzati avrebbe, se i disordini non sopravvenivano che l' Europa afflissero pel decorso di venticinque anni e più.

Le leggi ed i regolamenti amministrativi richiamarono principalmente le sue paterne e benefiche cure. Circondato da saggi ministri e dotati questi di somma esperienza, dopo di essersi consultati dotti magistrati ed esperti amministratori, la M. S. nel periodo di pochi anni, emanò leggi e regolamenti sull' amministrazione civile, che richiamarono le benedizioni de' suoi popoli e l' ammirazione degli esteri.

La legge del 12 decembre 1816 sull' amministrazione civile, sarà senza dubbio un eterno monumento di sapienza, rendendo per se sola immortale il nome dell' augusto legislatore. Infatti le precedenti leggi su questa parte di pubblica amministrazione, erano sterilissime, come potrà rilevarsi da chi la pena si prendesse di confrontarle. Per lo contrario la legge del 12 decembre 1816, basata in gran parte sulle nostre antiche istituzioni ci presenta le più perfette regole su questa interessante parte di pubblica amministrazione. Il dar moto alla gran macchina dell' amministrazione civile, col porre in attività le sue diverse ruote dirigendola all' alto oggetto dell' interesse pubblico, dell' utilità generale, è data ad un capo supremo che trova tutte le risorte in se medesimo e che fa portare all' istessa amministrazione l' impronta de' suoi talenti e del suo genio (1).

(1) Le circoscrizioni che furono in vigore prima della legge del 1 maggio 1816 sono indicate in quella degli 8 agosto 1806, titolo primo, e nel decreto de' 4 maggio 1811.

Le leggi poi de' 21 e 29 marzo 1817 la prima sul contenzioso amministrativo e l' altra sull' organizzazione della gran corte dei conti. possono ben dirsi originali e sono entrambe dettate con ugual sapienza e dottrina.

Se lo studio delle leggi civili penali e di commercio è utile su tutti i rapporti, quello delle leggi e regolamenti sulla pobblica amministrazione è indispensabile ad ogni ceto di persone; poichè dall' esercizio delle pubbliche cariche quasi niuno può esimersi; ol'r: a ciò anche gli amministrati debbono conoscerle per la guarentia de' loro dritti o delle loro proprietà.

Prospetto topografico fisico e statistico de' reali domini al di quà del faro. (1).

Per ben fissare la giurisdizione personale de' funzionari incaricati della pubblica amministrazione, e per procedere con metodo nella esposizione delle leggi del Regno delle due Sicilie, è util cosa far conoscere preventivamente la divisione territoriale del regno onde così mettere in chiaro qual sia la sfera delle rispettive attribuzioni degli amministratori.

È uopo sapere che i reali domini al di quà del faro sono situati nella parte più meridionale dell' Italia sotto la zona temperata dell' emisfero boreale tra' gradi. 37, 40 o 42, 50 di latitudine, e tra' gradi 30, 10 e 36, 45 di longitudine.

Dalla mappa topografica di real ordino formata dal geografo Rizzi Zannoni si deduce, che la di loro intera superficie, escluse le parti giobbose e convesse è di 24,971 miglia quadrate, le quali rappresentano una penisola che ha per unica frontiera a settentrione ed a ponente lo stato pontificio. Tutto il resto è circondato dal mare, cioè dal Tirreno a mezzogiorno ed a ponente, dal Jonio a levante ed a mezzogiorno e dall' Adriatico a levante ed a settentrione.

La loro maggior lunghezza dalle foci del Tronto fino al capo spartivento è di 420 miglia. Disuguale però ne è la loro larghezza. La maggiore presa dalla punta della Campanella sul golfo di Napoli fino al promontorio Gargano è di 132 miglia; e la minore tra' due

(1) Napoli non è divenuta metropoli del regno che dopo l' occupazione fattane da Carlo I di Angiò nel 1266, poichè prima il nostro Regno si chiamava *Regno di Puglia*. Allorchè Alfonso I di Aragona fu adottato dalla regina Giovanna II e divenne Vicario del Regno, gli Aragonesi, male informati delle nostre cose, negli atti della cassa militare cominciarono ad usare il nome di *Regno di Napoli*, mentre l' antica Cancelleria non usava che quello di *Regno di Sicilia*. Nel 1501 il Regno di Puglia fu diviso fra il re Cattolico Ferdinando e Ludovico XII re di Francia. Al primo furono assegnate le provincie propriamente dette di Puglia, la Basilicata, e la Calabria; ed al secondo Terra di Lavoro e l' Abruzzo. Allora fu che per la prima volta s' inteso il nome di *Regno di Napoli* nella bolla dell' investitura data dal Papa. I Sovrani austriaci, successori di Ferdinando, sebbene per lo più usassero il titolo di *Re di Sicilia o delle due Sicilie*, usarono tuttavolta quello di *Re di Napoli*. Quindi una legge fondamentale emanata nel 1816 riunì i reali dominj al di qua e al di là del faro in una sola monarchia, sotto il nome di *Regno delle due Sicilie*.

golfi di S. Eufemia o di Squillace è di 18 miglia. L'intero perimetro ascende a 1528 miglia, contenendone 1492 di coste.

Fanno parte integrante degli anzidetti dominî alcune isole, distinto in meridionali nel Tirreno, in orientali nel Jonio, in settentrionali nell' Adriatico; e giacciono in mezzo ad essi due piccioli stati pertinenti alla santa sede, quello cioè di *Pontecorvo* città di cinquantamila abitanti sopra il Garigliano con un vescovado ed un castello; e quello di *Benevento* che comprende un arcivescovado ed un tribunale di prima istanza, con alcuni vaghi edifizi ed una bella porta chiamata *porta-aurea*, arco di trionfo in marmo elevato ad onor di Trajano. La prima di queste città è rinserrata in terra di Lavoro, e la seconda nel Principato ulteriore.

Il regno di Napoli spinge all' infuori due osservabili penisole: al sud quella di Calabria, verso la estremità della quale sonovi i Capi delle Armi e Spartivento ed al sud est quella meno estesa che forma la terra di Otranto e che termina al capo Leuca. Fra di esse apresi il gran golfo di Taranto; al di sotto evvi quello di Squillace. Nell' Adriatico si avanza il promontorio del monte Gargano, al sud del quale giace il golfo di Manfredonia; trovasi al nord di questo monte il piccol gruppo delle Isole di Tremiti. Sul mar Tirreno si distinguono i golfi di Gaeta, Napoli, Salerno, Policastro, S. Eufemia o Gioja, coi capi della Campanella, della Licosa, di Palinuro, della Scalea o Vaticano, le isole di Procida, Ischia, Capri, Vendotena e Ponza.

La catena degli appennini percorre l' interno del regno, nel nord del quale presenta la sua maggiore sommità il corno o gran sasso d' Italia, elevato per 1489 tese; si dirige da principio al sud est, poi al sud, e divide il bacino del mar Tirreno da quelli dell' Adriatico e del mar Jonio. Al suo punto di derivazione al nord ovest di Acerenza e presso il lago di Pesole, spinge all' est sud est il sub-appennino Tarantino, ramificazione considerevole che divide le acque dell'Adriatico e del mar Jonio. Circa 15 leghe più al nord, essa spinge all' ovest il sub-appennino Vesuviano, che termina al capo della Campanella e dal quale dipende il Vesuvio. Nel mar Tirreno si scaricano i corsi di acqua i più considerevoli del regno, il Volturno ed il Garigliano, i quali non sono però fiumi molto grandi; il Crati, il Sinno, il Basento ed il Bradano sono i tributarî i più considerevoli del mar Jonio; l' Ofanto, la Carapella, il Cervaro, il Candelaro, il Fortore, il Biferno, il Trigno, il Sangro, la Pescara, il Vomano ed il Tronto affluiscono nell' Adriatico; di tutti questi corsi di acqua, i navigabili sono il Garigliano ed il Volturno per breve tratto. Il maggior lago è il Fucino nel nord, nel mezzo dell' appennino e senza scolo visibile; i laghi di Fondi, Patria, Licola, Averno e Fusaro stanno verso la parte settentrionale della costa del mar Tirreno; e sull' Adriatico nelle vicinanze del monte Gargano, si vedono le lagune di Salpi, Pantano, Salso, Varano e Lesina.

Il regno di Napoli o per meglio dire i reali dominî al di quà del faro si generalmente rinomati per la dolcezza del clima, fertilità del suolo e bellezza delle situazioni che vi si rincontrano a cia-

scun passo, non è veramente montuoso che nella parte di mezzo, ove gli Appennini, i quali non hanno che 66 teste di altezza media, si abbassano a gradi, formano amene colline e belle vallate, alle quali succedono pianure deliziose. Le parti più montuose sono l'Abruzzo nel nord o la Calabria al sud. Le pianure più estese sono quella della Puglia, secca o' talvolta arida, e quella di Capua, al nord di Napoli, innaffiata e fertilissima; molte altre parti hanno altresì pianure bene irrigate o di una gran fertilità. Nelle montagne e nei luoghi vicini vi sono numerose sorgenti, ma verso le coste sono al contrario raro, essendovi anche alcuni luoghi, come nella Puglia, ove l'acqua bevibile manca, servendosi di quella delle pioggie in poca quantità, che si conserva con ogni cura in vaste cisterne.

Il suolo è il più spesso calcare, argilloso per strati e sabbioso lungo le coste; è di natura vulcanica e di una estrema fecondità, principalmente sulla costa occidentale, ove si trova il Vesuvio, e dove fra le colline vulcaniche, si distinguono quello degli Astroni e della Solfatara. La stessa natura di suolo domina nelle isole del mar Tirreno, ove tutto egualmente annunzia un esistenza di fuochi sotterranei. In tutta questa parte del regno lo lave, le ceneri, le acque ed i vapori solforosi s'incontrano a ciascun passo. Essa fu frequentemente danneggiata da eruzioni; la più terribile eruzione fu quella dell'anno 79 dopo Gesù Cristo, ove Ercolano, Pompei e Stabia furono sepolte sotto le lave del Vesuvio (1).

La parte meridionale del regno di Napoli sembra covare un fuoco sotterraneo sempre in attività; esso si manifesta con terribili tremuoti che distruggono intere città, e rovinano le campagne; quello del 1783 fu uno dei più funesti specialmente per le Calabrie. In generale, questa parte d'Italia sembra aver provato le rivoluzioni fisiche le più straordinarie. Secondo la più comune opinione, la Sicilia n'è stata divisa mediante una gran convulsione della natura; i rapporti di direzione e di costituzione geologica fra l'appennino che termina al capo dello Armi e le Nettuniano, montagne della Sicilia, così pure la perfetta analogia dei terreni che costeggiano lo stretto di Messina, fortificano queste supposizioni (2).

Il regno di Napoli offre tre regioni distinte rapporto al clima; quella delle montagne, le cui più alte sommità incominciano a coprirsi di neve verso la fine di ottobre, senza però rimanere impra-

(1) Le colline che circondano Napoli, cominciando da Posillipo, S. Elmo, i Camaldoli, Capodimonte, Capodichino sono vulcaniche. Tali sono le montagne che fanno corona al lago di Agnano, quelle degli Astroni e della Solfatana. L'isola d'Ischia e di Nisita non sono che antichi Vulcani. Queste contrade conservano tuttavia fuochi sotterranei. Il *tufo*, del quale si fabbrica in Napoli, che è una pietra giallastra, non è che cenere consolidata. Si cava in tutte le sue colline e in tutti i contorni, dove spesso s'incontrano letti di *lave*. Lave sono ancora le pietre dette presso di noi *piperno*. Il territorio abbonda di *pozzolana*, che è una cenere vulcanica non convertita in tufo. Le costiere di Portici sono pur vulcaniche e generalmente nelle provincie si trovano spesso produzioni vulcaniche a canto de' monti calcari.

(2) Vedi. Strabone, Plinio e Seneca. — Le fisiche congetture di questi scrittori erano sostenute da una antichissima tradizione.

ticabili ad eccezione di alcune parti dell'Abruzzo, ove il freddo è assai rigoroso per circa sei mesi; quella delle valli e delle pianure esposte al nord e vicino alle montagne, è qualche volta assai fredda nell'inverno, quantunque la neve vi cada di rado o poco vi duri: la terza che comprende il restante del regno ha un inverno talmente dolce che la vegetazione non vi è giammai interrotta; i fiori, le frutta e gli erbaggi vi si succedono senza interruzione. Si accenna la terra di Lavoro, come quella terra ove la natura spiega in tale stagione un abbondanza e delizie sconosciute nelle altre contrade di Europa. In generale tutta la parte che riguarda il mar Tirreno è esposta ad abbondanti pioggie durante l'inverno; ne cade un terzo di più che a Parigi; il contrario però succede sul versatojo dell'Adriatico. Se l'autunno, l'inverno e la primavera sono le stagioni dolci ed amene per la maggior parte di queste contrade, la estate in cambio vi porta un calore soffocante, dannoso ai vegetabili, particolarmente nelle pianure scoperte della Puglia. Sulle coste il calore è temperato da'regolari venticelli di mare; ma allorquanto dominano i venti del sud e dell'est, che portano i nomi di scirocco e di libeccio, i vapori bollenti dell'Africa si fanno sentire in tutta la loro intensità; qualche volta allora forti rovesci di pioggia vengono a rinfrescar l'atmosfera e ravvivano gli uomini, gli animali e le piante; sgraziatamente però non sono nè generali nè di lunga durata, ed il cielo riprende tosto la sua abituale serenità. Del restante, eccettuato nelle vicinanze di qualche palude, ed in alcuni luoghi ch'esalano dei vapori solforosi troppo abbondanti, l'aria è ovunque salubre, e gli abitanti giungono ad una età più avanzata che in molti climi del nord.

Le produzioni di questa terra di predilezione sono svariatissime ed in generale di eccellente qualità e sarebbero anche senza dubbio più abbondanti se l'agricoltura vi facesse maggiori progressi. Le praterie artificiali vedonsi introdotte, gl'ingrassi praticati meglio di una volta e gl'istrumenti rurali sono quelli che il perfezionamento dell'agricoltura ha immegliati ed introdotti in tutte le civili nazioni. La coltivazione più accurata, specialmente nella terra di Lavoro, è quella della vite, ma è raro ch'essa occupi interamente uno stesso territorio; più spesso questa pianta vedesi nei viali di olmi, pioppi, gelsi ec. che servono di appoggio ai suoi tralci, e lo spazio intermedio è seminato di biade e grani. Le più abbondanti e più comuni raccolte consistono in biada, granone, orzo, e nei climi freddi, in segala. La provincia di terra di Lavoro e le sue pianure sono rinomate per la loro sorprendente produzione di frumento. Il riso non è coltivato che nei luoghi paludosi: la vite lo è da per tutto, ma i vini più rinomati sono quelli de' dintorni del Vesuvio, fra i quali si distingue il famoso *lacryma-christi*, e quelli dell'isola d'Ischia, di Gerace ed altri luoghi della terra di Bari e della Calabria. Le frutta, i legumi, gli erbaggi sono quasi ovunque abbondanti e di un sapore squisito, principalmente nella provincia di Napoli, terra di Lavoro, ed in quelle dell'est, ove vi sono intere foreste di mandorle ed olivi. Nelle provincie del sud e del sud-est si coltiva molto il cottone, tabacco di eccellente qualità ed olivi; i fichi, i limoni, i granati e l'aloe crescono a meraviglia, princi-

palmente nella Calabria. Il gelso la rubbia ed il colza sono diffusi nella maggior parte delle provincie. Le parti montuose sono coperte di boschi, ma i più considerevoli sono quelli della Calabria e fra gli altri quelli della Sila; esse rinchiudono altresì il maggior numero di pascoli, ed i migliori di tutti; negli Abruzzi e nelle Calabrie si alleva una quantità di bovi, vacche, muli, montoni ed asini; nei terreni paludosi del nord-ovest, sulla costa vi sono gran mandrie di buffali. Le razze de'cavalli se per lo passato eran degenerate, ora sembrano aver acquistato quel grado di miglioramento che li mette al livello di quelli stranieri. Se un tempo vantavansi le lane tarantine, e la bella razza bianca de' montoni della Puglia, la cui lana era finissima, e se questa da lungo tempo disparve, ora in grazia degl' incoraggiamenti apportati alle manifatture, le lane vedonsi immegliate e con cure riportate alla prima loro bontà, di tal che trovansi in varî luoghi una gran quantità di merini di Spagna. Non vi è provincia ove non si allevano molti bachi, api e polleria, essendovi selvaggiume comune; le foreste dell' appennino rinchiudono un gran numero di animali selvaggi, e fra gli altri molti lupi, limi e così pure il porco-spino colla cresta, che si dice esser particolare alla parte del sud dell' Italia. Nelle parti meridionali trovasi una quantità di rettili velenosi e di tarantole. Qualche volta, ma di rado, lo scirocco vi conduce nuvole di cavallette che devastano i campi ove esse cadono. Le coste abbondano di pesce, pescandovisi massime molte conchiglie, alcune delle quali sono ricercatissime. Le ricchezze minerali sono poi abbondanti. Evvi del sal gemma in Calabria, e si trovano molte grandi saline sulle coste e specialmente presso Barletta. Si trae partito dall' allume; zolfo, vitriolo, marmo, nitro e pozzolana; le lave sono utili per le costruzioni ed i lastricati delle strade; si fanno pure con esse bellissimi lavori.

Le manifatture sono poi moltissime, ed in grazia degli incoraggiamenti offerti dal governo ed alle cure ed intelligenza di varie società e compagnie commerciali vedonsi ora a quel grado di perfezionamento che forse sperar non potevamo di raggiungere. Le principali fabbriche sono quelle di consumo, oltre poi alle tante altre manifatture di cotone e di lana che parimenti offrono immensi vantaggi. Nelle provincie dell' est e specialmente nella terra di Otranto, si fanno mussoline ed altre stoffe col cotone raccolto nel proprio paese. In generale gli altri articoli, come le coperte di cotone di Nardò e di Galatona, la stoviglia di Teramo e la maggior parte dei prodotti della capitale sono talmente perfezionati che può francamente dirsi di poter noi gareggiare coi prodotti esteri. In fine le fabbriche di pannini e di telerie stabilite nei varî punti del regno, e le seterie in S. Leucio, ricevendo giornalmente lusinghieri miglioramenti, mercè le sollecitudini del munificente nostro Sovrano, han fatto minorare quella passività di commercio che fortemente vedevasi al finir del secolo passato e che un onta era per gli abitanti di una terra felice che abbonda di produzioni varie ed utili e di tutti i generi necessarî alla vita ed al ben essere sociale.

Le principali estrazioni sono di grano, olio, frutti secchi, tartaro, aromi, olio di lino, manna, seta, canape, lana, vini, acqua-

Anglona e Tursi. Vescovado suffraganéo ad Accrenza.

Aquila. Vescovado suffraganeo alla S. Sede.

Aquino. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; è concattedrale alla chiesa vescovile di Sora ed il titolare si denomina — Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo.

Ariano. Vescovado suffraganeo a Benevento.

Ascoli. Vescovado suffraganeo a Benevento; il titolare di questo vescovado si denomina — Vescovo di Ascoli e Cerignola.

Ascoli. (nello stato pontificio) Vescovado; la giurisdizione in regno si esercita da un vicario generale che risiede in Accumoli

Atina. Prepositura temporaneamente esistente.

Atri. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; è concattedrale alla chiesa vescovile di Penne ed il titolare si denomina — Vescovo di Penne ed Atri.

Avellino. Vescovado suffraganeo a Benevento.

Aversa. Vescovado suffraganeo alla S. Sede.

Bari. Metropolitana, Arcivescovado; le sue suffraganee sono Bitonto, Ruvo, e Conversano.

Bari. Priorato della real Basilica di S. Niccola. La sua giurisdizione non si estende che su di una chiesa e suo clero.

Benevento. Metropolitana, Arcivescovado; le sue suffraganee sono Avellino, Ariano, Ascoli, Bovino, Lucera, S. Severo, Cerreto e Telese, Bojano, Termoli, Larino, S. Agata de' Goti, Cerignola ed Alife.

Bisaccia. Vescovado suffraganeo a Conza; è concattedrale alla chiesa vescovile di S. Angelo de'Lombardi ed il titolare di questa diocesi si denomina — Vescovo di S. Angelo de' Lombardi e Bisaccia.

Bisceglie. Vescovado; è amministrato dall'Arcivescovo di Trani.

Bisignano. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; il titolare di questo vescovado si denomina — Vescovo di S. Marco e Bisignano.

Bitonto. Vescovado suffraganeo a Bari; il titolare di questa diocesi si denomina — Vescovo di Ruvo e Bitonto.

Bojano. Vescovado suffraganeo a Benevento.

Bova. Vescovado suffraganeo a Reggio.

Bovino. Vescovado suffraganeo a Benevento.

Brindisi. Metropolitana, Arcivescovado; il titolare è amministratore della chiesa vescovile di Ostuni e non ha chiese suffraganee.

Calascibetta. Prelatura *nullius*.

Caltagirone. Vescovado suffraganeo di Morreale.

Calvi. Vescovado suffraganeo a Capoa; il titolare di questo vescovado si denomina — Vescovo di Calvi e Teano.

Campagna. Vescovado; è amministrato dall'Arcivescovo di Conza.

Capaccio. Vescovado suffraganeo a Salerno.

Capoa. Metropolitana, Arcivescovado; le sue suffraganee sono Isernia, Calvi, Teano, Sessa e Caserta.

Cariati. Vescovado suffraganeo a S. Severina.

Caserta. Vescovado suffraganeo a Capoa.

Cassano. Vescovado suffraganeo a Reggio.

Castellamare. Vescovado soffraganeo a Sorrento.

Castellaneta. Vescovado suffraganeo a Taranto.

Catania. Vescovado soffraganeo di Morreale.

Catanzaro. Vescovado suffraganeo a Reggio.

Cava. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; il titolare di questa diocesi si denomina — Vescovo di Sarno e Cava.

Cava. Badia *nullius* della SS. Trinità; questa appartiene a' religiosi Cassinesi.

Cefalù. Vescovado suffraganeo a Messina.

Cerignola. Vescovado suffraganeo a Benevento; è concattedrale alla chiesa vescovile di Ascoli ed il titolare si denomina — Vescovo di Ascoli e Cerignola.

Cerreto e Telese. Vescovado suffraganeo a Benevento; il titolare si denomina — Vescovo di Cerreto e Telese ed Alife.

Chieti. Metropolitana, Arcivescovado; non ha chiese suffraganee.

Conversano. Vescovado suffraganeo a Bari.

Conza. Metropolitana, Arcivescovado; le sue suffraganee sono S. Angelo de' Lombardi, Bisaccia, Lacedonia, e Muro; il titolare è amministratore della chiesa Vescovile di Campagna.

Cosenza. Metropolitana, Arcivescovado; questa diocesi non ha chiese suffraganee.

Cotrone. Vescovado suffraganeo a Reggio.

Farfa. (nello stato pontificio) Badia *nullius*; la giurisdizione in regno si esercita da un Vicario generale che risiede in Aquila.

Gaeta. Vescovado suffraganeo alla S. Sede.

Gallipoli. Vescovado suffraganeo ad Otranto.

Gerace. Vescovado suffraganeo a Reggio.

Girgenti. Vescovado suffraganeo di Palermo.

Gravina. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; è concattedrale alla Chiesa Vescovile di Montepeloso ed il titolare si denomina, — Vescovo di Gravina e Montepeloso.

Ischia. Vescovado suffraganeo a Napoli.

Isernia. Vescovado suffraganeo a Capoa.

Lacedonia. Vescovado suffraganeo a Conza.

Lanciano. Metropolitana, Arcivescovado; non ha chiese suffraganee.

Larino. Vescovado suffraganeo di Benevento.

Lecce. Vescovado suffraganeo ad Otranto.

Lipari. Vescovado suffraganeo a Messina.

Lucera. Vescovado suffraganeo a Benevento.

Manfredonia. Metropolitana, Arcivescovado; il titolare è amministratore della chiesa Vescovile di Viesti e non ha chiese suffraganee.

Marsi in Pescina. Vescovado suffraganeo alla S. Sede.

Marsico. Vescovado suffraganeo a Salerno; è concattedrale alla chiesa Vescovile di Potenza ed il titolare si denomina — Vescovo di Marsico e Potenza.

Matera. Metropolitana, Arcivescovado; è concattedrale alla chiesa arcivescovile di Accrenza ed il titolare si denomina — Arcivescovo di Accerenza e Matera.

Mazara. Vescovado suffraganeo di Palermo.

Melazzo. Badia *nullius* di S. Lucia.

Melfi. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; il titolare si denomina — Vescovo di Melfi e Rapolla.

Messina. Metropolitana, Arcivescovado; le sue suffraganee sono Cefalù, Lipari, Nicosia e Patti.

Messina. Archimandritato *nullius*.

Mileto. Vescovado suffraganeo alla S. Sede.

Molfetta. Vescovado suffraganeo alla S. Sede.

Monopoli. Vescovado suffraganeo alla S. Sede.

Morreale. Metropolitana, Arcivescovado; le sue suffraganee, sono Caltagirone, Catania, Piazza e Siracusa.

Montalto (nello stato pontificio) Vescovado. La giurisdizione in regno si esercita da un vicario generale che risiede in Civitella del Tronto.

Montecasino. Badìa *nullius*. Appartiene a' religiosi Cassinesi.

Montepeloso. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; il titolare si denomina — Vescovo di Gravina e Montepeloso.

Montevergine. Badìa *nullius*; questa badìa appartiene a' religiosi Verginiani.

Muro. Vescovado suffraganeo di Conza.

Napoli. Metropolitana, Arcivescovado; le sue suffraganee sono Acerra, Ischia, Nola, e Pozzuoli.

Nardò. Vescovado suffraganeo alla S. Sede.

Nicastro. Vescovado suffraganeo a Reggio.

Nicosia. Vescovado suffraganeo di Messina.

Nicotera. Vescovado suffraganeo a Reggio; è concattedrale alla chiesa vescovile di Tropea ed il titolare si denomina — Vescovo di Nicotera e Tropea.

Nola. Vescovado suffraganeo a Napoli.

Nusco. Vescovado suffraganeo a Salerno.

Oppido. Vescovado suffraganeo a Reggio.

Oria. Vescovado; è amministrato dall'Arcivescovo di Brindisi.

Ostuni. Vescovado; è amministrato dall'Arcivescovo di Brindisi.

Otranto. Metropolitana, Arcivescovado; le sue suffraganee sono Lecce, Ugento, e Gallipoli.

Palermo. Metropolitana, Arcivescovado; le sue suffraganee sono Girgenti e Mazzara.

Patti. Vescovado suffraganeo a Messina.

Penne. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; il titolare di questa diocesi si denomina — Vescovo di Penne ed Atri.

Piazza. Vescovado suffraganeo a Morreale.

Policastro. Vescovado suffraganeo a Salerno.

Potenza. Vescovado suffraganeo ad Acerenza; il titolare di questa diocesi si denomina — Vescovo di Marsico e Potenza.

Pozzuoli. Vescovado suffraganeo a Napoli.

Rapolla. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; è concattedrale alla chiesa vescovile di Melfi ed il titolare si denomina — Vescovo di Melfi e Rapolla.

Reggio. Metropolitana, Arcivescovado; le sue suffraganee sono Gerace, Bova, Oppido, Catanzaro, Tropea, Nicotera, Squillace, Nicastro, Cassano, e Cotrone.

Rieti. (nello stato pontificio) Vescovado; la giurisdizione in regno si esercita da un vicario generale che risiede in Montereale.

Ripatransone (nello stato pontificio) Vescovado; la giurisdizione in regno si esercita da un Vicario generale che risiede in Colonnella.

Rossano. Metropolitána, Arcivescovado; non ha chiese suffraganee.

Ruvo. Vescovado suffraganeo a Bari; è concattedrale alla chiesa vescovile di Bitonto ed il titolare si denomina — Vescovo di Ruvo e Bitonto.

Salerno. Metropolitana, Arcivescovado; le sue suffraganee sono Capaccio, Policastro, Marsico e Nusco; il titolare è amministratore della chiesa Vescovile di Acerno.

S. Agata de' Goti. Vescovado suffraganeo a Benevento; il titolare si denomina — Vescovo di S. Agata de' Goti ed Acerra.

S. Angelo de' Lombardi. Vescovado suffraganeo a Conza; il titolare si denomina — Vescovo di S. Angelo de' Lombardi e Bisaccia.

S. Marco. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; e concattedrale alla chiesa vescovile di Bisignano ed il titolare si denomina — Vescovo di S. Marco e Bisignano.

S. Severina. Metropolitana, Arcivescovado; la sua suffraganea è Cariati.

S. Severo. Vescovado suffraganeo a Benevento.

Sarno. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; è concattedrale alla chiesa vescovile di Cava ed il titolare si denomina — Vescovo di Sarno e Cava.

Sessa. Vescovado suffraganeo a Capoa.

Siracusa. Vescovado suffraganeo di Morreale.

Solmona. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; è concattedrale alla chiesa vescovile di Valva in Pentima ed il titolare si denomina — Vescovo di Valva e Solmona.

Sora. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; il titolare si denomina — Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo.

Sorrento. Metropolitana, Arcivescovado; la sua suffraganea è Castellammare.

Spoleti. (nello stato pontificio) Arcivescovado; la giurisdizione in Regno si esercita da un Vicario generale che risiede in Lionessa.

Squillace. Vescovado suffraganeo a Reggio.

Taranto. Metropolitana, Arcivescovado; le sue suffraganee sono Castellaneta ed Oria.

Teano. Vescovado suffraganeo a Capoa; è concattedrale alla chiesa Vescovile di Calvi ed il titolare si denomina. — Vescovo di Calvi e Teano.

Teramo. Vescovado suffraganeo alla S. Sede.

Termoli. Vescovado suffraganeo a Benevento.

Trani. Metropolitana, Arcivescovado; la sua suffraganea è Andria; il titolare è amministratore della chiesa vescovile di Bisceglie.

Tricarico. Vescovado suffraganeo ad Acerenza.

Trivento. Vescovado suffraganeo alla S. Sede.

Troja. Vescovado suffraganeo alla S. Sede.

Tropea. Vescovado suffraganeo a Reggio; il titolare di questa diocesi si denomina — Vescovo di Nicotera e Tropea.

Ugento. Vescovado suffraganeo ad Otranto.

Valva in Pentima. Vescovado suffraganeo alla S. Sede; il titolare di questa chiesa si denomina.— Vescovo di Valva e Solmona.

Venosa. Vescovado suffraganeo ad Acerenza.

Viesti. Vescovado; è amministrato dall'arcivescovo di Manfredonia.

N. B. Oltre le qui descritte, in tutte le altre prelature *nullius diocoesis* esistenti nei reali domini di quà del faro, i Vescovi ed i Vicari capitolari vi esercitano la giurisdizione ecclesiastica, restando riserbato alla Santa Sede il provvedere sui loro titoli, beni e tutt'altro che le riguarda (1).

Circoscrizione littorale.

La prima divisione delle coste marittime ebbe luogo tra noi col decreto organico sull'amministrazione della marina militare del 20 settembre 1809; ma nella restaurazione per renderla più uniforme all'attuale organizzazione della real marina, pubblicossi il decreto organico del 5 marzo 1816 che venne a rettificare il sistema dell'ascrizione marittima. In fine il posteriore real decreto del 30 gennajo 1817 approvò un nuovo stato della divisione delle coste e la circoscrizione littorale restò stabilita nel seguente modo.

Si divisero le nostre coste in tre circondari, nove distretti e sessantadue sindacati della gente di mare. Il primo circondario fu diviso in due distretti cioè Napoli e Salerno, comprendendo le coste delle provincie di Terra di Lavoro, di Napoli, di Principato cite-

(1) Per le rendite e spoglie delle mense vescovili, abbadie ed altri beneficj vacanti esisteva in Napoli un'amministrazione generale conosciuta sotto il nome di *monte frumentario*. L'articolo 17 del concordato de' 16 di febbrajo 1818, mentre prescrisse che tale amministrazione rimanga soppressa, le ha sostituito particolari amministrazioni stabilite nelle rispettive diocesi e dette perciò *diocesane*. Ciascuna di esse è composta dall'ordinario che n'è il presidente, e da due canonici che vengono eletti e rinnovati dal capitolo in ogni triennio; vi è pure un regio procuratore nominato da S. M. Le amministrazioni diocesane sono al numero di centoquattordici e sono site in Napoli, Pozzuoli, Sorrento, Ischia, Castellamare, Capoa, Aversa, Caserta, Calvi, Teano, Gaeta, Nola, Sora, Aquino, Sessa, Cerreto e Telese, Alife, S. Agata de' Goti, Acerra, Montecasino, Salerno, Acerno, Amalfi, Policastro, Cava, Nocera, Sarno, Capaccio, SS. Trinità di Cava, Acerenza, Matera, Potenza, Marsico, Venosa, Melfi, Rapolla, Muro, Anglona e Tursi, Gravina, Montepeloso, Tricarico, Benevento, Conza, Campagna, Avellino, Nusco, Ariano, S. Angelo de' Lombardi, Bisaccia, Lacedonia, Montevergine, Manfredonia, Viesti, Troja, Ascoli, Cerignola, Bovino, Lucera, Sansevero, Bari, Trani, Bisceglie, Ruvo, Bitonto, Monopoli, Conversano, Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Andria, Altamura, Taranto, Brindisi, Ostuni, Otranto, Lecce, Ugento, Oria, Castellaneta, Gallipoli, Nardò, Cosenza, Rossano, S. Marco, Bisignano, Cassano, Cariati, S. Severina, Catanzaro, Cotrone, Nicastro, Nicotera, Tropea, Squillace, Mileto, Reggio, Oppido, Gerace, Bova, Bojano, Isernia, Larino, Termoli, Trivento, Chieti, Lanciano, Ortona, Aquila, Marsi e Pescina, Valva in Pentima, Solmona, Teramo, Penne, Atri; oltre l'amministrazione diocesana per le porzioni delle due diocesi di Rieti e Spoleto in regno, residente in Cittaducale, e quella per le tre diocesi di Ascoli, Ripatransone e Montalto in regno residente in Civitella del Tronto.

riore e di Basilicata sul mar Tirreno. Il secondo circondario abbracciò tre distretti, cioè Pizzo, Reggio, e Cotrone, comprendendo le coste della Calabria citeriore e prima e seconda ulteriore sui mari Tirreno e Ionio. Il terzo circondario venne diviso in quattro distretti, cioè Taranto, Otranto, Barletta e Pescara, comprendendo le coste della provincia di Basilicata sul mar Jonio, di quella di Terra d'Otranto su i mari Ionio ed Adriatico, e di quella di Terra di Bari, di Capitanata e degli Abruzzi citeriore ed ulteriore sul mare Adriatico.

Circoscrizione giudiziaria.

Le autorità cui è concesso il dritto di decidere sulle controversie giudiziarie sono distribuite in più rami secondo l'importanza e l'oggetto delle cause, e l'estensione de' poteri loro affidati, per pronunciare in *prima istanza*, vale a dire sotto appello, o se meglio dir si voglia nel primo grado soltanto di giurisdizione, o in *ultima istanza*, o altrimenti senz'appello, vale a dire nel primo e secondo grado insieme di giurisdizione. Si chiama giurisdizione in un senso generale la facoltà di giudicare, dalla voce *iuris-dictio*, facoltà d'indicare il dritto; ma in un caso più ristretto significa pure il tribunale medesimo, ed esprime l'estensione del luogo nel quale il giudice esercita questa facoltà, ed è allora sinonima di *grado*, *sfera;* fuori del quale *extra territorium*, *ius dicenti impune non paretur.* Due gradi di giurisdizione sono attribuiti in ogni causa, il primo che vi pronuncia, il secondo che rivede ed esamina la sentenza.

Nasce da ciò nell'organizzazione giudiziaria una gerarchia che stabilisce tribunali inferiori e superiori.

L'ultima nostra organizzazione giudiziaria ebbe luogo colla legge dei 29 maggio 1817 pe' dominj al di quà del faro, e con quella del 7 giugno 1819 pe' dominj al di là, ed accordò il potere di giudicare sulle materie civili.

1. Ai *conciliatori* incaricati a conciliare le controversie tra gli abitanti del comune, e decidere inappellabilmente quelle minime dipendenti da sole azioni personali non garentite da titolo autentico ed esecutorio. In ogni comune dev'esservi un conciliatore: ma in Napoli, in Palermo ed in Messina ve n'ha per ogni quartiere. I conciliatori sono proposti in ogni anno da' rispettivi decurionati tra i proprietarii abitanti nel comune più distinti per probità nella pubblica opinione, non esclusi i decurioni stessi e gli ecclesiastici; e sono nominati dal Re. L'esercizio è di un solo anno, ma possono essere confermati. Il cancelliere comunale fa da cancelliere di esso conciliatore, ed il servente comunale da usciere.

2. Ai *giudici di circondario* incaricati a conoscere e giudicare tutte le cause di azioni reali o personali inappellabilmente sino al valore di ducati trecento. Essi sono pure giudici in materia correzionale, e di polizia; e sono uffiziali di polizia giudiziaria. Sono divisi in tre classi: la prima dei residenti ne' capo-luoghi delle provincie o valli; la seconda residente ne' capo-luoghi de' distretti, o che abbiano un circondario con una popolazione maggiore di quindici mila anime; la terza residente ne' capo-luoghi di circondario di popola-

zione minore di quindici mila anime. Essi sono nominati dal Re. Le loro funzioni sono triennali: ma possono esser confermati da tre in tre anni. Ogni giudice deve avere il supplente scelto o confermato tra i proprietari residenti nel comune, ed un cancelliere col suo sostituto.

3. Ai *tribunali civili* e di *commercio* per qualunque siasi somma; eccettuate quelle particolarmente attribuite ai giudici di circondario, o ad altri tribunali. Sono i tribunali civili giudici di appello delle sentenze dei giudici di circondario ed esercitano le funzioni de' tribunali di commercio, de' quali discorreremo a suo luogo, nelle provincie dove non vi sono essi stabiliti. Ogni tribunale civile è composto di un presidente e di tre giudici; ed ha un procuratore regio ed un cancelliere: ma quello di Napoli è composto di un presidente, di trè vice-presidenti, di 12 giudici, di un regio procuratore, di trè sostituti, di un cancelliere e tre vice-cancellieri. Esso è diviso in quattro camere. Lo stesso per Palermo. Quelli di Terra di Lavoro e di Messina hanno due camere.

4. Alle *gran corti criminali*, le quali giudicano in prima ed unica istanza tutte le cause de' misfatti, ed in appello le cause correzionali e di polizia. Esse si formano in corti speciali ne' casi stabiliti dalla legge, e le loro decisioni non sono soggette a ricorso, meno che pel giudizio di competenza. Ogni gran corte criminale è composta di un presidente, di sei giudici, di un regio procuratore generale e di un cancelliere: quando si forma in corte speciale si richiedono otto votanti.

5. Alle *gran corti civili*, la di cui principal funzione consiste nello statuire sull'appello di questi tribunali civili e commerciali. Esse sono residenti in Napoli, Aquila, Trani e Catanzaro. Composta ognuna di un presidente e sei giudici, un procuratore generale ed un cancelliere, eccetto che in Napoli, che abbracciando sette provincie è composta di un presidente, due vice-presidenti, di venticinque giudici, di un cancelliere e due vice-cancellieri; come che divisa in tre camere.

6. Ad una *corte suprema di giustizia* residente nelle capitali delle due parti de' reali dominii, e che è stata surrogata alla così detta corte di cassazione. È suo scopo l'assicurare la stretta esecuzione delle leggi, vale a dire annullando le sentenze in ultima istanza, e le decisioni in appello che presentassero o una contravvenzione alle forme giudiziarie prescritte sotto pena di nullità, o un eccesso di potere, o una falsa applicazione della legge.

7. Agli *arbitri*, vale a dire a persone scelte dalle parti, allora quando la legge le autorizza a sostituire questi giudici volontarii a quelli da essa disegnati.

Fra queste diverse autorità si distinguono quelle che esercitano la giurisdizione *ordinaria*, e quelle che non hanno che la giurisdizione estraordinaria, o di *eccezione*.

Per *giurisdizione ordinaria* s'intende quella che abbraccia tutte le materie contenziose, colla sola eccezione di quelle specialmente attribuite a taluni tribunali.

La *giurisdizione straordinaria* o di *eccezione* è quella di questi

tribunali specialmente instituiti per conoscere *esclusivamente* di taluni affari distaccati dalla giurisdizione ordinaria.

L' una appartiene ai regj giudicati ne' limiti della loro competenza, ai tribunali civili ed alle gran corti civili, l' altra ai tribunali di commercio.

Da questa distinzione deriva :

Che il magistrato che esercita la giurisdizione ordinaria conosce tutti gli affari ; ancorchè non espressamènte disegnati dalla legge, mentre che quello ch' esercita la giurisdizione straordinaria è rigorosamente ristretto ne' limiti delle sue attribuzioni, e non può conoscere che gli affari formalmente attribuitigli.

Un regolamento era necessario sia per i litiganti che facilmente si perdono fra le strade oscure ed ignote della procedura ; sia per i magistrati che obbligati a render giustizia a tutti collo stesso zelo e colla stessa imparzialità, non possono ritardare nè accelerare l'andamento di una causa, a seconda delle loro passioni o de' loro capricci; sia per l' ordine pubblico, sempre offeso quando l' assenza o l' inosservanza delle regole può far supporre l'arbitrio o il favore; e questo regolamento ebbe luogo nel 1828.

Circoscrizione militare.

Le provincie de' reali dominî al di quà del faro furono ripartite in sei divisioni militari, esclusa quella di Napoli, alla quale soltanto venne assegnato un generale governatore colle stesse attribuzioni che avevano i generali delle divisioni territoriali. In fatti col decreto del 19 settembre 1816 si fece la ripartizione seguente :

La prima divisione composta dalle provincie di Terra di Lavoro, e di Molise, cui fu addetta la prima brigata composta de'reggimenti Re e Regina.

La seconda de'tre Abruzzi cui fu addetta la seconda brigata composta del reggimento Principe e del primo e secondo leggiero ossia Marsi e Sanniti.

La terza delle provincie di Principato ultra e Capitanata, cui fu addetta la terza brigata composta de'reggimenti Principessa e Borbone.

La quarta formata dalle provincie di Principato citra e Basilicata colla quarta brigata composta de'reggimenti real Farnese e real Napoli.

La quinta formata dalle provincie delle trè Calabrie colla brigata composta dal reggimento real Palermo, e del terzo e quarto leggiero, ossia Bruzzi e Calabri.

La sesta formata dalle provincie di Bari ed Otranto colla brigata composta da' reggimenti Leopoldo e Corona. Per ogni divisione fu nominato un comandante generale, avente il comando superiore nelle provincie e quello de' corpi di fanteria addettivi.

Della Statistica.

Dalle diverse circoscrizioni surse l' idea di distinguere più parcolarmente la situazione rispettiva delle nostre provincie e valli, cioè la loro *statistica* : nuova scienza, giustamente chiamata la *no-*

tomia ragionata di uno stato, dapoichè nel mentre presenta una parte di un gran corpo, ne fa conoscere il movimento ed il legamè colle altre. (1). Essa può definirsi, secondo il Gioja: *la descrizione degli elementi che costituiscono una nazione*; sebbene egli stesso ravvicinandola alla economia politica, definilla altrove: *scienza che descrive un paese, in modo da presentare i vantaggi ed i danni di ciascun oggetto per norma di tutti i cittadini di ciascuna professione*. Non vi ha dubbio ch'essa sia strettamente legata alla politica ed all'economia pubblica, ma ne differisce, poichè la statistica si limita a raccogliere le sole nozioni necessarie a sapersi intorno alla forza fisica e morale di uno stato, disporle in bell'ordine, e farne conoscere praticamente i *fatti*, lasciando alle altre due scienze l'esame di essi, e le moltiplici conseguenze nella loro applicazione: in una parola, deve la statistica somministrare la sola e nuda materiale forma, le regole ed i risultamenti, non mai l'andamento e le attribuzioni, che sono cose spettanti esclusivamente all'economia pubblica, ed alla diplomazia, le quali compiono la scienza politica dell'uomo di stato.

La statistica deve contentarsi delle sole due parti, *corografia* ossia *statistica fisica*, e *descrittiva*, ed *etnografia*, ossia *statistica morale*, e *positiva*; quella suddivisa in sito geografico, clima, produzioni ed abitazioni, questa suddivisa in popolazione, agricoltura, industria, ed incivilimento. Presso a poco questo si conteneva nel programma dato fuori pel premio di statistica proposto dall'accademia delle scienze di Francia nella tornata degli 11 giugno 1827 (2).

(1) Gotofredo Apenwal l'anno 1786 nell'università di Marbungo e poi in quella di Gottinga dopo di essersi rivolto all'esame delle differenti costituzioni politiche di Europa si propose dare un corso di lezioni riguardanti il governo degli Stati, e chiamò egli il primo questa scienza da lui professata col nome di *Statistica*, così detta da *Stato*, voce ne' bassi tempi indicante il corpo politico. Sebbene questo nome fosse conosciuto nella nostra Italia coll'opera periodica pubblicata in Genova nel 1802 col titolo di *Annali di Geografia e di Statistica*, pure quelli che quasi contemporaneamente riputaronsi come fondatori della moderna statistica Italiana, furono Melchiorre Gioja colla sua Logica Statistica pubblicata nel 1808, ed il nostro Arcidiacono Cagnazzi che, sin dal 1807 cominciò ad insegnare nella nostra Università degli studii *l'arte Statistica* che pubblicò nel 1809.

(2) Lo scopo di questa scienza, si disse nel programma, si è quello di riunire e mettere in veduta i *fatti* che concernono *direttamente* l'economia civile. Essa *esamina e descrive* le proprietà del clima, la confinazione del territorio, la sua estensione, le sue divisioni naturali e politiche, la natura del suolo, la direzione e l'uso delle acque, enumera la popolazione, ne distingue le differenti parti, secondo l'uso, l'età, lo stato di matrimonio, e la condizione o professione. — Dimostra lo stato ed i progressi dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, ne fa conoscere i metodi, gli stabilimenti e le produzioni. — Indica lo stato delle strade, de' canali e de' porti. — I risultamenti dell'amministrazione de' pubblici soccorsi. — Le case di pubblica istruzione. — I monumenti della storia, e delle arti. — L'oggetto dunque che la statistica ha in mira nelle sue ricerche, è il conoscere e verificare gli effetti generali delle istituzioni civili, e tutti gli elementi della potenza rispettiva e della ricchezza delle nazioni. — La statistica è per conseguenza una scienza di fatti ed essa è utile, dice Peuchet, al riposo ed alla prosperità

Questo studio tra noi porgredisce, e ci gode l'animo nel leggere tra le attribuzioni ed i lavori così del ministero dell'interno, come del ministero di grazia e giustizia quella della formazione de' rapporti annuali sopra la statistica amministrativa e sue diramazioni, e sopra la statistica giudiziaria nella quale tutte si sviluppano le operazioni della giustizia.

E come che questa collezione di fatti deve cominciare da' comuni, e maturarsi nelle intendenze, così a carico de' sindaci e degl' intendenti noi vediamo posta la formazione della statistica provinciale. Devesi quindi tener presente il regolamento per la formazione degli stati di popolazione fatto dal ministro dell'interno in data de' 15 ottobre 1813.

Possiamo aggiungere che col decreto del 13 marzo 1832 venne stabilita in Palermo una direzione centrale di statistica secondo i modelli presentati dalla commissione a ciò incaricata: rimanendo però nelle incombenze degl' intendenti la compilazione de' lavori statistici di ogni valle, ed i quali debbono mettersi in corrispondenza e sotto la dipendenza della sola direzione centrale, alla quale venne assegnato il fondo di mille once annuali. Qui in seguito noi abbiamo riportato un tale atto sovrano.

Atti del Governo sulla circoscrizione territoriale del regno delle due Sicilie

Legge del 1.° maggio 1816 sulla circoscrizione territoriale de' reali domini al di quà del faro.

Volendo determinare la circoscrizione amministrativa de' nostri reali dominj al di quà del faro; sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro dell'interno; udito il consiglio de' nostri ministri di stato; abbiamo colla presente legge sanzionato e sanzioniamo quanto segue:

Art. 1.° Dal primo di gennaio 1817 i nostri reali domini al di quà del faro saranno divisi ed amministrati in quindici provincie colle seguenti denominazioni:

Provincia di *Napoli*.
Terra di Lavoro.
Principato citeriore.
Basilicata.
Principato ulteriore.
Capitanata.
Terra di Bari.

---

delle nazioni, le quali conoscendosi meglio sotto il rapporto della forza, e delle risorse loro, come pure dei rispettivi mezzi di potenza, qualunque sia la lor forza relativa, sono per necessità portate a rispettarsi ed ajutarsi reciprocamente. Esse possono parimente riporre maggior sicurezza nelle loro intraprese e più maturità nelle loro decisioni.

Terra d' Otranto.
Calabria citeriore.
Calabria ulteriore seconda.
Calabria ulteriore prima.
Molise.
Abruzzo citeriore.
Abruzzo ulteriore secondo.
Abruzzo ulteriore primo.

2.° Ciascuna provincia avrà le sue amministrazioni separate, le quali risederanno nelle rispettive capitali. Queste sono: *Napoli*, *Capoa*, *Salerno*, *Potenza*, *Avellino*, *Foggia*, *Bari*, *Lecce*, *Cosenza*, *Catanzaro*, *Reggio*, *Campobasso*, *Chieti*, *Aquila* e *Teramo*. (1).

3.° Ogni provincia è suddivisa in distretti; ogni distretto in circondari; ogni circondario in comuni. La circoscrizione rispettiva dei capoluoghi de' distretti e de' circondarj in cui debbono risedere le amministrazioni distrettuali e circondariali, sono indicati nel quadro annesso alla presente legge. L' amministrazione municipale de' comuni riuniti dovrà risedere nel comune numerato, da cui l'amministrazione stessa prenderà il nome.

4. Le intendenze e sottintendenze stabilite per l'amministrazione delle provincie e de' distretti, del pari che le autorità che le compongono, conservando tutte un rango uguale tra esse, sono distribuite in tre classi.

5. Sono di prima classe le provincie e le intendenze di *Napoli*, *Terra di Lavoro*, *Principato citeriore*.

Sono di seconda classe quelle di *Basilicata*, *Principato ulteriore*, *Capitanata*, *Terra di Bari*, *Terra di Otranto*, *Calabria citeriore*, *Calabria ulteriore seconda*.

Sono di terza classe quelle di *Calabria ulteriore prima*, *Molise*, *Abruzzo citeriore*, *Abruzzo ulteriore secondo*, *Abruzzo ulteriore prima*.

6.° Sono di prima classe i distretti e le sottintendenze di

Casoria *Castellamare* *Pozzuoli*	In provincia di Napoli.
Nola *Gaeta* *Sora*	In Terra di Lavoro.
Barletta *Altamura*	In Terra di Bari.
Taranto	In Terra d' Otranto.
Castrovillari.	In Calabria citeriore.
Montelcone	In Calabria ulteriore seconda.
Lanciano	In Abruzzo citeriore.

(1) Con real decreto del 1 maggio 1816 fu stabilito quanto segue — » — Le disposizioni dell' articolo secondo della nostra legge in data di oggi sulla circoscrizione de' nostri reali dominj al di quà del faro, non fanno veruna innovazione sull' attuale residenza de' tribunali delle provincie di Terra di Lavoro, Capitanata e Terra di Bari. »

Sono di seconda classe quelli di:

Piedimonte	In Terra di Lavoro.
Sala	In Principato citeriore.
Matera	
Melfi	In Basilicata.
Lagonegro	
Ariano	In Principato ulteriore.
Sansevero	In Capitanata.
Brindesi	In Terra d' Otranto.
Paola	In Calabria citeriore.
Gerace	In Calabria ulteriore prima
Isernia	In Molise.
Vasto	In Abruzzo citeriore.
Salmona	In Abruzzo ulteriore secondo.
Penne	In Abruzzo ulteriore primo.

Sono di terza classe quelli di:

Campagna	
Vallo	In Principato citeriore.
S. Angelo Lombardi	In Principato ulteriore.
Bovino	In Capitanata.
Gallipoli	In Terra d' Otranto.
Rossano	In Calabria citeriore.
Nicastro	
Cotrone	In Calabria ulteriore seconda.
Palmi	In Calabria ulteriore prima.
Larino	In Molise.
Città ducale	
Avezzano	In Abruzzo ulteriore secondo.

7.° I comuni sono per norma della loro amministrazione similmente distribuiti in tre classi.

8. Appartengono alla prima classe i comuni che hanno una popolazione di 6000 o più abitanti, quelli in cui risiede una intendenza, una corte di appello o una corte criminale; e quelli che hanno una rendita ordinaria di duc. 5000. Alla seconda classe quelli che hanno una popolazione al disotto di 6000 sino a 3000 abitanti, e quelli in cui risiede una sottintendenza. Alla terza classe tutti gli altri che hanno una popolazione minore di 3000 abitanti.

9. I comuni che si trovano riuniti potranno domandare la separazione ed una particolare amministrazione municipale, quante volte per situazione locale sieno naturalmente separati da' comuni di cui formano parte, abbiano una popolazione di mille abitanti, e mezzi sufficienti per formare e rinnovare il personale dell' amministrazione e per supplire alle spese comunali. Similmente i comuni che hanno una popolazione minore di mille abitanti e che mancano degl' indicati mezzi per amministrarsi, possono dimandare la riunione ad altro comune vicino.

10. Le domande autorizzate nell' articolo precedente saranno discusse dagl' intendenti in consiglio d'intendenza, inteso il parere del

sottintendente. Il consiglio d'intendenza darà su ciascuna domanda un avviso motivato, il quale sarà sottomesso alla nostra risoluzione dal ministero dell'interno nel consiglio de' nostri ministri di stato. È vietato però di presentare e discutere domande di tal natura prima del 1819.

11. Elevandosi quistioni di confini tra più comuni, esse saranno esaminate dal consiglio d'intendenza della provincia, quando i comuni appartengano alla stessa provincia. Quando poi i comuni tra quali ha luogo la quistione, appartengono a più provincie, l'esame ne sarà fatto dal consiglio d'intendenza di una di esse, che verrà a ciò delegato dal ministro dell'interno. L'avviso motivato che emanerà dal consiglio d'intendenza, sarà sottomesso alla nostra risoluzione nel consiglio de' nostri ministri di stato dallo stesso ministro dell'interno, dopochè avrà preso il parere della regia Corte dei conti. (1)

---

(1) Per intelligenza de' nostri lettori trascriviamo qui in segnito il reale decreto de' 6 dicembre 1808 col quale si prescrisse che nascendo controversie di confine tra comune e comune per promiscuità de' loro tenimenti fossero state tali quistioni di competenza delle attribuzioni de' consigli d'Intendenza: — Ecco il tenore del mentovato decreto;

— Visto il rapporto del nostro ministro dell'Interno: udito il nostro consiglio di stato; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. In tutti i casi ne' quali sorga controversia di confine tra due o più comuni per promiscuità de' loro respettivi tenimenti finora indivisi o per qualunque altra causa si tratti solo di dritti di comuni, o di dritti, che sebbene tocchino agl' individui pure ciò che sia nella sola qualità di cittadini, o per un interesse universale, i consigli d'intendenza procederanno in via puramente economica ed amministrativa, ed analogamente alle forme stabilite col decreto degli 8 giugno 1807 per la separazione e confinazione di demanj indivisi e promiscui. Perciò inteso il parere degli arbitri eletti dalle parti contendenti a tenore degli articoli 6. e 7. dell'accennato decreto daranno il loro avviso motivato, e lo trasmetteranno al ministro dell'interno per essere da Noi rimesso per mezzo de' voluti canali all'esame del nostro Consiglio di Stato.

2. Qualora si tratti d'aggregare ai comuni territorj *ex-feudali* separati, o altri qual si sieno tenimenti, o di riesaminare le aggregazioni già fatte in veduta di petizioni di comuni, che credono di essere stati aggravati, si procederà anche da' consigli d'intendenza nella forma prescritta dall' articolo precedente. Queste aggregazioni saranno regolate non solo dalla norma stabilita nelle istruzioni del Ministro delle finanze degli 8 novembre 1806, data agl' ispettori e controlori della contribuzione fondiaria, ma ancora dalle circostanze di comodo delle popolazioni vicine, dall' andamento de' confini naturali, dalla facilità nell' amministrazione della giustizia, e del bisogno maggiore o minore di comuni nella soddisfazione de' rispettivi pesi comunali.

3. Tutte le liti antiche di confini di territorio, nelle quali si tratti parimenti del solo interesse civile o universale de' comuni saranno avvocate da' tribunali in cui trovansi radicate, e saranno decise nel modo prescritto negli articoli precedenti. Il giudizio così degli arbitri locali, come de' consigli d'intendenza dovrà essere motivato su i fatti, e su i documenti allegati. La decisione dovrà corrispondere allo stato attuale della controversia. Si avranno presenti gli atti precedenti, e i decreti proferiti ad istanza della Università o degli ex-baroni, così per l'estensione, e pei confini de' terri-

Decreto del dì 19 settembre 1816 relativo alla divisione militare de' reali dominj al di qua del faro.

Volendo noi semplificare l'andamento degli affari militari; visto l'altro nostro decreto de' 18 del corrente, col quale si assegna un corpo di fanteria ad ognuna delle provincie dei nostri dominî di qua del faro; (1) sul rapporto del capitan generale organizzatore del ramo militare; udito il nostro consiglio di stato; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le provincie dei nostri dominî di quà del faro saranno ripartite in sei divisioni militari, esclusa quella di Napoli, alla quale soltanto sarà assegnato un generale governatore colle stesse attribuzioni che avevano i generali delle divisioni territoriali. La prima divisione sarà composta dalle provincie di Terra di Lavoro e Molise. Alla seconda divisione apparterranno i tre Abruzzi. Alla terza divisione saranno addette le provincie di Principato ultra e Capitanata. La quarta divisione sarà formata dalle provincie di Principato citra e Basilicata. La quinta divisione abbraccerà le tre Calabrie. La sesta divisione sarà formata dalle provincie di Bari ed Otranto.

2. I corpi di fanteria saranno benanche divisi in sei brigate formate da quelli che corrisponderanno alle provincie delle sei divi-

---

torj controversi, come per fissarsi le antiche giurisdizioni de' territorj stessi. Saranno strettamente osservati i giudicati, che si trovassero aver avuto luogo ne' tribunali innanzi a cui pendevano.

4. In tutti i casi in cui le controversie delle quali è fatta menzione nei precedenti articoli siano fra comuni di diverse provincie, ne sarà per le solite vie rimessa la decisione al nostro consiglio di stato.

5. Non sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente tutte le liti di confini tra comuni, nelle quali si trovi mescolato un interesse di privata proprietà. Quindi in tutti i casi ne' quali la contesa de' confini tra comuni decida anche o la revindica, o i confini de' fondi de' privati, o di azioni coloniche e perpetue acquistate da' cittadini di uno de' paesi contendenti, o di dritti di decima di terraggi, di pascolo, o di altre prestazioni dovuti agli ex-baroni, e qualunque altra contesa, che contenga disputa di proprietà particolare, tali liti continueranno ad essere della cognizione dei rispettivi giudici competenti.

6. In caso di mutazione di confini, sia per nuove aggregazioni, sia per decisione di controversie di promiscuità, di tenimenti, o di limiti controversi di alcun comune, che seguisse in virtù degli articoli 1, 2 e 3, del presente decreto; il ministro dell' interno dovrà informare il ministro delle finanze delle confinazioni decise ed ultimate, acciocchè il medesimo possa regolare le modificazioni necessarie su i ruoli della contribuzione fondiaria, non impedita frattanto la esecuzione de' ruoli già prima formati. Qualora poi la mutazione de' confini abbia luogo per una decisione di tribunale, nei termini dell'articolo quinto, sarà dovere del tribunale medesimo, e particolarmente del procuratore regio, il farne rapporto al ministro di giustizia, che ne informerà tanto il ministro dell' interno, quanto quello delle finanze.

(1) Ecco le disposizioni contenute nel real decreto de' 18 settembre 1816 — — Ad ogni provincia, esclusa Napoli, sarà addetto un reggimento di linea, o un corpo di truppa leggiera in ragione della sua popolazione. I battaglioni attivi saranno sempre disponibili e pronti a marciare — I depositi ed i battaglioni di riserva risiederanno immutabilmente nè capoluoghi delle rispettive provincie — Art. 11. —

sioni militari. Ciascuna brigata avrà un Maresciallo di Campo per comandante. La prima brigata comprenderà i reggimenti Re e Regina che apparterranno alla prima divisione militare. La seconda brigata sarà composta dal reggimento Principe, dal 1 e 2 Leggiero o sia Marsi e Sanniti che apparterranno alla 2 divisione. La terza brigata abbraccerà i reggimenti Principessa e Borbone che apparterranno alla 3 divisione militare. La quarta brigata sarà formata da'reggimenti real Farnese e real Napoli che apparterranno alla 4 divisione militare. La quinta brigata sarà formata dal reggimento real Palermo e del 3 e 4 Leggiero o sia Bruzzi e Calabri che apparterranno alla 5 divisione militare. La sesta brigata avrà addetti i reggimenti Leopoldo e Corona, che apparterranno alla 6 divisione militare.

3. Per ogni divisione militare sarà nominato un comandante generale che avrà nello stesso tempo il comando superiore nelle provincie e quello de'corpi di fanteria appartenenti alla sua divisione militare.

4. Ciascuna provincia avrà un comandante, il quale conserverà le stesse attribuzioni e doveri avuti finora; e dipenderà dal comandante generale della divisione militare, nel modo che prima dipendeva dal comandante della divisione territoriale.

5. I Marescialli di campo comandanti di brigate continueranno ad avere la stessa facoltà e funzioni che prima avevano, e dipenderanno nello stesso modo dal comandante generale della divisione militare, come dipendevano dal comandante della divisione attiva.

6. Provvisoriamente e finchè saranno prescritti dettagliatamente i diversi regolamenti, resta stabilito che i comandanti generali delle divisioni militari riuniranno in essi tutte le incombenze ed attributi che avevano prima i comandanti di divisioni territoriali e quelli delle divisioni attive.

7. In caso di assenza del comandante generale, le sue funzioni saranno esercitate provvisoriamente dal più antico generale della divisione militare, sia comandante di brigata, o di provincia.

8. Nelle occorrenze sarà da noi nominato uno o più ispettori di fanteria, ad oggetto di verificare sulla faccia del luogo, lo stato de'corpi relativamente ad istruzione, disciplina e dettaglio di amministrazione. Essi ispettori riceveranno sempre gli ordini ed istruzioni dal comandante supremo dell'armata, e faranno al medesimo rapporto di ciò che rimarcheranno negli oggetti relativi alle loro incombenze.

Decreto del 30 gennajo 1817 con cui viene approvato un nuovo stato della divisione delle coste de' reali domini al di quà del faro.

Avendo osservato che per effetto della nuova ripartizione territoriale de' nostri domini al di quà del faro, e specialmente di quella delle provincie di Calabria, è sorta la necessità di rettificare ancora la ripartizione delle coste nella stessa parte de' nostri domini, onde si ottenga il regolare andamento del servizio dell' ascrizione marittima; visto il rapporto del nostro segretario di stato della marina; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La divisione delle coste del Regno delle due Sicilie compresa nei dominî al di quà del faro, sarà quella descritta nello stato da noi approvato, annesso al presente decreto.

2. Per conseguenza del prescritto nell' articolo precedente, rimane annullato lo stato della divisione delle coste del Regno annesso al nostro decreto de' 5 di marzo 1816, al quale s' intende surrogato quello che accompagna il presente.

Stato della divisione delle coste.

La divisione delle coste del Regno delle due Sicilie al di quà del faro è compresa in tre circondarii, nove distretti e sessantadue sindacati marittimi, colla indicazione delle provincie alle quali appartengono.

1. La divisione del primo circondario è racchiusa in due distretti, che comprendono le coste delle provincie di Terra di Lavoro, di Napoli, di Principato citeriore e di Basilicata sul Tirreno.

Il distretto di Napoli comprende i sindacati marittimi di Gaeta, Procida, Ischia, Forio, Ponza, Pozzuoli, Chiaja, S. Ferdinando, Porto, Mercato, Portici, e Torre del Greco.

Il distretto di Salerno comprende i sindacati marittimi di Torre dell'Annunziata, Castellamare, Sorrento, Massa, Capri, Amalfi, Salerno, Agropoli, Pollica, Pisciotta, Policastro, e Maratea.

2. La divisione del secondo circondario è racchiusa in tre distretti che comprendono le coste della provincia di Calabria citra, Calabria ultra prima, ed ultra seconda, sui mari Tirreno e Jonio.

Il distretto del Pizzo comprende i sindacati marittimi di Scalea, Belvedere, S. Lucido, Amantea, Pizzo, Tropea e Nicotera.

Il distretto di Reggio comprende i sindacati marittimi di Palmi, Scilla, Reggio, Bova, Bovalino, e Roccella.

Il distretto di Cotrone comprende i sindacati marittimi di Squillace, Cotrone, Cariati e Tribisani.

3. La divisione del terzo circondario è racchiusa in quattro distretti, che comprendono le coste della provincia di Basilicata sul mare Jonio, di quella di Terra d'Otranto sui mari Jonio ed Adriatico e di quella di Terra di Bari, Capitanata, Abruzzo citra ed ultra sul mare Adriatico.

Il distretto di Taranto comprende i sindacati marittimi di Taranto, Gallipoli, e Ugento.

Il distretto di Otranto comprende i sindacati marittimi di Otranto, Brindesi e Monopoli.

Il distretto di Barletta comprende i sindacati marittimi di Mola di Bari, Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Manfredonia, Viesti e Rodi.

Il distretto di Pescara comprende i sindacati marittimi di Termoli, Vasto, Ortona, Pescara e Giulianova.

Quadro della circoscrizione de' reali domini oltre il faro uniformemente al real decreto degli 11 ottobre 1817. (1).

Le trè grandi Valli di Mazzara, di Noto e di Demone che compongono i reali domini oltre il faro, dal primo di gennajo 1818 saranno divise in sette valli minori ed amministrate da sette intendenze colle seguenti denominazioni, cioè: intendenza di *Palermo — Messina — Catania — Girgenti — Siracusa — Trapani — Caltanissetta*.

L'INTENDENZA DI PALERMO comprende una popolazione di 405231 abitanti — La sede dell'intendenza è *Palermo*. Essa però è divisa in quattro distretti, cioè Palermo, Corleone, Termini e Cefalù.

Il distretto di palermo comprende una popolazione di 218977 abitanti ed è suddiviso in ventiquattro comuni, cioè Palermo, Belmonte, Borgette, Capaci, Carini, Cinisi, S. Cristina, Casteldaccia, Favarotta e Terrasini, Ficarazzi, Giardinello, S. Giuseppe li Mortilli, Marineo, Misilmeri, Montelepre, Morreale, Ogliastro, Parco, Partinico, Piana, Solanto, Torretta, Valguarnera Ragali, l'isola di Uustica.

Il distretto di corleona comprende una popolazione di 46089 abitanti ed è suddiviso in nove comuni, cioè Corleoni, Bisaquino, Campofiorito, S. Carlo, Chiusa, Contessa, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi.

Il distretto di termini comprende una popolazione di 79682. abitanti ed è suddiviso in ventitrè comuni, cioè: Termini, Alia, Aliminusa, Larcara li freddi, Merrojuso, Altavilla Milicia, Baucina, Caccamo, Caltavuturo, Castronuovo, Cerda fondaco nuovo, Ciminna, Diana, Godrano, Montemaggiore, Rocca Palomba, Sciara, Sclafani, Trabia, Ventimiglia, Vigari, Villafrati, Valledolmo.

Il distretto di cefalu' comprende una popolazione di 604083 abitanti ed è suddiviso in sedici comuni: cioè: Cefalù, Alimena, Campo felice o Roccella, Castelbuono, Gangi, Geraci, Golesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Santo Mauro, Petralia soprana, Petralia sottana, Polizzi, Pollina, Scillato.

L'INTENDENZA DI MESSINA comprende una popolazione di 236784 abitanti — La sede dell'intendenza è *Messina*. Dessa però è divisa in quattro distretti, cioè Messina, Castro Reale, Patti e Mistretta.

Il distretto di messina comprende una popolazione di 96297 abitanti ed è suddiviso in ventinove comuni, cioè; Messina e suoi casali, Ali, Bavuso, Calvaruso, Condrò, Fiume di Nisi, S. Gregorio lo Gibiso, San Pietro di Monforte, San Pietro Saponara, Rametta, Rocca, Rocalumera, Saponara, Scaletta, Gualtieri, Guidomandri, Itala Santa Lucia, Mandanici, San Martino, Milazzo, Monforte, Pagliara, Sicaminò, Spada fora di S. Pietro, Spada fora, Valdina Maurojanni, Venetico, isola di Lipari.

Il distretto di castro reale comprende una popolazione di 54429 abitanti ed è suddiviso io ventisei comuni; cioè: Castroreale,

(1) Il real decreto degli 11 ottobre 1817 è riportato altrove.

» Barcellona, Casalnuovo, Casalvecchio, Castrorao, Forza d'Angrò, Francavilla, Furnari, Gaggi, Gallidoro, Graniti, Lamina, Locadi, Malvagna, Mazzara, Merii, Mojo, Mola, Monciuffi, Montalbano, Mottacamastra, Novara, Pozzodigotto, Rocca fiorita, Roccella Valle Demone e casale, Savoca, Tavormina, Tripi.

Il distretto di Patti comprende una popolazione di 52770 abitanti ed è suddiviso in ventotto comuni; cioè: Patti, Alcara delli Fusi, S. Angelo di Brolo, Brolo Jannello, Capri, Castania, Ficarra, Floresta, Galati, Giojosa, Librizzi, Longi, San Marco, Martini, Militello val Demone, Merto, Montagna Reale, Naso, Oliveri, S. Pietro sopra Patti, Piraino, Raccuja, SS. Salvatore, SS. Salvatore del Monastero di San Marco, Sinagra, Sorrentino, Tortorici, Ucria.

Il distretto di Mistretta comprende una popolazione di 33288 abitanti ed è suddiviso in dodici comuni; cioè: Mistretta, Capizzi, Caronia, Castelluccio, Cesarò, Motta d'Afferno, Pettinco, Reitano, San Fratello, S. Stefano di Mistretta, San Teodoro, Tusa.

L'INTENDENZA DI CATANIA comprende una popolazione di 289406 abitanti — La sede dell'intendenza è *Catania*. Dessa però è divisa in tre distretti, cioè: Catania: Caltagirone, e Nicosia.

Il distretto di Catania comprende una popolazione di 160774 abitanti ed è suddiviso in quarantuno comuni; cioè: Catania, Aci Bonaccorso, Aci Castello, Aci Reale, Aci S. Antonio, e S. Filippo, Santa Lucia, San Giacomo, Catena, Consolazione, Valverde, Trezza, Adernò, Santa Agata li Battiati, Biancavilla, Belpasso, Bronte, Calatabianco, Camporotondo, Castiglione, Fiume freddo, S. Giovanni di Galermo, S. Giovanni la punta, S. Giovanni Plachi, S. Gregorio, Lingugrossa, Maletto, Mascali, Giarre, Mascalucia, Masca Nunziata, Mister bianco, Motta Santa Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte, S. Pietro Clarenza, Randazzo, Trappeto, Tre castagne, Tre mestieri, Via grande.

Il distretto di Caltagirone comprende una popolazione di 69595 abitanti ed è suddiviso in undici comuni; cioè: Caltagirone, S. Cono, Granmichele, Licodia, San Michele e Militello val Noto, Mineo, Mirabella e Imbaccari, Palagonia, Rammacea, Vizzini.

Il distretto di Nicosia comprende una popolazione di 59037 abitanti ed è suddiviso in quattordici comuni: cioè: Nicosia, Asaro, Careaci, Catena nuova, Centarbi, Cerami, S. Filippo d'Argirò, Gagliano, Leonforte, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Villadoro.

L'INTENDENZA DI GIRGENTI comprende una popolazione di 223877 abitanti — La sede dell'intendenza è *Girgenti*. Dessa è però divisa in tre distretti, cioè Girgenti, Bivona e Sciacca.

Il distretto di Girgenti comprende una popolazione di 133560 abitanti ed è suddiviso in venticinque comuni; cioè: Girgenti, S. Angelo lo Muciaro, Aragona, Bifara di Licata, Camastra, Campobello di Licata, Canicatti, Castrofilippo, Cattolica, Comitini, S. Elisabetta, Favara, Grotte, Jappolo, Giancascio, Licata, Mont'allegro, Montaperto, Naro, Palma, Raffadali, Racalmuto, Ravanusa, Realmonte, Siculiana, isola della Pantellarla.

Il distretto di Bivona comprende una popolazione di 48385 abitanti ed è suddiviso in tredici comuni; cioè: Bivona, Alesandria, San Biaggio, Burgio, Calamonaci, Cammarata, Casteltermini, Cianciana, S. Giovanni di Cammarata, Lucca, Ribera, S. Stefano di Bivona, Villafranca.

Il distretto di Sciacca comprende una popolazione di 41932 abitanti ed è suddiviso in sette comuni; cioè: Sciacca, S. Anna, Caltabellotta, S. Margarita, Menfi, Montevago, Sambuca.

L'INTENDENZA DI SIRACUSA comprende una popolazione di 192720 abitanti — La sede dell'intendenza è *Siracusa*. Dessa però è divisa in tre distretti, cioè: Siracusa, Noto e Modica.

Il distretto di Siracusa comprende una popolazione di 56714 abitanti ed è suddiviso in tredici comuni; cioè: Siracusa, Agosta, Bagni Canicatti, Belvedere, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, S. Paolo Solarino, Scordia, Sortino, Villasmundo.

Il distretto di Noto comprende una popolazione di 43588 abitanti ed è suddiviso in nove comuni; cioè: Noto, Avola, Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Pacchino, Palazzolo, Rosolini.

Il distretto di Modica comprende una popolazione di 92418 abitanti ed è suddiviso in undici comuni; cioè: Modica, Biscari, Chiaromonte, Comiso, Santa Croce, Giarratane, Monterosso, Ragusa, Scidi, Spaccaforno, Vittoria.

L'INTENDENZA DI TRAPANI comprende una popolazione di 145712 abitanti — La sede dell'intendenza è *Trapani*. Dessa è divisa in tre distretti; cioè, Trapani, Mazara e Alcamo.

Il distretto di Trapani comprende una popolazione di 55936 abitanti ed è suddiviso in cinque comuni; cioè: Trapani, S. Lorenzo Città, Marsala, Monte S. Giuliano, Favignana.

Il distretto di Mazara comprende una popolazione di 53766 abitanti ed è suddiviso in sei comuni; cioè: Mazara, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Santa Ninfa, Partanna, Salemi.

Il distretto di Alcamo comprende una popolazione di 45010 abitanti ed è suddiviso in otto comuni; cioè: Alcamo, Calatafimi, Campo Reale e Macellaro, Castellamare, Gibellina, Poggioreale, Sala paruta, Vita.

L'INTENDENZA DI CALTANISSETTA comprende una popolazione di 155225 abitanti — La sede dell'intendenza è *Caltanissetta*. Dessa però è divisa in tre distretti, cioè: Caltanissetta, Piazza e Terranova.

Il distretto di Caltanissetta comprende una popolazione di 65878 abitanti ed è suddiviso in quindici comuni; cioè: Caltanissetta, Acquaviva, Buonpensiere Naduri, Campofranco, S. Cataldo, Santa Caterina, Delia, Montedoro, Mussomeli, Resultano, Serra di Falco, Sommantino, Sutera, Vallelunga, Villalba-Micciché.

Il distretto di Piazza comprende una popolazione di 52783 abitanti ed è suddiviso in otto comuni; cioè: Piazza, Aidone, Barrafranco, Calascibetta, Caropipi Valguarnera, Castrogiovanni, Pietraperzia, Villarosa.

Il distretto di Terranova comprende una popolazione di 36564

abitanti ed è suddiviso in cinque comuni; cioè: Terranova, Butera, S. Maria di Niscemi, Mazarino, Riesi.

Legge del 16 aprile 1819 che fissa i circondari de' domini oltre il faro.

Visto il nostro decreto degli 11 di ottobre 1817, portante lo stabilimento dell'amministrazione civile de' nostri dominj al di là del faro, e la divisione de' medesimi in sette valli minori ed in ventitrè distretti; considerando che per la installazione del novello sistema giudiziario ne' dominj suddetti convenga adottare la indicata divisione di valli minori e distretti, e disporre di più che ciascun distretto sia diviso in circondarj, onde l'amministrazione della giustizia proceda con maggior facilità e successo, come si pratica nei nostri dominj al di quà del faro; sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia; udito il nostro consiglio di stato; abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

ART. 1. La circoscrizione territoriale de'dominj al di là del faro in sette valli minori ed in ventitrè distretti, fissata col nostro decreto degli 11 di ottobre 1817 per l'oggetto dell'amministrazione civile, resterà ferma per la nuova amministrazione giudiziaria dei dominj suddetti.

2. I ventitrè distretti saranno per l'oggetto dell'amministrazione giudiziaria divisi in cencinquanta circondarj, secondo il quadro annesso alla presente legge.

3. Ogni circondario sarà chiamato col nome del suo capoluogo; e questo sarà il primo nel numero de' comuni che compongono il circondario.

4. I circondarj saranno distribuiti in tre classi. Apparteranno alla prima classe quelli il di cui capoluogo sia capitale di una valle minore: apparterranno alla seconda classe quelli il di cui capoluogo sia capoluogo di un distretto, o che contengono quindicimila anime di popolazione: e saranno circondarj di terza classe quelli che, non avendo per capoluogo nè una capitale di valle, nè un capoluogo di distretto, contengano una popolazione minore di quindicimila anime.

5. Il Ministero di Stato esercente provvisoriamente le funzioni di nostro Luogotenente generale ne' dominj oltre il faro disporrà che sia condotta a sollecito compimento la novella numerazione delle anime di tutti i cumuni de' suddetti dominj. Dopo un tale lavoro quei circondarj che per lo annesso quadro risultano appartenenti alla terza classe in ragione delle attuali notizie sulla di loro popolazione, saranno passati alla seconda classe, qualora sui risultamenti della nuova numerazione la loro popolazione arriverà al prescritto numero di quindicimila anime.

6. È vietato prima di settembre 1822 di presentare qualunque ricorso tendente a modificare o variare la circoscrizione de' circondarj, o la designazione de' loro capoluoghi fissati colla presente legge.

Divisione de' ventitrè distretti dei reali domini oltre il faro in centocinquanta circondari, giusta la legge del 16 aprile 1819.

VALLI MINORI	DISTRETTI.	NUMERO de' CIRCONDARJ per ciascun DISTRETTO.	POPOLAZIONE di CIASCUNA VALLE.
PALERMO	Palermo	16	437,852
	Corleone	4	
	Termini	8	
	Cefalù	6	
MESSINA	Messina	11	255,084
	Castroreale	5	
	Patti	6	
	Mistretta	5	
CATANIA	Catania	14	293,282
	Caltagirone	7	
	Nicosia	5	
GIRGENTI	Girgenti	11	198,526
	Bivona	3	
	Sciacca	3	
SIRACUSA	Siracusa	6	189,918
	Noto	4	
	Modica	7	
TRAPANI	Trapani	5	146,208
	Mazzara	4	
	Alcamo	4	
CALTANISSETTA	Caltanissetta	7	161,113
	Piazza	5	
	Terranova	4	
	TOTALE	150	1,681,983

Real decreto del 26 decembre 1824, col quale riducendosi a quattro l'attual numero delle valli de' domini oltre il faro, si determinano quali distretti ognuna di esse debba comprendere.

Avendo la esperienza dimostrato che l'attuale divisione de' nostri dominî al di là del faro disposta col nostro decreto degli 11 ottobre 1817 separando in più centri amministrativi il corso degli affari comunali, non assicura quella unità di servizio che si richiede per lo bene di quella civile amministrazione; considerando che sia dell' interesse, e dell' utile di quei comuni una restrizione nel numero di quelle intendenze, e sottintendenze; siccome ancora avente riguardo alla natura del territorio di quei nostri dominî onde non venga inceppata la facile comunicazione de' comuni coi rispettivi loro centri amministrativi; volendo in fine provvedere nel modo più conveniente al mantenimento di tutti gli uffici ed al trattamento degl' impiegati presso le suddette intendenze e sottintendenze avuto riguardo alla restrizione accennata; Visto il suddetto nostro decreto degli 11 ottobre 1817; sul rapporto del nostro luogotenente generale in quei dominî oltre il faro; inteso lo avviso della consulta de' nostri dominî oltre il faro; udito il nostro consiglio di stato ordinario; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue,

Art. 1.° L' attuale numero delle valli minori de' nostri dominî al di là del faro sarà ridotto a quattro. In ciascuna delle quattro valli vi sarà un intendenza che avrà la seguente denominazione; cioè intendenza di Palermo, Messina, Catania, e Caltanissetta.

2.° I capoluoghi della intendenza saranno le città rispettive dalle quali le intendenze stesse prendono il nome.

3.° Per effetto degli articoli precedenti rimarranno soppresse le attuali valli minori di Trapani, di Siracusa, e di Girgenti.

4.° L' attuale circoscrizione territoriale de' distretti de' suddetti nostri dominî sarà conservata. La loro divisione fra le suddette quattro intendenze, e la di loro dipendenza dallo stesso verrà stabilita nel seguente modo.

5.° La valle di Palermo comprenderà i distretti di Palermo, di Cefalù, di Termini, di Corleone, di Alcamo, di Trapani, e di Mazzara, e le isole di Ustica, e di Favignana.

6.° I cinque distretti di Palermo, di Cefalù, di Termini, di Corleone, e di Alcamo, e l'isola di Ustica, saranno amministrati direttamente dall' intendente. Gli altri due distretti di Trapani, di Mazzara, e l' isola di Favignana formeranno unica sottintendenza residente in Trapani, di cui prenderà la denominazione, e saranno amministrati da un sottintendente sotto la dipendenza dell'intendente.

7.° La valle di Messina comprenderà i distretti di Messina, di Castroreale, di Patti, di Mistretta, e di Nicosia e le isole Eolie.

8.° I due distretti di Messina e di Castroreale, e le isole Eolie saranno amministrati direttamente dall' intendente. Quelli di Patti e di Mistretta formeranno unica sottintendenza residente in Patti, di

cui prenderà la denominazione, e saranno amministrati da un sottintendente sotto la dipendenza dell' intendente. Quello di Nicosia formerà la sottintendenza di Nicosia, e sarà similmente amministrato da un sotto intendente sotto la dipendenza dell intendente.

9.° La valle di Catania comprenderà i distretti di Catania, di Siracusa, di Noto, di Modica, e di Caltagirone.

10. Il distretto di Catania sarà amministrato direttamente dall'intendente. Quelli di Siracusa e di Noto formeranno unica sottointendenza residente in Siracusa, di cui prenderà la denominazione, e saranno amministrati da un sottointendente sotto la dipendenza dell' intendente. Quelli di Caltagirone e di Modica formeranno similmente unica sottointendenza residente in Caltagirone, di cui, prenderà la denominazione, e saranno amministrati da un sottointendente sotto la dipendenza dell' intendente.

11. La valle di Caltanissetta comprenderà i distretti di Caltanissetta, di Sciacca, di Bivona, di Piazza, di Girgenti, di Terranova, e l' isola di Pantelleria.

12. I distretti di Caltanissetta e di Piazza saranno amministrati direttamente dall' intendente. Quelli di Sciacca e di Bivona formeranno unica sottintendenza residente in Sciacca, di cui prenderà la denominazione, e saranno amministrati da un sottointendente sotto la dipendenza dell' intendente. Quelli di Girgenti e di Terranova, e l' isola di Pantelleria formeranno similmente unica sottintendenza residente in Girgenti, di cui prenderà la denominazione e saranno amministrati da un sott' intendente sotto la dipendenza dell' intendente.

13. De' quattro intendenti che saran destinati nelle suddette quattro valli uno sarà di prima classe, e tre di seconda classe. Similmente de' segretarj generali uno sarà di prima classe, e tre di seconda, siccome de'sette sottointendenti tre saranno di prima classe, e quattro di seconda. La classe è dichiarata personale ovunque alcuno sia destinato.

14. Il soldo dell' intendente di prima classe sarà di docati tremila e seicento e quello dell'intendente di seconda classe sarà di docati tremila annuali.

Il soldo del segretario generale e de' sottointendenti di prima classe sarà di ducati 1200, e quelli di seconda classe, sarà di ducati 1000 annuali. Coloro i quali tra gli attuali saranno conservati e godessero attualmente un soldo maggiore di quello di sopra stabilito, avranno la differenza a titolo di gratificazione personale.

15. Alla segreteria dell' intendenza di Palermo sarà dato un supplemento, oltre la dote attuale di annui docati 2400, ed alle segreterie delle intendente di Catania, e di Caltanissetta un'aumento oltre la dote attuale di annui ducati 900 per ciascuna. Alla segreteria dell' intendenza di Messina sarà conservata l' ordinaria dote attuale.

16. Alle segreterie delle sottintendenze di Trapani, di Sciacca, di Girgenti, di Siracusa, di Caltagirone, e di Patti, sarà dato un supplemento, oltre la rispettiva dote attuale, di annui ducati 450 per ciascuna. La segreteria della sottointendenza di Nicosia conserverà l' attuale sua dote ordinaria.

17. Tutte le disposizioni di leggi di decreti e di regolamenti anteriori, che sono contrarie al presente decreto, o che riguardano materie espressamente considerate nel medesimo sono abragate.

18. È rimesso alla prudenza del nostro luogotenente generale ne' nostri dominj oltre il faro di dare esecuzione al presente decreto in quell' epoca che crederà opportuna.

Decreto degli 8 marzo 1825 portante la conferma dell' attual circoscrizione territoriale de' domini oltre il faro e l' abolizione delle cariche de' sottintendenti.

Volendo riordinare l' amministrazione civile nei nostri domini al di là del faro, onde la medesima si renda più concentrata, e gli affari abbiano un più celere andamento; visto il decreto de' 26 dicembre 1824; visto il rapporto del luogotenente generale nei domini al di là del faro; sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni; udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° Il citato decreto de' 26 dicembre 1824 rimane rivocato.

2.° La circoscrizione territoriale delle valli, distretti e circondari nei domini al di là del faro rimane nello stato attuale.

3.° In ciascuna valle vi sarà un intendente ed un segretario generale, rimanendo aboliti le cariche dei sottintendenti. L'intendente assumerà direttamente l' amministrazione dell' intera valle, come finora ha praticato per lo distretto capoluogo.

4.° Dei sette intendenti uno sarà di prima classe e sei di seconda. Similmente de' segretari generali uno sarà di prima classe e sei di seconda. La classe sarà personale, ovunque il soggetto sarà destinato.

5.° Il soldo dell' intendente di prima classe sarà di annui ducati tremila e seicento: quello degl' intendenti di seconda classe sarà di annui ducati tremila. Il soldo del segretario generale di prima classe sarà di annui ducati mille e dugento; e quello de' segretari generali di seconda classe sarà di annui ducati mille.

6.° Coloro che tra gli attuali impiegati godessero un trattamento maggiore, continueranno ad avere la differenza a titolo di gratificazione personale.

7. Gli assegnamenti per lo mantenimento delle officine dell' intendenze rimarranno nella medesima somma in cui attualmente sono.

Decreto del 31 ottobre 1837 che ripristina le sottintendenze nei reali domini oltre il faro.

Veduto il decreto del dì 11 ottobre 1817 col quale furono stabiliti nei nostri reali domini oltre il faro ventitre distretti amministrati dai rispettivi intendenti e sottintendenti secondo la designazione nel decreto medesimo fissata. — Veduto l' altro decreto del dì 8 marzo dell' anno 1825, col quale vennero le sottintendenze abolite — Veduto specialmente il nostro decreto del dì 23 agosto del corrente anno col quale la città di Noto venne dichiarata capoluogo di valle. — Avendo la esperienza dimostrato che le sottintendenze formino una

delle basi del vigente sistema amministrativo ed influiscano al miglior governo de' nostri amatissimi sudditi; sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri; udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° Le sottintendenze nelle valli de' nostri reali dominj oltre il faro, che furono create col decreto del dì 11 ottobre 1817, e che vennero abolite con quello degli 8 marzo 1825, saranno ripristinate.

2.° Le medesime verranno ristabilite nei siti che furono designati nel cennato decreto del dì 11 ottobre 1817. Beninteso che rispetto alle sottintendenze della valle di Noto, una delle medesime sarà ripristinata in Modica, e l'altra sarà situata in quella città che anderemo a dichiarare capoluogo di distretto, a norma dell' art. 3 del cennato nostro decreto del dì 23 agosto del corrente anno 1837. (1).

---

(1) Ecco il tenore del real decreto del 23 agosto 1837 prescrivente che la città di Siracusa, cessando di essere capoluogo di valle e di distretto, resti solamente capoluogo di circondario.

— Informati noi con dispiacere del nostro real' animo degli eccessi avvenuti in Siracusa e degli attentati ivi commessi per sovvertir l'ordine pubblico, ed intesi all'incontro con nostra piena soddisfazione delle pruove di lealtà e di verace attaccamento al real trono date in questa occasione dalla città di Noto; sulla proposizione del nostro commissario rivestito degli alti poteri dell' *alter-ego* per le valli di Messina, Catania e Siracusa; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° La città di Siracusa cesserà di essere capoluogo di valle e di distretto e resterà solamente capoluogo di circondario.

2.° La valle minore chiamata sin ora Siracusa, conservando gli stessi limiti, prenderà il nome di valle di Noto: la città di Noto ne sarà capoluogo.

3.° Ci riserbiamo di nominare la città che dovrà essere capoluogo del distretto cui darà il nome.

4.° In conseguenza de' due primi articoli le autorità e gli officj provinciali degli ordini amministrativo, finanziere, e giudiziario, che hanno avuto finora residenza nella città di Siracusa, saranno traslocati in quella di Noto.

In esecuzione dell' articolo primo di questo decreto S. M. con un posteriore real decreto della data de'5 ottobre dello stesso anno 1838 si degnò dichiarare che la città di Siracusa in provincia di Noto fosse capoluogo di distretto e residenza di sottintendente. Questo decreto è del tenor seguente.

— Veduto il nostro decreto de' 23 agosto 1837, col quale il capoluogo della provincia di Siracusa fu trasferito in Noto, e Siracusa venne ridotto alla condizione di semplice capoluogo di circondario. — Veduto l' altro nostro decreto de' 31 ottobre dell'anno stesso, col quale ripristinando nella Sicilia le sottintendenze abolite col decreto degli 8 di marzo 1825, ci riserbammo di dichiarare la città che avremmo destinata a capoluogo del distretto che una volta formava quello di Siracusa, giusta la circoscrizione amministrativa stabilita col decreto degli 11 ottobre 1817.—Volendo temperare con atto di clemenza la giusta severità di cui dovemmo usare nel 1837 verso la città di Siracusa; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° La città di Siracusa è dichiarata capoluogo di distretto e residenza di sottintendente nella provincia di Noto.

Atti del Governo sul Censimento e sulla Statistica.

Decreto del 15 ottobre 1813 col quale si approva il regolamento per le rivele relative al censimento della città di Napoli.

Visto il rapporto de' nostri ministri dell'interno e della polizia generale; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1°. Tutti i padroni di case, gli inquilini ed i capi di qualunque stabilimento in cui vi sia domicilio di persone in questa capitale, sono tenuti a rivelare tutti i movimenti di abitazione ed ogni altra novità relativa al censimento già formato, avvenuti dal dì 23 maggio finora: e così faranno periodicamente in seguito, tostochè avverranno, per potersi modificare esso censimento.

2°. Una copia di tali rivele sarà presentata al commessario del rispettivo quartiere dell'abitazione in cui la novità sia avvenuta, ed una copia al rispettivo eletto munincipale, per eseguirsi da entrambi le modificazioni opportune al detto censimento.

3°. Durante il corrento anno dai commessarî ed eletti municipali le rivele sudette saranno trasmesse al cavaliere Fortunati presidente della commessione provvisoria del censimento, perchè possa questo modificarsi con tutte tali novità avvenute; dovendo al terminar di questo anno passarsene una copia alla prefettura di polizia, una al corpo municipale, ed un'altra a'parrochi.

4°. Sono dispensati i rivelanti da usare la carta bollata in tali rivele: e del pari i libri del censimento in carta non bollata vogliamo che abbiano il loro pieno vigore.

5°. I trasgressori alla formazione delle rivele nel modo prescritto saranno tenuti all'ammenda di lire venti fino a lire cento per la prima volta, e di lire cento fino a lire dugento per la seconda volta. Coloro che non pagheranno le multe infisse, saranno puniti amministrativamente secondo la gravezza dello medesime e le altre circostanze commoventi.

6°. I nostri ministri dell'interno e della polizia generale presenteranno alla nostra approvazione un distinto regolamento sull'assunto. (1).

2.° Faranno parte del distretto di Siracusa gl'istessi tredici comuni indicati nel decreto degli 11 ottobre 1817, e che allora componevano il primo distretto.

(1) Con real decreto de' 24 febbrajo 1814 la direzione del censimento della città di Napoli fu aggregata alla prefettura di polizia. Ecco le disposizioni dell'enunciato real decreto:

— Sul rapporto del ministro della polizia generale; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° La direzione del censo della nostra buona città di Napoli sarà incardinata alla prefettura sotto la dipendenza del nostro ministro della polizia generale.

2.° Sarà aperto un credito sul budget della città di Napoli in vantaggio della prefettura di annue lire ventimila pei fondi necessarj al mantenimento del personale e del materiale di questo ramo della sua amministrazione.

Regolamento del 21 ottobre 1813 per le rivele relative al censimento della città di Napoli.

Art. 1.° Tutti i proprietarî di case o le persone che sieno da essi incaricate della esazione delle pigioni, appena che un'inquilino, o per essere spirato l'affitto, o per qualunque altra cagione sarà uscito dall'appartamento o camera terrena che occupava ad uso di abitazione, dovran farne rivela in iscritto, non solo al commissario del quartiere in cui la casa è situata, ma anche all'eletto municipale. In questa rivela dovrà indicarsi la strada o vicolo ed il numero della casa, il piano e la qualità dell'appartamento, il nome e cognome, il genitore, il luogo di nascita e la condizione dell'inquilino ch'è sloggiato, e la strada, numero e piano della nuova casa, in cui quegli ha detto che passava ad abitare.

2.° Essi avranno similmente l'obbligo di far la rivela al commissario del rispettivo quartiere ed all'eletto municipale di ogni nuovo inquilino che sia passato ad abitare in qualche appartamento o camera terrena delle case di loro proprietà, indicando la strada o vicolo, il numero, il piano e la qualità dell'appartamento, non meno che il nome e cognome, il nome del genitore, il luogo di nascita e la condizione del nuovo inquilino; ed indicando in oltre la strada o vicolo, numero, piano e qualità dell'appartamento della casa da cui questo nuovo inquilino è venuto. La stessa rivela saranno anche obbligati di fare qualora il locale affittato sia una bottega che serva anche ad uso di abitazione.

3.° Qualunque individuo cangerà di abitazione, sia nell'epoca solita de'cangiamenti di case nel mese di maggio, sia in qualunque altro mese, dovrà fra le ventiquattr'ore farne pervenire le rivele al commissario del proprio quartiere ed all'eletto municipale. In questa rivela dovrà in primo luogo indicare la casa ove prima abitava e quella ove è passato, specificando sì per l'una, che per l'altra la strada o vico, numero del locale, piano e qualità dell'appartamento, ed il nome e cognome del proprietario della casa. Egli dovrà inoltre indicare nella stessa rivela il suo nome e cognome, genitore, luogo di nascita, età, condizione e professione, facendo lo stesso anche per tutti gli altri individui di sua famiglia di ambi i sessi, e de'domestici e serve, qualora pernottino in di lui casa.

4.° Qualunque persona riceva ad abitare in sua casa un individuo dell'uno o dell'altro sesso coll'idea di fissarvi domicilio, e sia ciò sotto qualsivoglia titolo o di servizio o di parentela o di amicizia, o con pagamento o senza, sarà tenuto fra le ventiquattro ore ad inviarne rivela allo eletto municipale ed al commissario del quartiere, indicando il nome ed il cognome, genitore, patria, sesso, età, condizione, stato civile ec. della persona venuta in sua casa, colla notizia anche della provegnenza della medesima persona, o venga questa dalle provincie, o da altro regno, o anche da altra abitazione della stessa capitale.

5.° Immediatamente dopo seguita la partenza di qualche persona

domiciliata in sua casa, sia inquilino, ospite o domestico, dovrà il padrone della medesima far pervenire al commissario del quartiere ed all'eletto municipale le rivele della persona partita, indicando anche il luogo ove avrà detto di dirigersi, sia nella stessa capitale, sia fuori.

6.° Se una intera famiglia o qualche individuo di essa si deciderà a cangiar domicilio, recandosi ad abitare in qualche città di provincia, o recandosi anche fuori del regno, sia per affari di commercio, sia per altra qualunque cagione, dovrà il capo della famiglia inviarne la rivela al commissario del quartiere in cui abita. — Lo stesso dovere incumbe anche al proprietario della casa, qualora l'intera famiglia sia sloggiata dall'appartamento che occupava, regolando in questo caso la rivela conformemente al prescritto nell'articolo 1.°

7.° I doveri prescritti negli articoli precedenti sono comuni anche ai locandieri ed albergatori di ogni genere ed agli affittatori di case o camere ammobigliate, qualora si tratti di persone che siensi recate nelle loro locande o case coll' animo di fissare in Napoli il loro domicilio. — Pei forestieri avventizj essi continueranno a restar soggetti a tutti i doveri prescritti nell' ordinanze di polizia su tale oggetto.

8.° I capi delle famiglie religiose di ambi i sessi, i rettori de' seminari, collegi, conservatori, di ogni genere e di ogni altro stabilimento pubblico, ed i rettori e custodi dei monasteri e conventi soppressi, nei quali abitano degl' individui sia gratuitamente, sia a titolo di pagamento, dovranno anche essi inviare al commissario del quartiere ed eletto municipale la rivela di tutti gl' individui che saranno sopraggiunti nelle case, collegi, conservatorj ec. cui essi presiedono, e di quelli altresì che ne saranno partiti, con tutte le indicazioni prefisse negli antecedenti articoli.

9.° Tutte le rivele delle quali si fa parola nei precedenti articoli, dovranno cominciare ad aver luogo per tutti i cangiamenti di case avvenuti dal dì 23 del mese di maggio di questo anno, fino al giorno della pubblicazione del presente regolamento, e continuare successivamente, a misura che avverranno dei cambiamenti di abitazione, secondo i casi preveduti negli articoli antecedenti.

Perchè tali rivele possono essere uniformi, se ne pubblicheranno i modelli dal prefetto di polizia.

10.° Tutte queste rivele dovranno essere sottoscritte ed inviate in doppio-originale, uno al rispettivo eletto del quartiere, e l'altro al rispettivo commissario. Per coloro che non sappiano scrivere si supplirà con un segno di croce legalizzato dallo ispettore o dal cancelliere del quartiere.

Tutti coloro che porteranno o invieranno una rivela, ne riscuoteranno la ricevuta dall'ispettore di guardia o dal cancelliere, acciò possano in ogni caso giustificare di aver adempito a questo dovere.

11.° I proprietarj delle case ed i rettori e custodi degli edifizj pubblici di qualsivoglia genere saranno inoltre obbligati a far pervenire al commissario del proprio quartiere ed all' eletto municipale le rivele di ogni aumento o demolizione, o per altra qualunque ca-

gione possa avvenire nei numeri attuali dei vani delle case o edifizi di loro proprietà o da loro amministrati.

12.° Gli eletti de' quartieri dovranno inviare in tutti i quindici giorni lo stato nominativo di coloro che hanno contratto matrimonio, e dei nati, e dei morti, indicando il nome e cognome, il genitore, il luogo di nascita, l'età ed il domicilio di ciascuno; inviando uno di quegli stati alla prefettura, ed un altro simile al commissario del loro quartiere.

13.° I commessarj di polizia dei rispettivi quartieri sono tenuti ad inviare giorno per giorno in prefettura una copia delle rivele loro pervenute, e ad invigilare con tutti i loro mezzi alla esatta osservanza del presente regolamento, del pari che alla scoverta de' trasgressori.

Decreto de' 13 marzo 1832, col quale si stabilisce in Palermo una direzione centrale di statistica.

Visto il rapporto del nostro ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa luogotenente generale nei reali domini oltre il faro; sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni; udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° È stabilita in Palermo una direzione centrale di statistica, secondo l' annesso regolamento da noi approvato.

2.° La compilazione de'lavori statistici di ogni valle seguirà ad esser parte delle incumbenze degl'intendenti, che avranno alla loro immediazione i direttori e redattori che si trovano attualmente: gli intendenti saranno in corrispondenza e sotto la dipendenza della direzione centrale per la esecuzione di tali lavori.

3.° È assegnato per quella direzione centrale di statistica il fondo di once mille annuali, che sarà fornito di once quattrocento dalla tesoreria generale, in once dugento dal fondo comune delle valli, ed in once quattrocento sul fondo speciale delle valli medesime, da ripartirsi a ciascuna in ragione della rispettiva popolazione.

Regolamento per la direzione centrale di statistica in Sicilia analogamente al decreto de' 13 marzo 1832.

Art. 1°. La direzione centrale di statistica instituita in Palermo con real decreto di questa data sarà composta di un direttore, un segretario, un'archivario, sei commessi, de' quali due di prima classe, due di seconda e due di terza, quattro soprannumeri, con un usciere ed un barandiere.

2°. Sarà destinato qualche convento per ufficio della direzione medesima.

3°. Il direttore sarà nominato da S. M., il segretario e tutti gli altri impiegati sino a soprannumeri inclusivamente, saranno di nomina di S. A. R. il luogotenente generale, l'usciere ed il baran-

diere di nomina del ministro segretario di stato presso S. A. R. il luogotenente generale.

Per la prima provvista del personale si eseguiranno queste nomine. Il direttore sarà eletto da S. M. sulla proposta che ne presenterà S. A. R. il luogotenente generale; e lo stesso metodo si serberà nelle provviste ulteriori in caso di vacanza: il segretario e l'archivario saranno nominati da S. A. R. il luogotenente generale su di una lista di eligibili che la commessione incaricata della compilazione di questo progetto presenterà, inteso il parere del direttore che sarà stato da S. M. eletto, accompagnandola colle corrispondenti osservazioni: gli eligibili saranno presi tra le persone istruite della materia, e che riuniscano tutti i necessari requisiti: i commessi tutti ed i soprannumeri saranno scelti a concorso, restando affidati alla commissione la esecuzione del concorso: l'usciere ed il barandiere saranno eletti dal ministro segretario di stato sulla proposta del direttore.

4. In caso di vacanza le provviste ulteriori saranno regolate come segue. Le piazze di segretario e di archivario saranno provvedute sulle liste di eligibili che presenterà il direttore di persone istruite sulla materia. Le piazze di commessi di prima e di seconda classe saranno provvedute per antichità ed assiduità di servizio. Le piazze di commessi di terza classe saranno provvedute a concorso fra i soprannumeri. Le piazze in fine di soprannumeri saranno provvedute anche a concorso, e vi potrà essere ammesso qualunque individuo che abbia gli opportuni requisiti di morale.

La esecuzione dei concorsi nei casi rispettivi resta affidata al direttore, il quale ne farà conoscere i risultamenti a S. A. R. per le corrispondenti risoluzioni.

Saranno esaminatori in tutti gli enunciati concorsi il direttore medesimo, il professore di economia pubblica, e quello di agricoltura di quella università di studi.

5°. Il modello da osservarsi nella formazione di registri, quadri sinottici ec. ec., sarà il così detto *tabulario comparativo*, secondo i modelli presentati al governo dalla commessione sopranominata con rapporto de' 30 di luglio 1829.

6°. Il direttore sarà il solo capo di quella direzione.

7.° Egli avrà la corrispondenza col governo cogl' intendenti e con tutte le altre autorità, che non potranno ricusarsi di somministrargli i lumi che verranno loro richiesti; ed al contrario somministrerà quelli schiarimenti che gli saranno dimandati da' pubblici funzionari.

8°. Sarà sua cura la formazione de' registri, quadri sinottici ec. ec. secondo i modelli citati all' art. 5, sia per la popolazione ed i suoi movimenti, sia per le altre notizie statistiche. Sarà parimenti a sua cura la formazione dello stato della bilancia di commercio, mettendosi all' uopo di accordo col direttore generale dei dazi indiretti.

9.° Egli ordinerà e dividerà i lavori da farsi tanto dal segretario, quanto dall' archivario e dagli altri impiegati per la chiara e precisa classificazione degli oggetti statistici. Sarà a cura dell' archi-

vario la riunione e la conservazione delle carte, la tenuta de' protocolli e de' registri: egli sarà assistito da un commesso di terza classe e da un soprannumero, che restano esclusivamente addetti all'archivio. Tutti gli altri lavori saranno a cura del segretario assistito dagli altri commessi e dagli altri soprannumeri: la distribuzione de'medesimi formerà il soggetto di un regolamento di servizio interno che il segretario presenterà all'approvazione del direttore, senza che resti con ciò derogato a quanto si stabilisce nell'art. 10. che debbesi intendere applicabile a'casi di straordinario lavoro.

10.° Non vi sarà nella direzione centrale della statistica alcun travaglio esclusivo, ma quando il bisogno lo richiederà, e sarà ordinato dal direttore, tutti gl'impiegati nella direzione saranno obbligati di prestare vicendevolmente il loro servizio.

11.° Il direttore, oltre gli altri rapporti per le frequenti occorrenze, presenterà in ogni anno al governo un conto esatto di tutte le sue operazioni col confronto di un'anno all'altro, e colle rispettive osservazioni che sarà pubblicato colle stampe.

12.° In mancanza del direttore il segretario ne farà le veci.

13.° Il segretario terrà la corrispondenza della direzione di cui sarà responsabile, e sarà particolarmente incaricato d'invigilare al buon andamento dell'ufficio, prevenendone ove occora il direttore.

14.° L'archivario terrà conto dello archivio, de' registri e di tutt'altro lavoro che si farà nella direzione sotto la sua responsabilità.

15.° L'assegnamento di once mille annuali stabilito per la direzione centrale di statistica sarà distribuito nel seguente modo.

Al direttore once venticinque mensuali.

Al segretario once otto e tarì dieci.

All'archivario once sei e tarì venti.

Ai due commessi di prima classe once sei per ognuno.

Ai due commessi di seconda classe once cinque per ognuno.

Ai due commessi di terza classe once tre e tarì dieci per ognuno.

Ai quattro soprannumeri oncia una per ciascuno.

All'usciere once due e tarì venti.

Al barandiere oncia una e tarì venti.

Per spese straordinarie ed imprevedute e generi di scrittojo once sei e tarì dieci al mese

Spese di primo fornimento per una sola volta once sessantasei e tarì venti

I fondi coi quali foronirsi questo assegnamento, saranno sulla tesoreria generale per . . . . . . once 400

Sul fondo comune delle valli . . . . » 200

Sui fondi speciali, da ripartirsi ad ogni valle in ragione della rispettiva popolazione . . . . . . » 400

Totale, once 1000

Le once sessantasei e tarì venti per ispese di primo fornimento si preleveranno in rate proporzionali sul fondo speciale delle valli.